



**Nn. 3584 e 3585-A**

*Relazione orale*

*Relatori LEGNINI, TANCREDI e DE ANGELIS*

**TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 3584 (v. stampato nn. 3584 e 3585-A Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 3584 e 3585-A Allegato 1-bis); nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 3584 e 3585-A Allegati 2-I e 2-II e nn. 3584 e 3585-A Allegati 3/I e 3/II)*

**Comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 2012**

PER I

**DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (n. 3584)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

*approvato dalla Camera dei deputati il 22 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 novembre 2012*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013  
e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (n. 3585)

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

*approvato dalla Camera dei deputati il 26 novembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 novembre 2012*

## INDICE

Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali . . . . .	Pag.	V
DISEGNO DI LEGGE N. 3584		
Testo degli articoli del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	3
Allegato 1 . . . . .	»	254
Allegato 2 . . . . .	»	256
Elenco 1 . . . . .	»	258
Elenco 2 . . . . .	»	284
Elenco 3 . . . . .	»	286
Tabella 1 . . . . .	»	289
Tabella 2 . . . . .	»	295
Prospetto di copertura – <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i> . . . . .	»	297
Tabelle – <i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
– <i>Nota</i> . . . . .	»	305
– A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) . . . . .	»	307
– B (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale) . . . . .	»	311
– C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) . . . . .	»	315
– E (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni) . . . . .	»	319
Tabelle – <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati:</i>		
– A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) . . . . .	»	325
– B (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale) . . . . .	»	329
– C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) . . . . .	»	333
– E (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni) . . . . .	»	367

## DISEGNO DI LEGGE N. 3585

Testo degli articoli del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	Pag.	409
Quadri generali riassuntivi – <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i> . . .	»	445
– A (Bilancio di competenza per il triennio 2013-2015) . . . . .	»	447
– B (Bilancio di cassa per il triennio 2013-2015) . . . . .	»	459
– C (Bilancio programmatico 2013-2015) . . . . .	»	471
Tabelle degli stati di previsione:		
<i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
Nota . . . . .	»	473
Tabella 2 (Economia e finanze) . . . . .	»	475
Tabella 3 (Sviluppo economico) . . . . .	»	476

**PARERE**



**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER  
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato MARIO PEPE - PD)

11 dicembre 2012

La Commissione,

esaminati congiuntamente il disegno di legge S. 3584, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» ed il disegno di legge S. 3585, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015», approvati dalla Camera dei deputati sui quali la Commissione ha espresso parere alla V Commissione della Camera in data 24 ottobre 2012;

rilevato che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili;

evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, le disposizioni del disegno di legge di stabilità recanti misure volte a perseguire ingenti riduzioni di spesa destinate agli enti territoriali ed al comparto sanitario;

rilevato come i disegni di legge in esame attengano in via generale alla materia «sistema contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sul disegno di legge S. 3584 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)»;

con la seguente condizione:

sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa recate dalle previsioni in materia di autonomie territoriali, al fine di contenere e mitigare l'impatto della «legge di stabilità» sul quadro delle risorse destinate agli enti territoriali e al comparto sanitario, e siano altresì previste apposite

norme volte a disciplinare la fase di transizione del processo di riordino delle province;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una attenta riconsiderazione, alla luce dei provvedimenti emanati, delle norme che disciplinano un più autonomo e compiuto regionalismo e un più articolato e organico sistema delle autonomie locali (comuni e province) in ordine all'esercizio di nuove e più adeguate funzioni amministrative;

esprime altresì

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 3585, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015».



**DISEGNO DI LEGGE N. 3584**



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)*

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 sono indicati:

*a*) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;

*b*) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera *a*).

3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

*a*) alla gestione per i coltivatori diretti,

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.

5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 7.

7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati.

8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le disposizioni di cui ai commi 9 e 13.

9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo 7.

10. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace esercizio delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale, anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresì ai fruitori dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un più uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;

*b)* all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;

*c)* all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

*d)* all'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto»;

*e)* all'articolo 13, comma 7, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle prestazioni previdenziali e assicurative con riferimento a *standard* qualitativi fissati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».

11. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *a*), della legge 30 marzo 2001, n. 152.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al fine di incentivare la qualità e l'ampiezza dei servizi resi dai patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non finanziato, avviato con modalità telematiche e verificato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**10-bis. Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 10 si applicano a decorrere dal 2015.**

**10-ter. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 10 devono essere rispettivamente riferiti alla metà delle regioni e alla metà delle province del territorio nazionale.**

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

14. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi da 15 a 23.

15. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«*1-quater*. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-*bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico*.

15. *Identico*.

16. *Identico*.

**16-bis. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 16:**

**1) al comma 9:**

**1.1) dopo la lettera c) è inserita la seguente:**

**«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148,**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma *2-bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;

2) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;

*b*) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

«*Art. 16-bis. - (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).* - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la di-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare da adottare sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Gazzetta Ufficiale* dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

*Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). - 1.* A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

*Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53). - 1.* Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve";

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificare non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificare al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo";

e) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse;

f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti "la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";

h) all'articolo 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.";

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*i)* all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-*bis*, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

*l)* all'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-*bis* al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici".

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

*Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria).* - *1.* Per l'adeguamento dei sistemi informativi *hardware* e *software* presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.**

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

c) all'articolo 17:

1) al comma 1, lettera e), il numero

2) è sostituito dal seguente:

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale."»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati:

a) le prestazioni previste al comma 1, le modalità e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;

b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente»;

b) il comma 4 è abrogato.

18. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 17, lettera a), del presente articolo.

19. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il comma 294-bis è sostituito dal seguente:

«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**19-bis.** Al codice di procedura civile, libro III, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 543, secondo comma:

1) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;

2) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

*b)* all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

*c)* l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

**«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo).** - Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera s):

1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800»;

2) il capoverso d) è sostituito dal seguente:

«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.**

**Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;**

**d) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:**

**«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».**

**19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.**

20. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico:*

«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000;»;

3) al capoverso *e*), primo periodo, le parole: «euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «euro 650»;

*b*) al comma 10:

1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti: «lettere da *b*) a *r*),»;

2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia»;

3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera *s*), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;

*c*) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. **Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000»;**

3) *identico*;

*b*) *identica*;

*c*) *identico*:

**«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

magistratura ordinaria, nonché all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziario La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria»;**

d) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura amministrativa»;

e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-*bis*, il Ministero della giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di tale pronuncia»;

f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10, secondo periodo»;

g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 11 e 11-*bis*».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*.

**20-*bis*.** All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Nel processo amministrativo, per

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

21. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 20, lettera *a*), del presente articolo, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.

22. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 20, lettera *a*), e 21 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 20, lettera *b*), numero 4), del presente articolo.

23. Le disposizioni di cui ai commi 20, lettera *a*), e 21 si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste».**

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

**23-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**«3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle commissioni tributarie provinciali».**

**23-*ter*. Nell'articolo 152-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

**23-quater.** Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma *2-bis*, le parole: «si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto».

**23-quinquies.** All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 39, secondo periodo, dopo le parole: «progressivamente vacanti» sono inserite le seguenti: «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;

*b)* al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono inserite le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi».

**23-sexies.** Al fine di consentire lo svolgi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

24. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 25 a 30.

25. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento dei compiti di rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.

24. *Identico.*

**24-bis.** Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29, comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20 per cento del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40 per cento del loro valore nel 2013 e 2014; per il 20 per cento nel 2015;

3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60 per cento del loro valore nel 2014; per il 40 per cento nel 2015;

4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80 per cento del loro valore nel 2015; per il 20 per cento nel 2016».

25. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ridotta, a decorrere dall'anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui.

26. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

27. Al fine di dare attuazione ai commi 25 e 26, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorità.

28. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è ridotta per un importo di euro 5.921.258.

29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, è ridotta di euro 10.000.000 per l'anno 2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall'anno 2015.

30. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, è soppressa.

31. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 32 a 47.

32. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

26. *Identico.*

27. *Identico.*

28. *Identico.*

29. *Identico.*

30. *Identico.*

31. *Identico.*

32. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.

33. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 32 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.

34. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

35. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

36. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

37. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

33. *Identico.*

34. *Identico.*

35. *Identico.*

36. *Identico.*

37. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

milioni a decorrere dall'anno 2013.

38. Nell'esercizio finanziario 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.

39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche.

40. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

41. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

42. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

38. *Identico.*

39. *Identico.*

40. *Identico.*

41. *Identico.*

42. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

43. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

44. Le disposizioni di cui ai commi 42 e 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

45. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;

b) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».

46. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.

47. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 45 del presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

43. *Identico.*

44. *Identico.*

45. *Identico.*

46. *Identico.*

47. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.

48. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi da 49 a 56.

49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2015.

50. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è ridotta di euro 24.138.218 a decorrere dall'anno 2013.

51. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, è ridotta di euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.

52. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.

53. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**47-bis.** All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

**«c-bis) per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal Ministero non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;».**

48. *Identico.*

49. *Identico.*

50. *Identico.*

51. *Identico.*

52. *Identico.*

53. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.

54. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere dall'anno 2014.

55. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare è fissato in 136 unità a decorrere dall'anno 2013.

56. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a decorrere dal 2015».

57. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi 58, 60, 61 e 62.

58. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

59. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino al decorso del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

54. *Identico.*

55. *Identico.*

56. *Identico.*

57. *Identico.*

58. *Identico.*

59. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».

60. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è rideterminata, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.

61. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.

62. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato» sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2013».

63. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 64 e 65.

64. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari».

65. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Istituti del Ministero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

60. *Identico.*

61. *Identico.*

62. *Identico.*

63. *Identico.*

64. *Identico.*

65. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per i beni e le attività culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorità per quelle»;

b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».

66. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 67 a 74.

67. Il Ministero della salute, con decreto di natura non regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla razionalizzazione dell'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

68. In attuazione di quanto disposto dal comma 67, l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è ridotta di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2013.

69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

66. *Identico.*

67. *Identico.*

68. *Identico.*

69. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

70. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 69 si provvede attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza è abrogata la citata lettera *b*) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.

72. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 71, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

73. Le modalità applicative dei commi da 69 a 71 del presente articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

70. *Identico.*

71. *Identico.*

72. *Identico.*

73. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

74. Dall'attuazione dei commi da 69 a 71 sono previsti risparmi di spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro 30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno 2015.

75. Ferme restando le misure di conteni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

74. *Identico.*

**74-bis.** Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuare nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica straordinaria, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e senza oneri per la finanza pubblica.

75. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento della spesa già previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione annua pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

77. Le assunzioni di cui al comma 76 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del *turn over* di cui all'articolo 66, comma 9-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**76. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 75 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Per le finalità di cui al comma 75, le stesse amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.** A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a **70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2014.

77. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

78. Ai fini dell'attuazione dei commi 75, 76 e 77, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

79. A decorrere dall'anno 2013, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**77-bis.** Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento d'iniziativa per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane.

**77-ter.** Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.

78. *Identico.*

79. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

80. Il credito di imposta di cui al comma 79 è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

81. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e dei contributi di cui al comma 79 ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative di carattere normativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

80. *Identico.*

81. *Identico.*

**81-bis.** Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*a)* quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.

**81-ter.** Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**81-quater.** I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, an-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

**81-quinquies.** Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, non convertite in legge.

**81-sexies.** Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università, appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007.

**81-septies.** Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 81-sexies sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università, appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007:

a) classe LM-12 (Design) per i diplomi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

*b)* classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

*c)* classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

*d)* classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a)* e *c)*.

**81-octies.** I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

**81-novies.** Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

**81-decies.** I titoli sperimentali conseguiti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

82. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 81-sexies, entro la data di cui al comma 81-novies, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 81-sexies e 81-septies, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

**81-undecies. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 81-sexies, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 81-sexies e 81-septies, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

82. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;

b) la riduzione dei contratti di consulenza;

c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;

d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;

e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti *internet* istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

83. **Anche al fine di concorrere al conseguimento dei risparmi di cui al comma 82**, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

83. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità.

84. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 82, lettere da *a*) a *e*), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

85. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità. **Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

84. *Identico.*

85. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

86. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo dell'alinea del comma 82 tra gli enti ivi citati.

87. A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea. Dall'attuazione del presente comma

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

86. *Identico.*

**86-bis.** All'articolo 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014»;

*b)* al comma 1, le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2013».

87. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**87-bis.** Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

88. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

89. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»;

b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale».

90. All'articolo 16, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «degli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**seguinti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «All'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «In attesa del riordino, in via transitoria». Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.**

88. *Identico.*

89. *Identico.*

90. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

importi» sono inserite le seguenti: «incrementati di 500 milioni di euro annui».

91. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro».

92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**91. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:**

*a)* al primo periodo, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014» e le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600 milioni di euro»;

*b)* al terzo periodo, dopo le parole: «dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*» sono inserite le seguenti: «, nonché dei fabbisogni *standard* stessi,».

**91-bis.** Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2-undecies, è incrementata della somma di 150 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

92. Al primo periodo dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro».

**93.** Al comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2013 e 2014, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 è determinato sulla base dei predetti trasferimenti».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«1.200 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.250 milioni di euro» **e, al secondo periodo, le parole: «dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché dei fabbisogni *standard* stessi, e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'UPI,».**

*Soppresso*

**93-bis.** Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel rispettivo territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata. Il contributo è destinato dalle regioni alla estinzione anche parziale del debito.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(in migliaia di euro)

Regione	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province	Ripartizione incentivo per spazi ceduti a comuni
ABRUZZO	4.417	13.251
BASILICATA	4.040	12.119
CALABRIA	8.102	24.307
CAMPANIA	14.705	44.117
EMILIA ROMAGNA	10.486	31.457
LAZIO	19.832	59.495
LIGURIA	4.060	12.180
LOMBARDIA	20.838	62.515
MARCHE	4.301	12.904
MOLISE	2.070	6.209
PIEMONTE	11.722	35.167
PUGLIA	10.914	32.741
SARDEGNA	20.580	61.739
SICILIA	42.877	128.630
TOSCANA	10.246	30.739
UMBRIA	3.556	10.669
VENETO	7.254	21.761
Totale	200.000	600.000

**93-ter.** Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 93-bis possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire, entro il 30 aprile 2013, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

**93-quater.** La cessione di spazi finanziari di cui al comma 93-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

**93-quinquies.** Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

**93-sexies.** Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 93-bis e 93-ter, si provvede, quanto a 600 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio». Conseguentemente, per l'anno 2013 è versata all'entrata del bilancio dello Stato una corrispondente quota di 250 milioni di euro delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio»; alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo, per pari importo, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

**93-septies.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, per la reiscrizione del residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

**93-octies.** In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 93-septies, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle en-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

94. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 93 del presente articolo, il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 del predetto articolo è pari, per l'anno 2013, all'importo complessivamente attribuito ai comuni dal Ministero dell'interno nell'anno 2012, al netto delle riduzioni previste a carico dello stesso, per il medesimo anno 2013, dalla legislazione vigente e dalla presente legge.

95. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

trate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

**93-novies.** Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, alla legge 9 agosto 1986, n. 488, il comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e il comma 16 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*Soppresso*

95. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario»;

b) alla lettera f), le parole: «al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento».

96. In funzione delle disposizioni recate dal comma 95 e dal presente comma, il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, come rideterminato dall'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è ridotto di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

96. *Identico.*

**96-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera *a*), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la pubblicazione sul sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi».

**96-ter.** Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, all'interno delle strutture sanitarie e nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del *risk management* che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali avente per oggetto la prevenzione degli eventi avversi conseguiti al malfunzionamento dei dispositivi medici e apparecchi elettromedicali.

**96-quater.** Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia italiana del farmaco dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma *5-bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e già banditi alla data di entrata in vigore dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia italiana del farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

*96-quinquies.* All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole: «di Paesi terzi» sono aggiunte le seguenti: «salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, ma una formale notifica a firma della persona qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

97. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

*1-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito *internet* istituzionale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**rilasciata dal centro».**

**96-sexies.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto ministeriale del 12 aprile 2012, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.

97. *Identico:*

«*1-bis.* *Identico.*

*1-ter.* *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'ente.

*1-quater.* Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

*1-quinquies.* Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi *1-ter* e *1-quater*, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*1-quater. Identico.*

*1-quinquies. Identico.*

*1-sexies.* Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma *1-quater* le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

99. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «e comunque non superiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di euro per l'anno 2012»;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013»;

b) dopo il comma 8-*quinquies* è aggiunto il seguente:

«8-*sexies*. I decreti di cui al presente articolo sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti».

100. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».**

98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di **249** milioni di euro per l'anno 2013, di **846,5** milioni di euro per l'anno 2014, di **590** milioni di euro per l'anno 2015 e di **640** milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

99. *Identico.*

100. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

101. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 100 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

102. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 100 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

103. Le disposizioni dei commi da 100 a 102 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

101. *Identico.*

102. *Identico.*

103. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

104. Per le regioni l'applicazione dei commi da 100 a 103 costituisce condizione per l'erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. La comunicazione del documentato rispetto della predetta condizione avviene ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

105. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

106. All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

107. All'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

104. *Identico.*

105. *Identico.*

106. *Identico.*

107. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi».

108. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «gli obblighi» sono inserite le seguenti: «e le facoltà»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento».

109. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,».

110. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «sul mercato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

108. *Identico.*

109. *Identico.*

110. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione» sono soppresse.

111. All'articolo 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «validamente stipulato un» è inserita la seguente: «autonomo» e le parole: «, proposta da Consip S.p.A.» sono soppresse.

112. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «In casi di particolare interesse per l'amministrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Ove previsto nel bando di gara,»; le parole: «alle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle stesse condizioni» e le parole: «migliorative rispetto a quelle» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**110-bis.** All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

111. *Identico.*

**111-bis.** All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza».

112. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

113. All'articolo 1, comma 26-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma».

114. Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente possono aderire le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

115. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

113. *Identico.*

114. *Identico.*

115. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'economia e delle finanze.

116. L'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

117. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dall'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, alla capitaneria di porto di Messina, che assume la denominazione di «Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello Stretto», sono attribuiti le funzioni e i compiti già affidati all'Autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 giugno 2008, n. 128, le competenze in materia di controllo dell'area VTS dello stretto di Messina, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 2008, e di ricerca e soccorso alla vita umana in mare ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**115-bis. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali, i commissari del Governo di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziare, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni.**

116. *Identico.*

117. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1994, n. 662.

118. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti l'assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera presenti nell'area di giurisdizione dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 116, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

119. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 116, 117 e 118 avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

120. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni».

121. Le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono ridotte complessivamente nella misura di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

118. *Identico.*

119. *Identico.*

120. *Identico.*

121. *Identico.*

**121-bis. I limiti di cui al comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma del-**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.**

**121-ter.** Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Ai soli fini di quanto previsto dal presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

**121-quater.** All'articolo 12, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103» sono inserite le seguenti: «l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui l'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269,».

**121-quinquies.** Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 1-*bis*.**

*(Ricorribilità degli atti di ricognizione della nozione di amministrazioni pubbliche)*

1. Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

2. È parte della spesa complessiva di cui al comma 1 la quota dei seguenti contributi dovuti dall'Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) *International Development Association* (IDA) – Banca mondiale per euro 1.084.314.640, relativi alla quattordicesima (IDA XIV), quindicesima (IDA XV) e sedicesima (IDA XVI) ricostituzione del Fondo;

b) Fondo globale per l'ambiente (GEF) per euro 155.990.000, relativi alla quarta (GEF IV) e quinta (GEF V) ricostituzione del Fondo;

c) Fondo africano di sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689, relativi alla undicesima (AfDF XI) e dodicesima (AfDF XII) ricostituzione del Fondo;

d) Fondo asiatico di sviluppo (ADF) per euro 127.571.798, relativi alla nona (ADF X) e alla decima (ADF XI) ricostituzione del Fondo;

e) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) per euro 58.000.000, relativi alla nona ricostituzione del Fondo (IFAD IX);

f) Fondo speciale per lo sviluppo della Banca per lo sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

*(Finanziamento di esigenze indifferibili e disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ricostituzione del Fondo.

3. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

4. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2-bis.** È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti con un contributo totale pari a 1.617.003.000 euro da versare in un'unica soluzione nell'anno 2013.

**2-ter.** All'onere derivante dal comma 2-bis si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio». Conseguentemente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative atte a riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**2-quater.** È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO)* di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**4-bis.** Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

**4-ter.** Per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario locale, sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 13, lettera *c-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. *Identico.*

**5-bis.** All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e le parole: «predispongono lo schema di convenzione che, successivamente al 10 gennaio 2012, l'Agenzia di cui

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «sottoscrivono la convenzione»;

*b)* al comma 9, le parole: «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2013».

*5-ter.* Al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale n. 652 - Tirreno-adriatica di cui all'articolo 144, comma 7, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*5-quater.* Al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo, è concesso un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

*5-quinquies.* In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003, e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274/2003, e 2 ottobre 2003, n. 3316/2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Per la prosecuzione della realizzazione del sistema MO.S.E. è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016.

7. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo è destinata, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

8. Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia è autorizzato il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015.

9. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «"Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico"» sono sostituite dalle seguenti: «"Fondo infra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico-finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.**

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

strutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798"».

10. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, con l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo, si procede a garantire l'importo di 50 milioni di euro a valere sulle risorse stanziato per il 2012 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

**10-bis.** Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente»;

*b)* all'articolo 40, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

*«5-bis.* I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

*5-ter.* Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o senza rilevanti disconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

*5-quater.* I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma *5-ter* affluiscono, al netto delle spese sostenute, per il 50 per cento all'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive nella gestione dei beni assegnati e per il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.**

**5-quinquies.** Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127»;

**c) all'articolo 48:**

1) al comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale»;

**d) all'articolo 51:**

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regime fiscale e degli oneri economici)»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soggetto al quale i beni sono stati restituiti.

**3-ter.** Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva»;

*e)* all'articolo 110, comma 2:

1) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare»;

2) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni»;

*f)* all'articolo 111:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal direttore dell'Agenzia ed è composto:

*a)* da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

*b)* da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze»;**

**2) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti»;**

**g) all'articolo 113:**

**1) al comma 2, dopo le parole: «apposita convenzione» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;**

**2) al comma 3, dopo le parole: «apposite convenzioni» la parola: «non» è sostituita dalla seguente: «anche»;**

**3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**«3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo»;**

**h) dopo l'articolo 113 è inserito il seguente:**

**«Art. 113-bis. - (Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia). - 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi del-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'articolo 113, comma 1.**

**2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.**

**3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.**

**4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.**

**5. Fino al 31 dicembre 2016, il direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

operatività dell'Agenzia».

*i)* all'articolo 117:

1) il comma 2 è abrogato;  
2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «del comma 1, lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 113-*bis*, commi 1, 2 e 3»;

*l)* all'articolo 118, comma 1:

1) le parole: «e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 e pari a 5,474 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per ulteriori 1,274 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

*10-ter.* All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis.* Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, succes-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

**10-quater.** Il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli enti pubblici economici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, può, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificato dal comma 10-bis del presente articolo. Restano fermi i diritti acquisiti dal personale che ha presentato domanda di inquadramento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**10-quinquies.** Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

**10-sexies.** Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni recate dai commi da *10-bis* a *10-quinquies* del presente articolo.

**10-septies.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive.

**10-octies.** La disposizione di cui al comma *10-septies* non si applica se, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero se è costituito da una quota indivisa già pignorata.

**10-novies.** Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma *10-octies* si applica, ai fini della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma *10-sexiesdecies*, terzo periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma *10-septiesdecies*.

**10-decies.** Fuori dei casi di cui al comma *10-octies*, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma *10-septies* anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.

**10-undecies.** I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma *10-septies* anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da *10-septies* a *10-noviesdecies*. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che:



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene;**

**b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).**

**10-duodecies.** Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 10-undecies devono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca.

**10-terdecies.** Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, del codice di procedura penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda proposta ai sensi del comma 10-duodecies è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, alla Banca d'Italia.

**10-quaterdecies.** Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 10-duodecies, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

**10-quinquiesdecies.** Il ricavato della liquidazione di cui al comma 10-*quaterdecies* è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti.

**10-sexiesdecies.** Terminate le operazioni di cui al comma 10-*quinquiesdecies*, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione separata di cui al comma 10-*quinquiesdecies*. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo.

**10-septiesdecies.** Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

**10-octiesdecies.** Per i beni di cui al comma 10-septies, confiscati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 10-duodecies decorre dal momento in cui la confisca diviene definitiva. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi 10-quaterdecies, 10-quinquiesdecies e 10-sexiesdecies, decorsi dodici mesi dalla scadenza del predetto termine.

**10-undecies.** L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dal momento in cui la confisca diviene definitiva, comunica ai creditori di cui al comma 10-undecies a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile e, in ogni caso, mediante apposito avviso inserito nel proprio sito *internet*:

*a)* che possono, a pena di decadenza, proporre domanda di ammissione del credito ai sensi dei commi 10-duodecies e 10-octiesdecies;

*b)* il termine di scadenza entro il quale devono essere presentate le domande di cui alla lettera *a*);

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

11. Per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.**

**10-vicies. In via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.**

**11. Al fine di ratificare l'accordo tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio della nuova Linea ferroviaria Torino-Lione sottoscritto il 30 gennaio 2012, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di **680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro per****

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ciascuno degli anni dal 2016 al 2029..

**11-bis.** il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e *standard* Te.T.Ra. per le Forze di polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale *standard* Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 50 milioni di euro per l'anno 2014.

**11-ter.** Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 11-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al comma 11*bis*, sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma.

11-*quater*. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma logistica nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda digitale italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità portuali possono acquisire una

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

12. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.**

**11-quinquies.** Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana piemontese» è assegnato alla regione Piemonte, per l'anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.

12. *Identico.*

**12-bis.** In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana nei confronti del Bureau of international expositions (BIE) per la realizzazione dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del proprio stato di previsione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**12-ter.** Al fine dello svolgimento delle attività di competenza della società Expo 2015 per la realizzazione delle opere di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**12-quater.** La società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008.

**12-quinquies.** È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, ammini-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché lo sportello telematico del diportista.

**12-sexies.** Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del Sistema di cui al comma 12-*quinquies* e del relativo trattamento dei dati.

**12-septies.** Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-*quinquies*, comprensive del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

**12-octies.** Nell'ambito del Sistema di cui al comma 12-*quinquies*, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 12-*septies* disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del Sistema di cui al comma 12-*quinquies*, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12-*novies*. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-*septies*, continua ad applicarsi la normativa vigente.

12-*decies*. Dall'attuazione dei commi da 12-*quinquies* a 12-*novies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

12-*undecies*. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'articolo 34 il comma 40 è abrogato.

12-*duodecies*. L'articolo 8, comma 9-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

13. Per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007.

14. Per l'attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

15. Il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**legge 17 dicembre 2012, n. 221 è abrogato.**

13. *Identico.*

**13-bis. Al fine del conseguimento di risparmi di spesa le somme residue relative alla quota regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, per un importo di 35 milioni di euro, già oggetto di concertazione tra le amministrazioni interessate, si rendono disponibili per le medesime finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241.**

14. *Identico.*

**14-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013.**

15. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2013.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**15-bis.** Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

**15-ter.** All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«**9-bis.** Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

**9-ter.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vince autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012, sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di dieci anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

**9-quater.** Alla copertura degli oneri derivanti a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al commi 9-bis e 9-ter si provvede utilizzando le anticipazioni di cui al comma 14. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni.

**9-quinquies.** Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

**9-sexies.** In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter.

**9-septies.** Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.

16. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 17 a 19 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

17. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

17. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nistro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 16 del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

18. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 16 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16.

19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

18. *Identico.*

19. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 del presente articolo, vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari, ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 19 del presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo dell'INPS. Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, entro i successivi trenta giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero in misura ridotta.

22. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 16 al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 20.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22. *Identico.*

**22-bis.** Per gli iscritti alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG) per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle predette Casse senza il diritto a pensione, si provvede, a domanda, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto. L'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corre-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sponsione di ratei arretrati di pensione. Si applicano gli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e successive modificazioni, e l'articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

**22-ter.** Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ivi compresa la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

**22-quater.** Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, nonché alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ivi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

compresa la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

**22-quinquies.** Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-ter e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto.

**22-sexies.** Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

**22-septies.** La facoltà di cui al comma 22-ter deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-ter.

**22-octies.** Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 22-ter si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006.

**22-novies.** Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

**22-decies.** Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

**22-undecies.** Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter, nonché per i soggetti di cui al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**22-duodecies.** I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter nonché i soggetti di cui al comma 22-bis, che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-ter e al comma 22-bis.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**22-terdecies.** Il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 32 milioni di euro per l'anno 2013, 43 milioni di euro per l'anno 2014, 51 milioni di euro per l'anno 2015, 67 milioni di euro per l'anno 2016, 88 milioni di euro per l'anno 2017, 94 milioni di euro per l'anno 2018, 106 milioni di euro per l'anno 2019, 121 milioni di euro per l'anno 2020, 140 milioni di euro per l'anno 2021 e 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

**22-quaterdecies.** All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 11, lettera *a)*, le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;

*b)* al comma 11, lettera *b)*, le parole: «nel medesimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;

*c)* al comma 21, le parole: «, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione»;

*d)* al comma 22, la parola: «15» è soppressa;

*e)* dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'ASpI si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto compatibili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola»;

*f)* il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto al-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;**

**g) al comma 39, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;**

**h) comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

**«c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223».**

**22-quinquedecies.** All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

**a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;**

**b) il comma 31 è sostituito dal seguente:**

**«31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale»;**

**c) al comma 32, lettera a), le parole: «rispetto a quanto garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali».**

**22-sexiesdecies.** All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

**«12-bis.** Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 2012, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione».

**22-octiesdecies.** La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**22-undecies.** In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela del reddito dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2013. Conseguentemente, si provvede nei seguenti termini:

a) il Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 118 milioni di euro per l'anno 2013;

b) è disposto il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per essere rassegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**22-vicies.** Entro il 30 aprile 2013, qualora dal monitoraggio dell'andamento degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**ammortizzatori sociali in deroga e delle relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni e dalle province autonome emerge l'insufficienza della provvista finanziaria a tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per individuare ulteriori interventi. Sentite le predette organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall'INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con il medesimo decreto sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.**

**22-vicies semel.** L'intervento cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2008, n. 102, è prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

23. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,» sono inserite le seguenti: «la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230,».

24. Al fine di consentire alla regione Campania l'accesso alle risorse residue spettanti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, abrogata dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.**

23. *Identico.*

**23-bis.** Per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo complessivo, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'importo di 118.000 euro, corrisposto, secondo le rispettive quote, ai successori secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l'anno 2013.

**23-ter.** Per l'anno 2013, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 1 milione di euro.

24. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

25. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

26. I proventi derivanti dalla prestazione di servizi e svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a seguito della soppressione della predetta Agenzia disposta dall'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. Le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

28. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è ridotta di 631.662.000 euro per l'anno 2013.

29. Per le finalità di cui all'articolo 3,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. Per assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. **È disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013.**

26. *Identico.*

27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 223 milioni di euro per l'anno 2013. **Per l'anno 2013** le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.

28. *Identico.*

29. Per le finalità di cui all'articolo 3,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, **nonché al fine di assumere a tempo determinato, per l'anno 2013, nel limite di spesa di 500.000 euro, i lavoratori che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato**, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013.

**29-bis.** Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-*quater*, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

**29-ter.** Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 29-*bis* si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

**29-*quater*.** Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-*bis*, il fondo di cui all'articolo 43, comma 3,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

30. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 315 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

31. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.

32. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 200

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014.**

**29-quinquies.** All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

**a) al comma 2, le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» sono sostituite dalla seguente: «e»;**

**b) al comma 3, le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi» sono sostituite dalle seguenti: «al CRA».**

30. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di **16** milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

31. *Identico.*

32. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di **275**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

milioni di euro per l'anno 2013.

33. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

milioni di euro per l'anno 2013.

33. *Identico.*

**33-bis.** Per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro.

**33-ter.** È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di 52,5 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali ai sensi dell'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifi-nanziata, per l'anno 2013, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 33 dell'articolo 33 della legge n.183 del 2011. Per l'anno 2013, è concesso un contributo di euro 5 milioni a favore della Fondazione Gerolamo Gaslini, ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l'infanzia.

**33-quater.** Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

**33-quinquies.** La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 22,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017.

**33-sexies.** È concesso un contributo di



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica a decorrere dal 2013.**

**33-septies.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

**33-octies.** L'autorizzazione di spesa di cui al comma 35 è ulteriormente incrementata delle disponibilità residue per l'anno 2012 relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Una quota delle disponibilità di cui al primo periodo, nella misura di 8 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2012 e successiva nomina della struttura commissariale, giusta ordinanza n. 0005 del capo del Dipartimento della protezione civile del 10 giugno 2012. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

**33-novies.** L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, come

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

determinata dalla tabella C della presente legge, è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.

**33-decies.** All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «Fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015» ed è aggiunta, in fine, la parola: «annui».

**33-undecies.** Le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

**33-duodecies.** È concesso un contributo di 500.000 euro per l'anno 2013, a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

**33-terdecies.** È istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nei limiti e con le modalità previste nei commi 33-quaterdecies e 33-quinquiesdecies.

**33-quaterdecies.** Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, sono definiti i criteri per l'attribuzione dei benefici nei limiti di cui al comma 33-quinquiesdecies.

**33-quinquiesdecies.** I benefici di cui ai commi precedenti sono concessi nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere relativo all'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

34. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila.

35. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2013 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1998, n. 315.**

**33-sexiesdecies.** Per ciascuno degli anni **2013, 2014 e 2015 è concesso un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).**

34. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, nonché per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2013, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro per il comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro per gli altri comuni e di 5 milioni di euro per la provincia dell'Aquila. **Il CIPE previa verifica di eventuali situazioni pendenti ed obblighi giuridici in corso nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revoca il finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n. 76/2001 del 3 maggio 2001, assegnato alla Tramvia su gomma nel comune di l'Aquila, e destina le predette residue disponibilità allo stesso comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.**

35. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementata di **47** milioni di euro nell'anno 2013, **di 8 milioni di euro nel 2014 e di 50 milioni di euro nel 2015** per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatesi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.

36. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementata, in termini di sola cassa, per l'importo di 277 milioni di euro per l'anno 2013.

37. Le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 3.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

38. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2013.

39. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatesi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatesi nel marzo 2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata **e dagli eventi alluvionali verificatesi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011 ed in Toscana e in Umbria nel novembre 2012**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.

36. *Identico.*

37. *Identico.*

38. *Identico.*

39. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

40. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

41. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

40. *Identico.*

**40-bis.** Al fine di consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito della celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, di cui alla legge 12 novembre 2012, n. 206, per l'anno 2013 è concesso un contributo straordinario alla Fondazione Arena di Verona, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, come rideterminata dalla Tabella C della presente legge, è ridotta di 2,3 milioni di euro per l'anno 2013.

**40-ter.** L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla Tabella C della presente legge, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2013. Per gli interventi e gli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013.

**40-quater.** Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia del bene denominato «Castello di Udine».

41. *Identico:*

a) al comma 36, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A partire dall'anno 2013, il Documento di economia e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e **contributiva, nonché della differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata**. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e **contributiva**. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e **contributiva**, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e **contributivo** attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

42. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

43. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali **ed effettivamente incassate** derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, nonché della differenza tra la spesa per interessi sul debito pubblico prevista e quella effettivamente erogata. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonché di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, **dalle province** e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalità di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza»;

b) *identico*:

«36.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti».

42. *Identico*.

43. *Identico*:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

«Art. 16-bis. – (*Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale*). – 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;

b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;

c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

«Art. 16-bis. – (*Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale*). – 1. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, la quota di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è incrementata in misura tale da garantire l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante per l'anno 2011 dalla quota dell'accisa sulla benzina di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, abrogato ai sensi del comma 3 del presente articolo, da destinare al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La misura dell'incremento è stabilita entro il 31 marzo 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.**

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Con-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

2. *Identico.*

3. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

siglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;

c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;

d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;

e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.

5. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il medesimo decreto di cui al comma 4, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 5, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 5 da parte delle regioni a statuto ordinario.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

partite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 4, lettera *e*), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

9. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

partite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera *e*), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.

7. *Identico.*

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è svolto dall'Osservatorio di cui al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

comma 8 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

10. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari *ad acta*;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari *ad acta*».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari *ad acta*;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale;

c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari *ad acta*».

**43-bis.** Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea.

**43-ter.** Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, sono apportate le seguenti modifiche:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*a)* all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzare per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni»;

*b)* all'articolo 57, al comma 3, lettera *c)*, sono soppresse le parole: «o presso un dipartimento provinciale del Tesoro» e, al comma 5, sono soppresse le parole: «o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero»;

*43-quater.* In conseguenza di quanto previsto dal comma *43-ter*, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle direzioni provinciali del tesoro previsti dal titolo I delle istruzioni generali sul servizio del debito pubblico approvate con decreto del Ministero del tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle ragionerie territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

*43-quinquies.* Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 4, comma *3-ter*, terzo periodo, dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «, anche gradualmente, nella misura di un terzo per ciascun anno, entro il 31 dicembre 2015,»;

*b)* all'articolo 19, comma 1, alla lettera *l)*, le parole: «e statistici» sono soppresse ed

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

è aggiunta la seguente lettera:

«*l-bis*) i servizi in materia statistica».

**43-sexies.** Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR, il Ministero dell'interno si avvale della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**43-septies.** A decorrere dal 1° ottobre 2013, nella colonna 4 della tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, la parola: «4», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5».

**43-octies.** All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis.* Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni, riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato».

**43-novies.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli organi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua pari a un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**43-decies.** Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

**43-undecies.** Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle regioni Campania,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A.**

**43-duodecies.** La corresponsione delle risorse di cui al comma 43-undecies quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A. Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

**43-terdecies.** Agli oneri derivanti dal comma 43-undecies, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

**43-quatdecies.** Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2015». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2013», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2015». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**43-quinquiesdecies.** Per fare fronte agli impegni derivanti dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea del 2014 nonché al funzionamento dell'apposita «Delegazione per la Presidenza italiana dell'UE», è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2013.

**43-sexiesdecies.** La delegazione di cui al comma 43-quinquiesdecies è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**43-septiesdecies.** Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con appo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

**43-duodevicies.** Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione Italiana Onlus - per la ricerca sulle malattie del pancreas è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

**43-undevicies.** A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma **43-vicies semel**.

**43-vicies.** All'individuazione dei progetti di cui al comma **43-vicies semel**, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

**43-vicies semel.** Il decreto di cui al com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma 43-*vicies* provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 43-*undevicies*, al finanziamento in favore dei comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti montani;

h) servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;

i) servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;

l) diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;

m) servizi di telecomunicazioni;

n) progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;

o) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**zionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;**

***p)* sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali;**

***q)* incentivi finalizzati alle attività ed ai progetti delle seguenti istituzioni:**

**1) Club alpino italiano (CAI);**

**2) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);**

**3) Collegio nazionale delle guide alpine italiane;**

**4) Collegio nazionale dei maestri di sci.**

**43-*vicies bis.* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**43-*vicies ter.* Al fine di intervenire per la ricostruzione di Villa Taranto a seguito degli eventi atmosferici eccezionali avvenuti nel mese di agosto 2012, sono destinati 2 milioni di euro all'Ente giardini botanici Villa Taranto per l'anno 2013.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrata nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2011;**

**b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;**

**c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale dell'anno 2011 resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;**

**d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.**

**2. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 1, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere al finanziamento di cui al comma 3, entro le date stabilite ai sensi del comma 9.**

**3. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 2 i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano:

a) ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di finanza, nonché ai soggetti finanziatori una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta la ricorrenza di almeno due delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 2;

*b)* ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 2.

5. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 1 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate è approvato il modello indicato al comma 4, lettera *b)*, numero 1), idoneo ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere di-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 5.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 7, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 è subordinata alla previa verifica della loro compatibilità da parte dei competenti organi dell'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* è data notizia della positiva verifica e sono stabilite le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 3 e sono effettuati i pagamenti di cui al comma 2.

10. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti».

11. All'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**n. 122, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012»;**

**b) dopo le parole: «Ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,» sono inserite le seguenti: «da trasferire ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione.».**

**12. Al comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al presidente della regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la ricostruzione».**

**12-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate linee guida dirette ad assistere gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 ai fini dell'accesso al credito nell'ambito delle risorse disponibili presso la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB).**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**12-ter.** Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che, per i titolari di reddito d'impresa, per i contribuenti IR-PEF e per i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

**12-quater.** Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, le agevolazioni di cui all'articolo 11, commi da 7 a 7-*quater*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiata e/o distrutta dagli eventi sismici e classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**12-quinquies.** La disposizione di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpreta nel senso che le ritenute ivi previste includono altresì i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria, sia per la quota a carico dell'impresa sia per quella a carico del lavoratore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-ter.**

*(Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea)*

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 2 a 12 del presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea»;

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le di-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»;

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma»;

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36»;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'operazione;**

**h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, numero 2);**

**i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;**

**l) aliquota, ammontate dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;**

**m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;**

**n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.**

**3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) e l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

**4.** La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

*a)* per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;

*b)* per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

*c)* per le prestazioni di servizi rese a

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;**

**d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.**

**5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.**

**6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:**

**a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";**

**b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";**

**c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al numero 6), con l'annotazione "operazione esente";**

**d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**margine - oggetti di antiquariato o da collezione";**

**e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio";**

**2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:**

**«6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottolencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:**

**a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, numeri da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";**

**b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".**

**6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione";**

**e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:**

**«Art 21-bis. - (Fattura semplificata). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- b) operazioni di cui all'articolo 21,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**comma 6-bis, lettera a).**

**3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a 400 euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2»;**

**f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:**

**«I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno sfruttamento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico»;**

**g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole: «l'indicazione della norma di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma».**

**3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;**

**b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:**

**«Art. 39. - (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *a*), e comma 2, lettere *b*) e *c*), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese»;

*c*) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola: «oggetto» sono inserite le seguenti: «di perizie o»;

*d*) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «escluso il comma 4,» sono soppresse;

2) il comma 3 è abrogato;

*e*) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «unitamente alla relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'e-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale»;

3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «o committente» sono soppresse;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *b*) e *c*), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria»;

*f*) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera *b*), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto»;



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «non imponibili o esenti» sono so-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stituite dalle seguenti: «non imponibili, esenti o non soggette ad IVA».

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma».

6. All'articolo 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole: «soggetti a vigilanza doganale» sono inserite le seguenti: «e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)»;

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)»;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*c)* all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole: «di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere *a)*, *c)* e *d)*» e le parole: «consegna o spedizione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «effettuazione delle operazioni»;

*d)* all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «ed, eventualmente, la relativa norma»;

*e)* all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-*quater* e quello delle operazioni esenti ivi indicate» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata»;

*f)* all'articolo 25, terzo comma, le parole: «operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*,» e le parole: «e la relativa norma» sono sostituite dalle seguenti: «e, eventualmente, la relativa norma»;

*g)* all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole: «nell'ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto comma»;

*h)* all'articolo 74-*ter*, comma 8, le parole: «dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo».

8. All'articolo 1, secondo comma, lettera

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*a*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole: «dell'art. 21, n. 1)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 2, lettere *c*) e *d*)».

9. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole: «dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera *a*)».

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), le parole: «di cui all'articolo 21, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera *a*)»;

*b*) all'articolo 3, comma 3, le parole: «nell'articolo 21, quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera *a*)».

11. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «all'articolo 21, comma 2, lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 2, lettera *c*)».

12. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

13. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 66, comma 1, le parole: «e alle imprenditrici agricole a titolo principale» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprenditrici agricole a titolo princi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

pale, nonché alle peschiatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle peschiatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250»;

2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previsti ai commi 1 e 1-bis».

14. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, trovano applicazione anche nei confronti delle peschiatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

15. Al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**seguenti modificazioni:**

*a)* all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti»;

*b)* all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma».

16. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa e di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo»;

*b)* al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque con un termine di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;**

**c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:**

**«4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva».**

**17. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili»;**

**b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:**

**«m-bis) mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;**

**m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;**

**m-quater) ai fini della protezione dei donatori viventi nonché e della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;**

**c) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:**

**«Art. 6-bis. - (Qualità e sicurezza degli**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*organi*). – **1.** Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. È vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo. È altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

**2.** Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

**3.** Il Ministro della salute, con decreto di natura non regolamentare da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Centro nazionale trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, determina i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

**4.** Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

- a) la verifica dell'identità del donatore;
- b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle nor-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

me vigenti;

c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;

d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;

e) la garanzia della tracciabilità, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;

g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi»;

d) all'articolo 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064 a euro 20.658»;

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

**«Art. 22-bis. - (Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.**

**2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.**

**3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati, è punito con la sanzione**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000».

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo, nomina, nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) deve:

a) mantenere e porre a disposizione, su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;

b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un'apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio-beneficio per ogni medicinale;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*c)* monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.

21. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:

*a)* agli studi sulla sicurezza dopo l'AIC;

*b)* al rispetto degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;

*c)* ai rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;

*d)* agli ulteriori obblighi del titolare dell'AIC;

*e)* ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;

*f)* alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;

*g)* al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e ai compiti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*h)* alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;

*i)* alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;

*l)* al sistema delle comunicazioni;

*m)* alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;

*n)* ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);

*o)* agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;

*p)* alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

22. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

23. Il titolare dell'AIC che omette di informare l'*European Medicines Agency* (EMA) e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000.

24. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 19, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000.

25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 21.

26. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lettera *i*) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame»;

*b*) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Vaccinazione*). - 1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

*a*) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e le province autonome;

*b*) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

*a*) una zona di protezione che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

*b*) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione»;

*c*) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: «vaccinazione» sono inserite le seguenti: «con vaccini vivi attenuati»;

*d*) all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), le parole: «se non preventivamente concordate con la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «che impieghi vaccini vivi attenuati».

27. Dall'attuazione delle disposizioni di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cui al comma 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle disposizioni di cui al comma 26 ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

28. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

29. Le imprese di cui al comma 28 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

30. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi 28 e 29 entro il termine di trenta giorni, l'idoneità dell'agevolazione a falsate o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

31. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 28, 29 e 30, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**n. 287, sia emersa o sia presunta l' idoneità dell' agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l' INPS notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l' avviso di addebito di cui all' articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l' intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 28, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell' agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.**

**32. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 28 emessi dall' INPS, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall' INPS e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 31.**

**33. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 28 si estinguono di diritto. L' estinzione è dichiarata con decreto, anche d' ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.**

**34. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all' articolo 23-*sexies*:**

**1) al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2013»;**

**2) dopo il comma 1, è inserito il**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seguinte:

**«1-bis. Il Ministero, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4, sottoscrive, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria»;**

**b) all'articolo 23-septies:**

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-novies, comma 1»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-decies»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

**«2-bis. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari da parte del Ministero è altresì subordinata all'assunzione da parte dell'Emittente delle deliberazioni in ordine all'aumento di capitale a servizio dell'eventuale conversione in azioni ordinarie dei Nuovi Strumenti Finanziari prevista dall'articolo 23-decies, comma 1, nonché al servizio dell'assegnazione di azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'articolo 23-decies, comma 4. La deliberazione si considera assunta anche mediante conferimento per cinque anni agli amministratori della facoltà prevista dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile»;**

**c) all'articolo 23-octies:**

1) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione eu-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ropea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari»;

2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto»;

*d)* all'articolo 23-*novies*:

1) al comma 1, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

2) al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza;»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

*e)* all'articolo 23-*decies*:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è ef-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile tenendo conto del valore di mercato delle azioni ordinarie, in conformità ai criteri previsti in relazione alla determinazione del rapporto di conversione dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato. A tal fine, la determinazione del prezzo di emissione è effettuata in deroga all'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, tenendo conto del valore di mercato delle azioni, in conformità ai criteri previsti in relazione al pagamento degli interessi dal decreto di cui all'articolo 23-*duodecies*, comma 1. Non è richiesto il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni previsto dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in relazione agli esercizi finanziari 2012 e 2013, gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possono essere corrisposti anche mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione»;

*f)* all'articolo 23-undecies:

1) al comma 2, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni» e le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento».

35. In considerazione della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Roma di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2011, e successive modificazioni, al fine di non determinare soluzioni di continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è nominato un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti in via ordinaria.

36. Il commissario, per l'attuazione dei necessari interventi, è autorizzato a procedere con i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 2011, n. 3963, pubblicata nella *Gazzetta*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, salvo diversa previsione ai sensi del presente comma e di quelli successivi. Con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 35 sono determinati i compiti e la durata della nomina, per un periodo di sei mesi, salvo proroga o revoca.

37. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 36, il commissario provvede all'espletamento dei seguenti compiti in ambito regionale:

a) autorizzazione alla realizzazione e gestione delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti urbani nonché di impianti per il trattamento di rifiuto urbano indifferenziato e differenziato, nel rispetto della normativa tecnica di settore dell'Unione europea;

b) supporto alla regione Lazio nelle iniziative necessarie al rientro nella gestione ordinaria;

c) adozione, a fronte dell'accertata inerzia dei soggetti preposti alla gestione, manutenzione, od implementazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni di Roma capitale, Fiumicino, Ciampino e nello Stato della Città del Vaticano, previa diffida ad adempiere entro termini perentori non inferiori a trenta giorni, dei necessari provvedimenti di natura sostitutiva in danno dei soggetti inadempienti.

38. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 36 e 37 sono posti a carico degli enti e dei soggetti inadempienti secondo modalità da stabilire con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 35.

39. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

base delle norme del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge.

40. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;».

41. Al fine di salvaguardare la quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi e garantire così il rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'Unione europea ed evitare le relative sanzioni, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 7-*quater*, i titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-*ter*, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché di quello di cui al punto 6 della medesima tabella. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente è applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile determinato, come indicato al comma 7-*quater*, al fine di ga-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, è applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

**7-ter.** Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013 e sulla base di criteri definiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma *7-quater*, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa di cui alla tabella 3, allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale determinazione, come indicato al comma *7-quater*, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla medesima tabella 3.

**7-quater.** Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma *7-bis* e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma *7-ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai commi 7-bis e 7-ter».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-quater.**

**(Redistribuzione della manovra  
fra enti territoriali)**

**1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:**

**«2. Al fine di distribuire il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli enti del singolo livello di governo, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e le regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:**

**a) a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni *standard*;**

**b) rispetto del patto di stabilità interno;**

**c) a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

- d) autonomia finanziaria;**
- e) equilibrio di parte corrente;**
- f) a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;**
- g) a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;**
- h) a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;**
- i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;**
- l) a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.**

Al fine di tener conto della realtà socio-economica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali e il numero di occupati. Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma».

2. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i primi quattro periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero. Le regioni che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per l'importo di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 5 è abrogato.**

**4. Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:**

**«6. Le province ed i comuni che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come ridefinite con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:**

**a) per le province, al 16,9 per cento per l'anno 2012 e al 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;**

**b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al 16 per cento per l'anno 2012 e al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;**

**c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, al 13 per cento per l'anno 2013 e al 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-quinquies.**

**(Patto di stabilità interno)**

**1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) dopo le parole: «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;**

**b) alla lettera a), le parole: «19,7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18,8 per cento»;**

**c) alla lettera b), le parole: «15, 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,8 per cento»;**

**d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

**«c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari al 12 per cento per l'anno 2013 e al 14,8 per cento dal 2014 al 2016».**

**2. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:**

**a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;**

**b) al quarto periodo, le parole: «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2013»;**

**c) all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142».**

**3. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è aggiunto, in**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fine, il seguente periodo: «Nell'anno 2013 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo».

4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.

5. Il comma 24 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

6. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;

b) al comma 5, le parole: «5 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «10 settembre».

7. All'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «in caso di mancato rispetto del patto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno».

8. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono migliorati di 20 milioni di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-sexies.**

**(Sanzioni per il mancato rispetto  
del patto di stabilità interno)**

**1. Il comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:**

**«26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:**

**a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;**

**b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;**

**c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;**

**d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;**

**e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010».**

**2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 27 è abrogato.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-septies.**

*(Limite alle spese correnti degli enti locali)*

**1. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.**

**2. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.**

**3. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.**

**4. Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2».**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-octies.**

*(Certificazione del patto di stabilità interno degli enti locali)*

1. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera *d*), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario *ad acta*, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta* le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono sospese e, a tal fine, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero».

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno».**

**3. In via straordinaria, per l'anno 2013, per gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di società partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-novies.**

***(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)***

**1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.**

**2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario, non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di 20.040 milioni. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2013 al 2016, è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno e può assorbire quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013, ripartendo l'obiettivo complessivo in pro-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

porzione all'incidenza della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione, calcolata sulla base dei dati, relativi al 2011, trasmessi ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, ove necessario, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni attraverso il monitoraggio del patto di stabilità interno del 2011.

3. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del comma 2.

4. Il complesso delle spese finali di competenza eurocompatibile di cui al comma 2 è determinato dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti;

5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere f) e n) sono abrogate;

b) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il limite di 1.600 milioni»;

c) dopo la lettera n-ter) è aggiunta la seguente:

«n-quater) per l'anno 2013 delle spese effettuate a valere sulle somme attribuite

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle regioni ai sensi del comma 27 dell'articolo 2 della legge di stabilità 2013».

Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal presente comma, si applicano al complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3.

6. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste ai sensi del comma 5.

7. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, l'obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011:

a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

*d)* degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna autonomia speciale di cui al presente comma non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di competenza eurocompatibile determinato per il corrispondente esercizio ai sensi del presente comma. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011:

*a)* degli importi indicati per il 2013 nella tabella di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183,

*b)* del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

*c)* degli importi indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015 e 2016, emanato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

*d)* degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.

A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

9. In caso di mancato accordo di cui ai commi 7 e 8 entro il 31 luglio, gli obiettivi della Regione siciliana e delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi previsti dal comma 7. Gli obiettivi della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi previsti dal comma 8.

10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 7 e 8, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante terri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

torio nazionale.

11. L'attuazione dei commi 7, 8 e 10 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.

12. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 7, 8 e 10, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria. Tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno, le informazioni riguardanti le modalità di determinazione dei propri obiettivi e, trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 13. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la regione o la provincia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

*a)* è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità interno, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la Tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della Tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi. Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi;

*b)* non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*c)* non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

*d)* non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

*e)* è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo:

*a)* non impegnano spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

*b)* non ricorrono all'indebitamento per gli investimenti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) non procedono ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione, le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.**

**17. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 15. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.**

**18. I contratti di servizio e gli altri atti**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

20. Nell'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, le parole: «2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2009 al 2015» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 2012 i dati relativi alle entrate sono trasmessi distinguendo la gestione sanitaria e non sanitaria».

21. Nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio di ciascun anno» e, al terzo periodo, le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio di ciascun anno».

22. Nell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio di ciascun anno» e, al terzo periodo, le parole: «15 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio di ciascun anno».

23. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 6, 7, 8, 9, e 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

24. Al comma 21 dell'articolo 32 della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «18, 19 e 20» sono sostituite dalle seguenti: «18 e 19».

25. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Dal 2013, per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di competenza eurocompatibile o competenza finanziaria»;

*b*) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Dal 2013 la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del 2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-decies.**

**(Proroga di termini di disposizioni legislative)**

**1. È fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.**

**2. Il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 giugno 2012, n. 181, può essere prorogato fino al 30 giugno 2013. Il termine per la conclusione dei lavori di ciascuna commissione è stabilito con decreto direttoriale, nel rispetto del termine di cui al primo periodo, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale.**

**3. I termini di durata degli organi di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, possono essere prorogati al 30 giugno 2013.**

**4. Sono prorogati al 30 giugno 2013:**

**a) il termine di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;**

**b) il regime di cui alle disposizioni dell'articolo 7, commi da 4 a 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.**

**5. Il termine di cui all'articolo 29-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2013. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6,**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non spettano compensi, emolumenti e rimborsi spese comunque denominati.

6. Limitatamente alle professioni turistiche, il termine per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è prorogato al 30 giugno 2013.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 1 a 6.

8. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2013». I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2012 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2013, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

9. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2013» sono sostituite dalle



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

seguenti: «a partire dal 2014».

10. È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

11. All'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «dall'indizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione».

12. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nel mese di ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di ottobre»;

b) al terzo periodo, le parole: «di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti: «indicato nel decreto, e comunque non oltre il 30 novembre».

13. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nonché le previsioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dai

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato secondo quanto previsto dal citato articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.**

**14. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:**

**«3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:**

**a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;**

**b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**3-ter.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma *3-bis* del presente articolo e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni del comma *3-bis* costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche».

**15.** Nelle norme del completamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria, il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è prorogato al 30 aprile 2013.

**16.** Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 15.

**17.** All'articolo 1, comma 2, del decreto-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:**

*a)* le parole: «nell'anno 2009 e nell'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009, 2010 e 2011»;

*b)* le parole: «commi 9-bis, 13, e 14» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9-bis, 13, 13-bis e 14».

**18.** È prorogata, per l'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al comma 16 del citato articolo 19 è prorogato per l'anno 2013 nella misura del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**19.** Il termine di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato al 28 febbraio 2013.

**20.** All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2013» e le parole: «, di concerto con il Ministro della salute,» sono soppresse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque esercizi».

22. È differita al 1° gennaio 2014 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa di 2 milioni di euro.

23. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è prorogato al 30 giugno 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 10.078.154 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

24. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2214, comma 1, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013»;

b) all'articolo 2223, comma 1, al primo periodo, le parole: «dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2014» e, al secondo periodo, le parole: «al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 2013».

25. È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

26. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

27. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato.

28. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

29. All'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi».

30. Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immo-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**biliare e della identità sociale e culturale cittadina, è autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.**

**31. In sede di prima applicazione, all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il termine di cui al secondo periodo del citato comma 32 è prorogato al 31 marzo 2013 ed il termine di cui al quinto periodo è prorogato al 30 giugno 2013.**

**32. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo 1, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 31 marzo 2013, ovvero per gli impianti della medesima fattispecie sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al 30 giugno 2013. Per tali ultimi impianti, qualora l'autorizzazione sia rilasciata successivamente al 31 marzo 2013, al fine di consentire l'allaccio alla rete dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 ottobre 2013.**

**33. All'articolo 17-*decies*, comma 2, del**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17-*undecies*, comma 4, e fino al 31 dicembre 2015.

34. Per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, il termine di decorrenza della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogato all'anno 2014.

35. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.

36. I termini di cui all'articolo 43, commi 7, 10, 11 e 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differiti al 31 marzo 2013.

37. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, è prorogato al 31 marzo 2013.

38. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».**

**39. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-undecies.**

*(Disposizioni in materia di imposta municipale propria e di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)*

**1. Al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:**

*a)* è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

*b)* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque adottato entro i quindici giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al Fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;**

**c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 2;**

**d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:**

**1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);**

**2) della definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*;**

**3) della dimensione demografica e territoriale;**

**4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;**

**5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;**

**6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;**

**7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*e)* sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

*f)* è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

*g)* i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

*h)* sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*i)* gli importi relativi alle lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)* possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuare ai sensi del comma 3 del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**L'articolo 5 dell'accordo del 1° marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.**

**2. Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.**

**3. Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e, per ciascun comune della Regione siciliana e della regione Sardegna, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati nel sito *internet* del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012.**

**4. La verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, di cui al comma *6-bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni e raccolti dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Mini-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al Fondo di solidarietà comunale.

6. L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'IFEL.

7. Per gli anni 2013 e 2014, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nella misura dello 0,6 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi del presente articolo.

8. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «svolto mediante l'attribuzione» a: «legge 14 settembre 2011, n. 148,» sono sostituite dalle seguenti: «svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, la superficie delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile»;**

**c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:**

**«9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212»;**

**d) il comma 12 è abrogato;**

**e) al comma 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente»;**

**f) il comma 35 è sostituito dal seguente:**

**«35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 o di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 o alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**base alla misura *standard*, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al pagamento del tributo o della tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno».**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 2-duodecies.**

***(Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane)***

**1. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(*Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle*)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

*c-ter*) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo»;

b) dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

«7-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonché

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Disposizioni in materia di entrate, fondi speciali e tabelle*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

7-*quater*. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-*ter*, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita.

7-*quinqües*. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalità definite con il decreto di cui al comma 7-*ter*, dietro pagamento di una somma *una tantum* di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni»;

c) al comma 9, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-*bis*) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;

f-*ter*) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera *b*), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**1-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2013, presso la Tesoreria statale sono istituite una o più contabilità speciali intestate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la gestione dei giochi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le entrate che affluiscono sulle predette contabilità speciali, la destinazione delle risorse, nonché le modalità di funzionamento.

**1-ter.** Ferma la data del 1° dicembre 2012 ai fini delle incorporazioni di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il bilancio di chiusura dell'Agenzia del territorio, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo, è deliberato entro novanta giorni dalla predetta data dagli organi di tale Agenzia in carica anteriormente alla medesima data, nonché trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini contabili il termine per la chiusura del bilancio di esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito al 31 dicembre 2012 e, relativamente a tale bilancio per l'anno 2012, resta in vigore quanto previsto dagli articoli 35, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la stessa Amministrazione autonoma fino a tale data restano vigenti le norme in materia di controllo della Corte dei conti e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**quelle di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.**

**1-quater.** A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è abrogato l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. La lettera e) del comma 285 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogata e le risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui al comma 1-ter entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**1-quinquies.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

2. *Identico.*

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l'anno 2013 e di 400 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività.

4. Le misure di cui al comma 3 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il relativo onere non può essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e, a tal fine, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 3 è fissato al 15 gennaio 2014.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di *handicap*» sono sostituite dalle seguenti: «950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di *handicap*».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

presente comma. Se il decreto di cui al terzo periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma a politiche per l'incremento della produttività, **nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 2), le parole: «4.600 euro» e «10.600 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «7.500 euro» e «13.500 euro»;

2) al numero 3), le parole: «9.200 euro» e «15.200 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «15.000 euro» e «21.000 euro»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;

c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;

d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;

*d-bis*) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625».

7. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 6 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

corso al 31 dicembre 2013. Entro tale data, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome.

8. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «processo penale» sono inserite le seguenti: «, con la sola esclusione dei certificati penali,».

9. A decorrere dal 1° gennaio 2013 restano confermate le aliquote di accisa stabilite con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II, il numero 41-*bis*) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*duodevicies*) è aggiunto il seguente:

«127-*undevicies*) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».

11. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

**13. L'agevolazione di cui all'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non opera qualora gli emolumenti ivi indicati siano percepiti, a titolo di reversibilità, da soggetti titolari di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.**

14. La compravendita di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato è soggetta ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione. L'imposta è dovuta anche se la compravendita avviene al di fuori del territorio dello Stato, sempre che una delle controparti sia residente nel territorio dello stesso. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**14. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle su titoli di Stato di Paesi appartenenti all'Unione europea e aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui una delle controparti sia residente in Italia, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta di bollo con l'aliquota dello 0,05 per cento sul valore nominale di riferimento del contratto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.**

**15. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 del presente articolo, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d), del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 14 del presente articolo o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al medesimo comma 14, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*, sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 1 allegata alla presente legge. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del re-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

16. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 è dovuta in parti uguali dalle controparti delle operazioni di cui ai commi 14 e 15 ad eccezione dei soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Per le compravendite di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14 nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette opera-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

golamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 14. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a un quinto, potrà essere determinata, con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto), con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17, tenendo conto del valore medio del contratto *standard* (lotto) nel trimestre precedente.

**15-bis.** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14) e 15), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. L'imposta di cui al comma 14 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui al comma 15 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 14, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 15, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente. Sono esentate dall'imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Il mancato pagamento determina la nullità delle operazioni indicate ai commi 14 e 15.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi 14 e 15. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 14 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 15. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui ai commi 14 e 15 non si applica:**

*a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

marzo 2012;

*b)* ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 14 e 15 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004;

*c)* agli enti di previdenza obbligatoria, nonché alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

*d)* alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo, del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 17;

*e)* alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

**16-bis.** Le operazioni concluse sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 14 e 15. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti fi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 17. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

**16-ter.** L'imposta di cui al comma 16-*bis* è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 16.

**16-quater.** L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-*bis* si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 14 e per le operazioni di cui al comma 16-*bis* relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° luglio 2013 per le operazioni di cui al comma 15 e per quelle di cui al comma 16-*bis* su strumenti finanziari derivati. Per il 2013 l'imposta di cui al comma 14, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo del medesimo comma è fissata in misura pari allo 0,12 per cento. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 14, sulle operazioni di cui al comma 15 e sugli ordini di cui al comma 16-*bis* effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 17 è versata non prima del giorno sedici del sesto mese successivo a detta data.

**16-quinquies.** Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del-



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16.

18. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento». Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

19. Al comma 14 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**l'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.**

**16-sexies. L'imposta di cui ai commi 14, 15 e 16-bis non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

**17. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui ai commi da 14 a 16-quinquies.**

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2017».

20. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».

21. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014» sono sostituite dalle seguenti: «in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012».

22. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al primo periodo, le parole: «I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine di versamento di cui al comma 1 si applica» e, al secondo periodo, le parole: «su ciascuna rata» sono soppresse.

23. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012, allo 0,45 per cento».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**23-bis.** All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se nel 2013 l'ammontare del credito d'imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell'imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, l'imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali in ciascuno degli anni successivi fino al 2024 ed è pari all'1,25 per cento a partire dal 2025».

**23-ter.** A decorrere dall'anno 2013, per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati entro il 31 dicembre 1995 da soggetti esercenti attività commerciali, si applicano le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47. I redditi costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica di ciascuna polizza alla data del 31 dicembre 2012 e i premi versati si considerano corrisposti a tale data. La ritenuta è applicata a titolo di imposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, ed è versata, nella misura del 60 per cento, entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall'impresa di assicurazione mediante la riduzione della predetta riserva.

**23-quater.** Nel sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

24. Sono compresi tra i crediti d'imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche nonché tra gli attivi delle gestioni separate delle imprese di assicurazione anche i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di euro 1.200» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, a decorrere dall'anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica».

*23-quinquies.* All'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, deve definire specifiche e *standard* tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni».

24. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

25. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento. L'incremento si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

26. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni transitorie per l'applicazione del comma 26.

28. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. *Identico.*

26. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre **2014**. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre **2014**, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma.

27. *Identico.*

28. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

29. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale. L'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti le aliquote ridotte di cui al primo periodo non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

30. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 5 per cento. Limitatamente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di **198** milioni di euro per l'anno 2014, di **252** milioni di euro per l'anno 2015 e di **242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016**.

29. *Identico.*

30. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'anno 2013 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 10 per cento.

31. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

b) al comma 15-*bis*:

1) le parole: «Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati,» sono soppresse;

2) i periodi secondo e sesto sono soppressi;

c) dopo il comma 15-*bis* è inserito il seguente:

«15-*ter*. Per gli immobili di cui al comma 15-*bis* e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

d) al comma 17, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

e) al comma 18, le parole: «dal 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012»;

f) al comma 20, al primo periodo, le parole: «il 2011 e» e, al secondo periodo, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parole: «detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni» sono soppresse;

g) al comma 22, dopo le parole: «persone fisiche» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo»;

h) al comma 23, le parole: «, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno di riferimento» sono soppresse.

32. I versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero effettuati per l'anno 2011 in conformità al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012, ai sensi, rispettivamente, dei commi 17 e 22 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificati dal comma 31 del presente articolo.

33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, numero 4), il primo periodo è sostituito dal seguente: «le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di ge-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

32. *Identico.*

33. *Identico.*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stione individuale di portafogli»;

b) all'articolo 36, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma».

34. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

35. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «a euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.500»;

2) al comma 4, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500»;

3) al comma 4-*bis*, le parole: «di euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.500»;

b) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500».

36. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

34. *Identico.*

35. *Identico.*

36. *Identico.*

**36-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**1) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1°**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

37. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta la seguente:

«*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 78, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-novies*)».

38. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di paga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**gennaio 2013»;**

**2) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;**

**3) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»**

37. *Identico.*

38. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società»;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. La notificazione della cartella di pagamento prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e ogni altra attività contemplata dal titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni, sono effettuate dall'AGEA, che a tal fine si avvale del Corpo della guardia di finanza. Il personale di quest'ultimo esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione.

10-ter. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 2 sono proseguite, sempre avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che resta surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantengono validità e grado».

39. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «, 2012 e 2013»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

39. *Identico.*

**39-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i crediti di importo fino a 2.000 euro, com-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**preensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Ai fini del conseguente discarico ed eliminazione dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.**

**39-ter.** Per i crediti diversi da quelli di cui al comma 39-bis, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, esaurite le attività di competenza, l'agente della riscossione provvede a darne notizia all'ente creditore, anche in via telematica, con le modalità stabilite dal decreto di cui allo stesso comma 39-bis.

**39-quater.** Ai crediti previsti dai commi 39-bis e 39-ter non si applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

**39-quinquies.** All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». All'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014», le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**39-sexies.** Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2013 è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il Comitato è composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in pensione, con funzione di presidente, e da un massimo di ulteriori sei componenti, appartenenti due al Ministero dell'economia e delle finanze, uno all'Agenzia delle entrate, uno all'INPS ed i restanti, a rotazione, espressione degli altri enti creditori che si avvalgono delle società del gruppo Equitalia.

**39-septies.** Con il decreto di cui al comma **39-sexies** sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato e di nomina dei relativi componenti, i requisiti che gli stessi devono possedere e il termine di durata delle rispettive cariche.

**39-octies.** Il Comitato elabora annualmente criteri:

*a)* di individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e linee guida a carattere generale per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione che tenga conto della capacità operativa degli agenti della riscossione e dell'economicità della stessa azione;

*b)* di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

**39-novies.** I criteri di cui al comma **39-octies** sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, ed operano per l'anno successivo a quello in cui sono stati

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

approvati.

**39-decies.** Le disposizioni di cui ai commi da **39-sexies** a **39-novies** si applicano alle quote affidate agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**39-undecies.** Al comma 6 dell'articolo **23-quinques** del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «la direzione della giustizia tributaria e» sono soppresse;

b) le parole: «sono trasferite» sono sostituite dalle seguenti: «è trasferita»;

c) le parole: «gli attuali titolari» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuale titolare»;

d) le parole da: «, direzione legislazione» fino a: «ad esercitare» sono sostituite dalla seguente: «esercita»;

e) le parole: «coordinamento della» sono soppresse.

**39-duodecies.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma **39-terdecies**.

**39-terdecies.** Ai fini di quanto stabilito al comma **39-duodecies**, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente presenta al concessionario per la ri-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scossione una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale è documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

**39-quaterdecies.** Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 39-terdecies, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elet-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tronica certificata al debitore obbligato all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione, il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

**39-quinquiesdecies.** In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 39-*quaterdecies* e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 39-*duodecies* sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

**39-sexiesdecies.** Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 39-*terdecies*, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

**39-septiesdecies.** I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fase di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.

**39-duodevicies.** Le disposizioni di cui ai commi da 39-*duodecies* a 39-*septiesdecies* si



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 39-*quaterdecies*, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In mancanza, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 39-*duodecies* sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

**39-*undecies*.** In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 39-*quaterdecies*, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

**39-*vicies*.** La lettera *gg-quinquies*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogata.

**39-*vicies semel*.** Dalle disposizioni di cui ai commi da 39-*duodecies* a 39-*undecies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**39-*vicies bis*.** All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole:

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

40. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

41. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2013-2015 restano determinati, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

42. Le dotazioni da iscrivere nei singoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**«demaniali marittimi» sono inserite le seguenti: «, lacuali e fluviali»; dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».**

40. *Identico.*

**40-bis. Alla lettera b) dell'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2102 e 2013» e le parole: «per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013 e 2014».**

41. *Identico.*

*(Per le modifiche alle Tabelle A e B si vedano le pagg. 309 e 313)*

42. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stati di previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

43. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

44. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 43, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2013, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

45. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Per le modifiche alla Tabella C si veda la pag. 317)

43. *Identico.*

(Per le modifiche alla Tabella E si veda la pag. 321)

44. *Identico.*

45. *Identico.*

**45-bis.** Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole «a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2014».

**45-ter.** All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modifi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2010.

3.2. Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non si applica il comma 17 del medesimo articolo.

3.3. Il comune di cui al comma 3.1 può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione».

*45-quater.* In relazione alle ulteriori attività conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013.

*45-quinquies.* All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

*45-sexies.* L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

46. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**agosto 2012, n. 134, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.**

46. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

#### RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale	2013	2014	2015
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 6.230 milioni di euro per il 2013, a 3.230 milioni di euro per il 2014 e a 3.150 milioni di euro per il 2015), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 6.600	- 4.100	- 900
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	240.000	230.000	260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2013 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 1)  
(importi in milioni di euro)

*Identico*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO 2  
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e Programma				
	<i>Trasferimenti alle gestioni previdenziali</i>			
	<i>(in milioni di euro)</i>			
		2013	2014	2015
25 – Politiche previdenziali  3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88	769,03	769,03	769,03
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	190,04	190,04	190,04
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	84,86	84,86	84,86
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a1)	19.993,24	19.993,24	19.993,24
	di cui:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,00	3,00	3,00
	2.b1.b) gestione ex ENPALS	69,58	69,58	69,58
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	698,00	698,00	698,00
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per le gestioni di cui al punto 2.a2)	4.940,38	4.940,38	4.940,38
	2.b3) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.260,86	2.260,86	2.260,86



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO 2  
(*articolo 1, commi 2 e 3*)

*Identico*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	668.973	572.125	623.183	523.213	484.496	377.901
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	99.851	63.358	68.892	28.465	75.220	31.608
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	12.766	2.048	14.344	2.438	15.307	2.568
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	15.010	15.010	15.952	15.952	18.988	18.988
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	189	0	292	0	215	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	24.978	1.081	26.411	0	29.048	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	1.045	53	1.304	75	913	53
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	45.806	45.166	10.563	10.000	10.675	10.000
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	58	0	26	0	75	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	60.008	59.940	27.467	27.436	78.212	78.123
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	389	389	126	126	382	382
2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (6)	4.589	4.589	2.104	2.104	5.991	5.991
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (7)	55.030	54.962	25.237	25.206	71.839	71.750
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.233	6	2.205	8	2.132	6
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	2.185	0	2.138	0	2.086	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	47	6	67	8	46	6
6 Soccorso civile (8)	6.577	6.577	8.179	8.179	5.765	5.765
6.2 Protezione civile (5)	6.577	6.577	8.179	8.179	5.765	5.765
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	47	47	67	67	47	47
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	47	47	67	67	47	47

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ELENCO 1  
(*articolo 1, comma 4*)

*Identico*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	83.643	75.773	85.108	83.590	20.567	18.969
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	83.643	75.773	85.108	83.590	20.567	18.969
9 Diritto alla mobilità (13)	148.210	147.770	146.508	145.879	9.608	9.171
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	148.210	147.770	146.508	145.879	9.608	9.171
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	3.778	2.748	1.007	0	1.211	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	3.778	2.748	1.007	0	1.211	0
11 Comunicazioni (15)	9.204	0	12.746	0	8.867	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	702	0	1.000	0	696	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	8.502	0	11.746	0	8.171	0
12 Ricerca e innovazione (17)	1.580	1.492	2.048	1.934	1.425	1.346
12.1 Ricerca di base e applicata (15)	1.580	1.492	2.048	1.934	1.425	1.346
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	35	0	50	0	35	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	35	0	50	0	35	0
16 Istruzione scolastica (22)	781	781	348	348	991	991
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	781	781	348	348	991	991
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	8.816	3.118	10.219	4.455	8.398	3.098
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	1.205	1.189	1.722	1.700	1.198	1.182
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	5.280	0	5.170	0	4.887	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	1.224	1.224	1.744	1.744	1.213	1.213
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	705	705	1.011	1.011	703	703
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	401	0	572	0	398	0
18 Politiche previdenziali (25)	3.595	3.595	5.122	5.122	3.563	3.563
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	3.595	3.595	5.122	5.122	3.563	3.563
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	8.309	5.716	11.773	8.145	8.190	5.665
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	3.904	1.311	5.496	1.868	3.824	1.299

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)*Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)***Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015***(migliaia di euro)*

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	4.405	4.405	6.277	6.277	4.366	4.366
23 Turismo (31)	502	502	715	715	498	498
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	502	502	715	715	498	498
24 Servizi istituzionali e generali delle am- ministrazioni pubbliche (32)	12.048	72	15.219	102	16.860	71
24.3 Servizi e affari generali per le ammi- nistrazioni di competenza (3)	5.877	0	7.042	0	8.360	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approv- vigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	5.951	72	7.960	102	8.241	71
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Am- ministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	220	0	217	0	260	0
25 Fondi da ripartire (33)	219.755	200.631	225.511	208.767	242.908	218.981
25.1 Fondi da assegnare (1)	195.647	176.523	203.069	186.325	197.853	173.926
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	24.108	24.108	22.442	22.442	45.055	45.055

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	52.845	47.778	37.200	32.182	0	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	6.780	1.713	6.148	1.131	0	0
1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (5)	5.258	213	5.164	164	0	0
1.2 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo (6)	22	0	18	0	0	0
1.3 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (7)	1.500	1.500	967	967	0	0
2 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (4)	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
3 Regolazione dei mercati (12)	90	90	90	90	0	0
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	90	90	90	90	0	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	4.948	4.948	4.940	4.940	0	0
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	38	38	30	30	0	0
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del <i>made in Italy</i> (5)	4.910	4.910	4.910	4.910	0	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	27	27	21	21	0	0
5.6 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico (6)	27	27	21	21	0	0
6 Comunicazioni (15)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
6.7 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (8)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero**  
**Triennio 2013-2015**  
*(migliaia di euro)*

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	18.500	17.030	44.831	37.699	39.227	31.408
1 Politiche per il lavoro (26)	17.135	16.320	19.283	15.729	13.541	10.086
1.3 Politiche attive e passive del lavoro (6)	10.684	10.684	8.506	8.469	3.042	3.005
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (7)	222	24	235	24	231	23
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	4.917	4.917	6.170	6.142	6.009	5.982
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (9)	0	0	856	0	823	0
1.9 Servizi e sistemi informativi per il lavoro (10)	1.000	695	2.615	1.094	2.564	1.076
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11)	312	0	891	0	861	0
1.11 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali (12)	0	0	10	0	10	0
2 Politiche previdenziali (25)	0	0	28	0	28	0
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	0	0	28	0	28	0
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	711	711	22.003	21.970	21.355	21.322
4.3 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali (2)	636	636	438	425	435	422
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (12)	75	75	21.565	21.545	20.919	20.900
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	0	0	25	0	25	0
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	0	0	25	0	25	0
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	0	0	3.304	0	4.100	0
7.1 Indirizzo politico (2)	0	0	102	0	100	0
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	0	0	3.203	0	4.000	0
8 Fondi da ripartire (33)	654	0	188	0	179	0
8.1 Fondi da assegnare (1)	654	0	188	0	179	0

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	112.044	0	85.600	0	90.500	0
1 Giustizia (6)	112.044	0	85.600	0	90.500	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	23.250	0	23.250	0	23.250	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	88.794	0	62.350	0	67.250	0

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)*

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

*(migliaia di euro)*

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	1.264	1.264	0	0	1.264	1.264

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**  
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	57.500	9.273	6.000	181	61.000	9.478
1 Istruzione scolastica (22)	9.089	586	251	14	11.359	760
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	37	0	1	0	48	0
1.2 Istruzione prescolastica (2)	1.926	0	46	0	2.434	0
1.3 Istruzione primaria (11)	2.055	0	58	0	2.634	0
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	1.385	0	33	0	1.751	0
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	2.301	0	84	0	2.891	0
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	902	103	17	2	974	131
1.9 Istituzioni scolastiche non statali (9)	11	11	0	0	14	14
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)	472	472	11	11	614	614
2 Istruzione universitaria (23)	47.997	8.491	5.738	161	49.098	8.469
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	2.955	2.494	27	15	1.415	827
2.2 Istituti di alta cultura (2)	311	0	8	0	396	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	44.731	5.997	5.704	146	47.287	7.642
3 Ricerca e innovazione (17)	202	196	5	5	258	249
3.1 Ricerca per la didattica (16)	34	31	1	1	43	39
3.3 Ricerca scientifica e tecnologica di base (10)	168	165	4	4	215	210
4 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	203	0	5	0	273	0
4.1 Cooperazione in materia culturale (5)	169	0	4	0	229	0
4.2 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica (3)	34	0	1	0	44	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	9	0	0	0	12	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	9	0	0	0	12	0



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)*Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)***Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015***(migliaia di euro)*

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	23.000	7.750	21.000	7.800	31.000	16.500
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	17.850	7.750	17.300	7.800	26.400	16.500
1.2 Prevenzione e riduzione integrata del- l'inquinamento (3)	250	250	0	0	1.000	1.000
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	0	0	3.000	3.000	5.100	5.100
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunica- zione ambientale (11)	10.600	1.000	10.500	1.000	7.300	400
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	7.000	6.500	3.800	3.800	13.000	10.000
4 Fondi da ripartire (33)	5.150	0	3.700	0	4.600	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	5.150	0	3.700	0	4.600	0

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.384	111.844	101.270	100.125	117.025	115.201
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	112.178	111.844	100.434	100.125	115.564	115.201
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (11)	111.844	111.844	100.125	100.125	115.201	115.201
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche cala- mità (10)	334	0	309	0	363	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	206	0	837	0	1.461	0
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	206	0	837	0	1.461	0

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	236.100	0	176.400	0	269.500	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	0	0	0	0	269.500	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	0	0	0	0	269.500	0
4 Fondi da ripartire (33)	236.100	0	176.400	0	0	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	236.100	0	176.400	0	0	0

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)

**Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	55.600	50.601	51.400	46.913	66.700	59.121
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	55.208	50.209	51.054	46.567	66.118	58.539
1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	2.165	2.165	4.335	4.335	4.274	4.274
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	103	103	91	91	154	154
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	52.940	47.941	46.628	42.141	61.690	54.112
2 Ricerca e innovazione (17)	392	392	346	346	582	582
2.1 Ricerca in materia di beni e attività culturali (4)	392	392	346	346	582	582



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)*Segue: ELENCO 1  
(articolo 1, comma 4)***Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero  
Triennio 2013-2015***(migliaia di euro)*

Ministero Missione Programma	2013		2014		2015	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTRO DELLA SALUTE	37.299	36.692	26.657	25.693	39.857	38.894
1 Tutela della salute (20)	1.803	1.196	1.819	1.212	1.851	1.244
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (1)	1.141	641	1.156	656	1.188	688
1.2 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (2)	500	500	501	501	501	501
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (3)	55	55	55	55	55	55
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (4)	107	0	107	0	107	0
2 Ricerca e innovazione (17)	35.496	35.496	24.481	24.481	37.650	37.650
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	35.496	35.496	24.481	24.481	37.650	37.650
4 Fondi da ripartire (33)	0	0	357	0	356	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	0	0	357	0	356	0

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ELENCO 2  
(articolo 1, comma 7)

Norme	2013	2014	2015
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: articolo 4, comma 1	300.000	-	-
Decreto-legge n. 24 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 1991: articolo 2	2.700	-	-
Decreto-legge n. 497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 588 del 1996: articolo 6, comma 1	800.000	600.000	1.200.000
Decreto-legge n. 382 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 1990: articolo 4	275.000	100.000	825.000
Legge n. 549 del 1995: articolo 1, commi 54, 56, 57 e 58	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Legge n. 311 del 2004: articolo 1, comma 71	1.700.000	1.500.000	2.500.000
Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: articolo 4	6.000.000	1.000.000	-
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: articolo 1, comma 1	500.000	700.000	900.000
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: articolo 1, comma 8	300.000	300.000	400.000
Decreto-legge n. 511 del 1995: articolo 3, comma 1	110.000	800.000	2.475.000
Decreto-legge n. 643 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 738 del 1994: articolo 11	1.000.000	1.500.000	4.500.000
Decreto-legge n. 646 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22 del 1995: articolo 1, comma 4	-	-	800.000
Decreto-legge n. 9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 1993: articolo 2	115.000	100.000	4.200.000
Legge n. 144 del 1999: articolo 34, comma 3	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Legge n. 430 del 1991: articolo 1	3.000.000	-	-
Decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: articolo 1, comma 3	300.000	400.000	500.000
Legge n. 388 del 2000: articolo 144, comma 10	150.000	150.000	150.000
Legge n. 41 del 1986: articolo 4, comma 7	750.000	200.000	2.730.000
Legge n. 67 del 1988: articolo 20, comma 6	250.000	800.000	4.270.000
Legge n. 67 del 1988: articolo 17, comma 41	700.000	500.000	900.000
Legge n. 910 del 1986: articolo 7, comma 13	300.000	500.000	700.000
<i>Totale</i>	<i>46.552.700</i>	<i>39.150.000</i>	<i>57.050.000</i>

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ELENCO 2  
(*articolo 1, comma 7*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)ELENCO 3  
(articolo 2, comma 30)

Intervento	2013 (importi in milioni di euro)
<p>Interventi diversi:</p> <p><b>Fondo per il finanziamento ordinario delle università: articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</b></p> <p>Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p> <p><b>Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere: articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</b></p> <p>Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza: articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.</p> <p>Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>Fondo per il finanziamento delle missioni di pace: articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p> <p>Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p> <p><b>Comitato italiano paralimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189.</b></p> <p>Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.</p> <p>Giustizia digitale: articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.</p>	315
Totale	315

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)ELENCO 3  
(articolo 2, comma 30)

Intervento	2013 (importi in milioni di euro)
<p>Interventi diversi:</p> <p>Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.</p> <p>Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza: articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.</p> <p>Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>Fondo per il finanziamento delle missioni di pace: articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione: articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.</p> <p>Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva: articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.</p> <p>Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti: articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.</p> <p>Giustizia digitale: articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.</p>	<b>16</b>
<b>Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</b>	
Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013.	
Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R Onlus.	
I.R.F.ANMIL. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus.	
Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus.	
<b>Totale</b>	<b>16</b>

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)



(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**TABELLA 1**  
(articolo 2-decies, comma 1)

	<b>Termine</b>	<b>Fonte normativa</b>
1	1° gennaio 2013	Articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
2	1° gennaio 2013	Articolo 12, comma 84, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
3	19 gennaio 2013	Articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 16, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto
4	19 gennaio 2013	Allegato II, paragrafo I, lettera B, punto 5.2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59
5	31 dicembre 2012	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
6	31 dicembre 2012	Articolo 15, comma 3- <i>quinqies</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
7	Per gli anni 2010, 2011 e 2012	Articolo 5, comma 7- <i>duodecies</i> , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
8	31 dicembre 2012	Articolo 21- <i>bis</i> , comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
9	31 dicembre 2012	Articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
10	31 dicembre 2012	Articolo 23, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
11	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
12	31 dicembre 2012	Articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: TABELLA 1*

	<b>Termine</b>	<b>Fonte normativa</b>
13	31 dicembre 2012	Articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
14	31 dicembre 2012	Articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
15	31 dicembre 2012	Articolo 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
16	31 dicembre 2012	Articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
17	31 dicembre 2012	Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
18	31 dicembre 2012	Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
19	1° gennaio 2013	Articolo 4- <i>quinqüesdecies</i> , comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205
20	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 6- <i>septies</i> , del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17
21	1° gennaio 2013	Articolo 17, comma 4- <i>quater</i> , del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
22	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
23	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
24	31 dicembre 2012	Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14
25	1° gennaio 2013	Articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
26	31 dicembre 2012	Articolo 3- <i>bis</i> , comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Segue: TABELLA 1*

	<b>Termine</b>	<b>Fonte normativa</b>
<b>27</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10</b>
<b>28</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25</b>
<b>29</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14</b>
<b>30</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106</b>
<b>31</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130</b>
<b>32</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e articolo 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni</b>

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**TABELLA 2**  
(articolo 3, comma 15)

**Imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari**  
(valori in euro per ciascuna controparte)

Strumento finanziario	Valore nozionale del contratto (in migliaia di euro)							
	0-25	2,5-5	5-10	10-50	50-100	100-500	500-1000	Superiore a 1000
Contratti <i>futures</i> , <i>certificates</i> , <i>covered warrants</i> e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni	0,01875	0,0375	0,075	0,375	0,75	3,75	7,5	15
Contratti <i>futures</i> , <i>warrants</i> , <i>certificates</i> , <i>covered warrants</i> e contratti di opzione su azioni	0,125	0,25	0,5	2,5	5	25	50	100
Contratti di scambio ( <i>swaps</i> ) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure Contratti finanziari differenziali collegati alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici o misure Le combinazioni di contratti o di titoli sopraindicati	0,25	0,5	1	5	10	50	100	200





PROSPETTO DI COPERTURA(\*)

---

(\*) *Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*



**COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE  
PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITÀ**

*(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

	2013	2014	2015
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
<b>1) ONERI DI NATURA CORRENTE</b>			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato: .....	7.822	8.465	8.400
Minori entrate			
Articolato: .....	6.360	4.989	3.832
Tabella A .....	12	-	-
Tabella C .....	167	90	95
TOTALE ONERI DA COPRIRE . . .	14.361	13.544	12.328
<b>2) MEZZI DI COPERTURA</b>			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato: .....	6.086	6.903	6.511
Riduzione di spese correnti			
Articolato: .....	8.942	7.091	6.744
Tabella A .....	-	9	5
Tabella D .....	0	0	0
TOTALE MEZZI DI COPERTURA . . .	15.028	14.003	13.260
<b>DIFFERENZA</b> .....	667	459	933



**BILANCIO DELLO STATO:  
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE**



## BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	2013		2014	2015
	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE . . .	28.625	28.625	28.299	28.421
Rimborsi IVA . . . . .	28.625	28.625	28.299	28.421
SPESA CORRENTE . . .	31.855	31.855	31.529	31.571
Rimborsi IVA . . . . .	28.625	28.625	28.299	28.421
Poste editoria . . . . .	80	80	80	0
Rimborso imposte dirette pregresse . . . . .	3.150	3.150	3.150	3.150
TOTALE DELLA SPESA. . .	31.855	31.855	31.529	31.571
FSN-saldo IRAP . . . . .	3.000	3.000	0	0
TOTALE DELLA SPESA CON LEGGE DI STABILITÀ. . .	34.855	34.855	31.529	31.571





TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE  
PER LE TABELLE A, B, C ed E (\*)

---

(\*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;
- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;
- per le rimanenti parti, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge d’iniziativa del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine .. e seguenti.



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2013	2014	2015
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	<b>5.900</b>	<b>4.550</b>	<b>4.940</b>
Ministero dello sviluppo economico . . . . .	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . . .	<b>11.040</b>	<b>14.722</b>	<b>13.824</b>
Ministero degli affari esteri . . . . .	25.550	23.850	24.682
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	-	<b>20.970</b>	<b>21.477</b>
Ministero dell'interno . . . . .	172	18	18
TOTALE TABELLA A . . . .	<b>42.662</b>	<b>64.110</b>	<b>64.941</b>
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . . .	-	-	-



**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**





TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2013	2014	2015
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	-	200.761	200.665
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . . .	<b>31.177</b>	<b>33.529</b>	36.334
Ministero degli affari esteri . . . . .	11.819	11.647	34.665
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . . . . .	<b>77.090</b>	<b>42.373</b>	<b>75.028</b>
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	-	-	<b>120.000</b>
TOTALE TABELLA B . . . .	<b>120.086</b>	<b>288.310</b>	<b>466.692</b>
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . . .	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo. Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, contenute nell'elenco 1 allegato alla presente legge.



TABELLA C

## STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

... *Omissis* ...

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115) ..

Cp	<b>37.780</b>	<b>42.198</b>	<b>41.448</b>
Cs	<b>37.780</b>	<b>42.198</b>	<b>41.448</b>

... *Omissis* ...



## TABELLA E

## IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi, secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, contenute nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2013 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2012 e quelli derivanti da spese di annualità.





TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAMENTO  
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

... Omissis ...

COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IM-  
PRESE

*Regolamentazione, incentivazione dei settori im-  
prenditoriali, riassetto industriali, sperimenta-  
zione tecnologica, lotta alla contraffazione, tu-  
tela della proprietà industriale*

SVILUPPO ECONOMICO

... Omissis ...

Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la for-  
mazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge di stabilità 2011):

- Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno  
della ricerca aerospaziale ed elettronica (Set-  
tore n. 2) Interventi a favore delle imprese in-  
dustriali (1.1 - cap. 7421/p) . . . . .

Legislazione vigente . . . . .	Cp	32.361	32.361	32.361	258.888	2023
	Cs	32.361	32.361	32.361	258.888	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	32.361	32.361	32.361	258.888	
	Cs	32.361	32.361	32.361	258.888	

**Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo svi-  
luppo e l'accrescimento di competitività  
delle industrie operanti nel settore aeronau-  
tico (Art. 3, lettera a)) (Settore n. 2) Inter-  
venti a favore delle imprese industriali (1.1  
- cap. 7421/p)**

<b>Rifinanziamento . . . . .</b>	Cp	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>640.000</b>	<b>2028</b>	<b>3</b>
	Cs	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>640.000</b>		



## TABELLE

*Testo approvato dalla Camera dei deputati*

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

TABELLA E. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE



TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE  
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2013	2014	2015
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	47.900	42.940	42.940
Ministero dello sviluppo economico . . . . .	10.000	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . . .	16.040	22.722	21.824
Ministero degli affari esteri . . . . .	25.550	23.850	24.682
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca . . . . .	-	39.970	41.677
Ministero dell'interno . . . . .	172	18	18
TOTALE TABELLA A . . . .	99.662	129.500	131.141
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . . .	-	-	-





**TABELLA B**

**INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI  
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2013	2014	2015
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze . . . . .	-	200.761	200.665
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . . . .	38.177	41.529	36.334
Ministero degli affari esteri . . . . .	11.819	11.647	34.665
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . . . . .	87.090	107.373	90.028
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	-	-	400.000
TOTALE TABELLA B . . .	137.086	361.310	761.692
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE  
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA  
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo. Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, contenute nell'elenco 1 allegato alla presente legge.



TABELLA C

## STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185) . . . . .

Cp	71.214	76.251	76.989
Cs	71.214	76.251	76.989

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115) . .

Cp	38.052	42.470	41.720
Cs	38.052	42.470	41.720

TOTALE MISSIONE . . . Cp	109.266	118.721	118.709
Cs	109.266	118.721	118.709

## RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

*Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:

- ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 - cap. 7513/p) . . .

Cp	5.396	5.639	5.344
Cs	5.396	5.639	5.344

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:

– ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701) .....

Cp	3.000.000	–	–
Cs	3.000.000	–	–

*Rapporti finanziari con Enti territoriali*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 – cap. 2820) .....

Cp	1.413	1.440	1.361
Cs	1.413	1.440	1.361

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	3.006.809	7.079	6.705
	Cs	3.006.809	7.079	6.705

## L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

*Cooperazione allo sviluppo*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:

Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo(a) (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) .....

Cp	228.670	114.680	111.886
Cs	228.670	114.680	111.886

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015	
<i>(migliaia di euro)</i>				
Legge n. 49 del 1987: Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1.2 - capp. 7168, 7169) . . . . .	Cp	404	355	350
	Cs	404	355	350
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 - cap. 3751) . . . . .	Cp	2.037	2.019	1.990
	Cs	2.037	2.019	1.990
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù (1.4 - cap. 3399) . . . . .	Cp	241	239	236
	Cs	241	239	236
<i>Integrazione europea</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 - capp. 4543, 4545) . . . . .	Cp	1.374	1.266	1.249
	Cs	1.374	1.266	1.249
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1163) . . . . .	Cp	1.457	1.442	1.410
	Cs	1.457	1.442	1.410
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	234.183	120.001	117.121
	Cs	234.183	120.001	117.121

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

*Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare*

## MINISTERO DELLA DIFESA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 1352) . . . . .

Cp	259	257	253
Cs	259	257	253

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

- ART. 565: Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (1.5 - cap. 1345) . . . . .

Cp	65	65	64
Cs	65	65	64

*Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari*

## MINISTERO DELLA DIFESA

Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:

- ART. 559: Finanziamento dell'Agenzia industrie difesa (1.6 - capp. 1360, 7145) . . . . .

Cp	3.800	3.000	-
Cs	3.800	3.000	-

TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	4.124	3.322	317
Cs	4.124	3.322	317

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## GIUSTIZIA

*Amministrazione penitenziaria*

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768) . . . . .

Cp	184	260	230
Cs	184	260	230

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	184	260	230
	Cs	184	260	230

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– ART. 2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 – cap. 2179) . . . . .

Cp	417	460	454
Cs	417	460	454

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Pianificazione e coordinamento Forze di polizia*

## MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 - capp. 2668, 2815) . . . . .

Cp	1.076	1.076	1.069
Cs	1.076	1.076	1.069
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	1.493	1.536	1.523
Cs	1.493	1.536	1.523

## SOCCORSO CIVILE

*Protezione civile*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

- ART. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 - cap. 7446) . . . . .

Cp	73.247	78.976	80.789
Cs	73.247	78.976	80.789

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015	
<i>(migliaia di euro)</i>				
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:				
– ART. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 – cap. 2184) . . . . .	Cp	2.358	2.592	2.589
	Cs	2.358	2.592	2.589
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	75.605	81.568	83.378
	Cs	75.605	81.568	83.378

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALI-  
MENTARI E PESCA

*Politiche europee ed internazionali e dello svi-  
luppo rurale*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizza- zione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.2 – cap. 2083) . . . . .	Cp	9.333	9.252	9.084
	Cs	9.333	9.252	9.084
Decreto-legislativo n. 102 del 2004: Interventi fi- nanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:				
– ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo solidarietà nazionale-incentivi assicurativi (1.2 – cap. 7439) . . . . .	Cp	–	–	–
	Cs	–	–	–

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
<i>(migliaia di euro)</i>			
<i>Sostegno al settore agricolo</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 - cap. 1525) .....			
Cp	115.155	121.277	120.237
Cs	115.155	121.277	120.237
<i>Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione</i>			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima <sup>(a)</sup> (1.5 - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) .....			
Cp	6.122	6.079	5.992
Cs	6.122	6.079	5.992
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.5 - cap. 2200) .....			
Cp	639	622	587
Cs	639	622	587
TOTALE MISSIONE . . .			
Cp	131.249	137.230	135.900
Cs	131.249	137.230	135.900

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## REGOLAZIONE DEI MERCATI

*Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1 - cap. 2280) . . . . .

Cp	258	255	340
Cs	258	255	340
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	258	255	340
Cs	258	255	340

## DIRITTO ALLA MOBILITÀ

*Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC):

- ART. 7: Finanziamento (2.3 - cap. 1921/p) . . . . .

Cp	8.505	8.435	8.292
Cs	8.505	8.435	8.292

*Sostegno allo sviluppo del trasporto*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997):

- ART. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1 - cap. 1723) . . . . .

Cp	205	227	224
Cs	205	227	224

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei:

- ART. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6 - cap. 1850) . . . .

Cp	61	61	60
Cs	61	61	60
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . Cp	8.771	8.723	8.576
Cs	8.771	8.723	8.576

## COMUNICAZIONI

*Sostegno all'editoria*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 - capp. 2183, 7442) . . . . .

Cp	137.472	142.695	144.074
Cs	137.472	142.695	144.074

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2 - cap. 1575) . . . . .

Cp	-	-	-
Cs	-	-	-
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . Cp	137.472	142.695	144.074
Cs	137.472	142.695	144.074



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

*Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap. 2501) . . . . .

Cp	12.257	12.160	13.870
Cs	12.257	12.160	13.870

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (4.2 - cap. 2530) . . . . .

Cp	9.226	9.125	8.916
Cs	9.226	9.125	8.916

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

- ART. 14, comma 19: Trasferimento di risorse, già destinate all'ICE, in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (4.2 - cap. 2535) . .

Cp	28.278	33.239	33.508
Cs	28.278	33.239	33.508

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	49.761	54.524	56.294
	Cs	49.761	54.524	56.294

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## RICERCA E INNOVAZIONE

*Ricerca in materia ambientale*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008:  
Disposizioni urgenti per lo sviluppo econo-  
mico, la semplificazione, la competitività, la  
stabilizzazione della finanza pubblica e la pe-  
requazione tributaria:

- ART. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1 - capp. 3621, 8831) . . . . .	Cp	25.752	25.546	24.888
	Cs	25.752	25.546	24.888

*Ricerca in materia di beni e attività culturali*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805  
del 1975: Organizzazione del Ministero per i  
beni culturali e ambientali:

- ART. 22: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1 - capp. 2040, 2041, 2043) . . . . .	Cp	1.447	1.125	1.105
	Cs	1.447	1.125	1.105

*Ricerca scientifica e tecnologica di base*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-  
zione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, isti- tuti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.3 - cap. 1679) . . . . .	Cp	4.540	4.509	4.445
	Cs	4.540	4.509	4.445

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica; decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: art. 23-septies, comma 1: Personale dell'Istituto nazionale di geofisica; legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): art. 1, comma 652: Piano straordinario di assunzioni di ricercatori; decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: art. 19, comma 3 - Sistema nazionale di valutazione (3.3 - cap. 7236) .....

Cp	1.768.497	1.766.228	1.759.499
Cs	1.768.497	1.766.228	1.759.499

*Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale*

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:

- ART. 19, comma 1, lettera a): Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (7.1 - cap. 7630) .....

Cp	24.822	22.781	22.714
Cs	24.822	22.781	22.714

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Ricerca di base e applicata*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012:  
Misure urgenti per la crescita del Paese:

- ART. 19: Agenzia per l'Italia digitale (12.1 -  
cap. 1707) .....

Cp	1.423	1.386	1.400
Cs	1.423	1.386	1.400

*Ricerca per la didattica*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza-  
zione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, isti-  
tuti, associazioni, fondazioni ed altri organismi  
(3.1 - cap. 1261) .....

Cp	1.550	1.539	1.517
Cs	1.550	1.539	1.517

*Ricerca per il settore della sanità pubblica*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613  
del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana  
(2.1 - cap. 3453) .....

Cp	7.149	283	262
Cs	7.149	283	262

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino  
della disciplina in materia sanitaria:

- ART. 12, comma 2: Fondo da destinare ad  
attività di ricerca e sperimentazione (2.1 -  
cap. 3392) .....

Cp	275.687	288.741	271.111
Cs	275.687	288.741	271.111

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015	
<i>(migliaia di euro)</i>				
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, art. 4, comma 1: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6: Compiti del centro nazionale sangue (2.1 - cap. 3443) . . . . .	Cp	12.377	12.256	12.008
	Cs	12.377	12.256	12.008
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1 - cap. 3412) . . . . .	Cp	3.363	3.333	3.272
	Cs	3.363	3.333	3.272
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonché per garantire la funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
- ART. 2, comma 4: Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (2.1 - cap. 3457) . .	Cp	556	550	538
	Cs	556	550	538
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	2.127.163	2.128.277	2.102.759
	Cs	2.127.163	2.128.277	2.102.759

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL  
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

*Tutela e conservazione della fauna e della flora,  
salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.10 - capp. 1644, 1646) . . .	Cp	21.168	30.534	35.412
	Cs	21.168	30.534	35.412
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.10 - capp. 1388, 1389) . . . . .	Cp	67	47	46
	Cs	67	47	46
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - cap. 1551) . . . . .	Cp	5.950	5.901	5.746
	Cs	5.950	5.901	5.746
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	27.185	36.482	41.204
	Cs	27.185	36.482	41.204

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## TUTELA DELLA SALUTE

*Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:

– ART. 1, comma 2: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (1.2 – cap. 5340) . . . . .

Cp	332	329	324
Cs	332	329	324

*Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure*

## MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

– ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.4 – capp. 3458, 7230) . . . . .

Cp	1.966	1.938	1.882
Cs	1.966	1.938	1.882

TOTALE MISSIONE . . . Cp	2.298	2.267	2.206
Cs	2.298	2.267	2.206

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E  
ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGI-  
STICI

*Sostegno, valorizzazione e tutela del settore  
dello spettacolo*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli  
interventi dello Stato a favore dello spetta-  
colo(a) (1.2 - capp. 1390, 1391, 6120,  
6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570,  
8571, 8573, 8721) .....

Cp	399.596	396.796	391.032
Cs	399.596	396.796	391.032

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria*

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma(a) (1.10 – cap. 3610) . . . . .	Cp	995	773	760
	Cs	995	773	760
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali:				
– ART. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali(b) (1.10 – cap. 3611) . .	Cp	1.159	902	886
	Cs	1.159	902	886
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (1.10 – cap. 3630) .	Cp	1.182	937	918
	Cs	1.182	937	918
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi(c) (1.10 – capp. 3670, 3671) . . . . .	Cp	9.694	7.101	6.942
	Cs	9.694	7.101	6.942

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(c) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Valorizzazione del patrimonio culturale*

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:

– ART. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (1.13 – capp. 1442, 7305) . . . . .

Cp	1.723	1.397	1.377
Cs	1.723	1.397	1.377
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	414.349	407.906	401.915
Cs	414.349	407.906	401.915

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## ISTRUZIONE SCOLASTICA

*Istituzioni scolastiche non statali*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (1.9 - cap. 2193) . . . . .

Cp	324	322	317
Cs	324	322	317
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	324	322	317
Cs	324	322	317

## ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

*Diritto allo studio nell'istruzione universitaria*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 - cap. 1709) .

Cp	5.323	5.287	5.212
Cs	5.323	5.287	5.212

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:

- ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap.

7273) . . . . . Cp	18.505	18.378	18.116
Cs	18.505	18.378	18.116

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Sistema universitario e formazione post-universitaria*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E  
DELLA RICERCA

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.3 - cap. 1690) . . . . .

Cp	43.933	43.631	43.011
Cs	43.933	43.631	43.011

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 - cap. 1692) . . . .

Cp	71.522	61.100	60.231
Cs	71.522	61.100	60.231

TOTALE MISSIONE . . . .	Cp	139.283	128.396	126.570
	Cs	139.283	128.396	126.570

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

*Protezione sociale per particolari categorie*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (17.1 - cap. 7256) . . . . .

Cp	4.374	5.068	5.117
Cs	4.374	5.068	5.117

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Sostegno alla famiglia*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

- ART. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap. 2102) . . . . .	Cp	19.784	21.184	21.389
	Cs	19.784	21.184	21.389

*Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.4 - cap. 1733) . . . . .

	Cp	8.829	8.767	8.639
	Cs	8.829	8.767	8.639

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

- ART. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 - cap. 2108) . . . . .

Cp	10.804	11.550	11.679
Cs	10.804	11.550	11.679

*Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- ART. 20, comma 8: Fondo nazionale per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671) . . . . .

Cp	44.178	43.915	43.290
Cs	44.178	43.915	43.290

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5 - cap. 3527) .

Cp	39.592	39.355	38.795
Cs	39.592	39.355	38.795

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	127.561	129.839	128.909
	Cs	127.561	129.839	128.909

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## POLITICHE PREVIDENZIALI

*Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali*

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (2.2 - cap. 4332) . . . . .

Cp	282	280	276
Cs	282	280	276
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	282	280	276
Cs	282	280	276

## POLITICHE PER IL LAVORO

*Politiche attive e passive del lavoro*

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3 - cap. 4161) . . . . .

Cp	810	805	793
Cs	810	805	793

## Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- ART. 1, comma 1163: Finanziamento delle attività di formazione professionale (1.3 - cap. 7682) . . . . .

Cp	9.216	9.115	8.866
Cs	9.216	9.115	8.866

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro*

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- ART. 3, comma 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025) .

Cp	1.278	1.269	1.251
Cs	1.278	1.269	1.251
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . Cp	11.304	11.189	10.910
Cs	11.304	11.189	10.910

## IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

*Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale*

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap. 2309) . . . . .

Cp	2.000	-	-
Cs	2.000	-	-



Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015	
<i>(migliaia di euro)</i>				
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
– ART. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello <i>status</i> di rifugiato (5.1 – cap. 2311) . .	Cp	1.604	4.863	4.697
	Cs	1.604	4.863	4.697
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	3.604	4.863	4.697
	Cs	3.604	4.863	4.697

## POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

### *Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1.1 – cap. 3935) . . . . .

Cp	1.816	1.776	1.740
Cs	1.816	1.776	1.740

### *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4 – cap. 1560) . . . . .

Cp	402	392	396
Cs	402	392	396

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:

- ART. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 - cap. 3822) .....

Cp	80.902	79.099	77.506
Cs	80.902	79.099	77.506

*Analisi e programmazione economico-finanziaria*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

- ART. 4: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (1.6 - cap. 1702) .....

Cp	-	-	-
Cs	-	-	-

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1613) .....

Cp	12	14	14
Cs	12	14	14

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ (1.6 - cap. 7330) . . . . .

Cp	1.542	1.602	1.610
Cs	1.542	1.602	1.610

TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	84.674	82.883	81.266
Cs	84.674	82.883	81.266

## GIOVANI E SPORT

*Incentivazione e sostegno alla gioventù*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:

- ART. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106) . . . . .

Cp	6.208	6.858	6.748
Cs	6.208	6.858	6.748

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 297 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio:

- ART. 6, comma 2: Agenzia nazionale per i giovani (22.2 - cap. 1597) . . . . .

Cp	-	-	-
Cs	-	-	-

TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	6.208	6.858	6.748
Cs	6.208	6.858	6.748

## TURISMO

*Sviluppo e competitività del turismo*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (23.1 - cap. 2194) . . . . .

Cp	2.859	3.164	3.113
Cs	2.859	3.164	3.113

Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- ART. 2, comma 98, lettera a): Turismo (23.1 - cap. 2107) . . . . .

Cp	8.570	9.126	9.207
Cs	8.570	9.126	9.207

TOTALE MISSIONE . . . . . Cp	11.429	12.290	12.320
Cs	11.429	12.290	12.320

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

*Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (24.4 - cap. 5217) . . . . .	Cp	1.142	1.222	1.235
	Cs	1.142	1.222	1.235
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):				
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 - cap. 1680) . . .	Cp	35.867	39.296	38.865
	Cs	35.867	39.296	38.865
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (24.4 - cap. 5200) . . . . .	Cp	5.411	5.928	5.840
	Cs	5.411	5.928	5.840
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	42.420	46.446	45.940
	Cs	42.420	46.446	45.940

Segue: TABELLA C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2013	2014	2015
--------------------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

## FONDI DA RIPARTIRE

*Fondi da assegnare*

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 - cap. 3026) .

Cp	34.136	33.228	33.228
Cs	34.136	33.228	33.228
<hr/>			
TOTALE MISSIONE . . . Cp	34.136	33.228	33.228
Cs	34.136	33.228	33.228
<hr/>			
TOTALE GENERALE . . . Cp	6.791.395	3.707.440	3.672.432
Cs	6.791.395	3.707.440	3.672.432
<hr/>			

## TABELLA E

## IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

---

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi, secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, contenute nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2013 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2013 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2013 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2012 e quelli derivanti da spese di annualità.





**ELENCO DELLE MISSIONI**

- 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4. – L'Italia in Europa e nel mondo
- 6. – Giustizia
- 7. – Ordine pubblico e sicurezza
- 8. – Soccorso civile
- 9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11. – Competitività e sviluppo delle imprese
- 13. – Diritto alla mobilità
- 14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17. – Ricerca e innovazione
- 19. – Casa e assetto urbanistico
- 28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche



## INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe.  
Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione di strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione delle aree urbane
26. - Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

---

N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.



TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA  
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON EVIDENZIAMENTO  
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTO-  
NOMIE TERRITORIALI

*Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei  
trasferimenti erariali; determinazione dei rim-  
borsi agli enti locali anche in via perequativa*

INTERNO

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:  
Misure di contrasto all'evasione fiscale e di-  
sposizioni urgenti in materia tributaria e finan-  
ziaria:

– Art. 11-*quaterdecies*, comma 20: Interventi  
per lo sviluppo (Settore n. 27) Interventi di-  
versi (2.3 – cap. 7253)

Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–
	Cs	–	–	–	–
Rifinanziamento	Cp	15.000	–	–	–
	Cs	15.000	–	–	–
Legge di stabilità	Cp	15.000	–	–	–
	Cs	15.000	–	–	–

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

*Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle  
Regioni a statuto speciale*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005:  
Misure di contrasto all'evasione fiscale e di-  
sposizioni urgenti in materia tributaria e finan-  
ziaria:

– Art. 5, comma 3-bis: Contributo RCA auto  
Regione siciliana (Settore n. 27) Interventi di-  
versi (2.3 – cap. 7517)

Legislazione vigente	Cp	86.000	86.000	86.000	542.000	2022	3
	Cs	86.000	86.000	86.000	542.000		
Legge di stabilità	Cp	86.000	86.000	86.000	542.000		
	Cs	86.000	86.000	86.000	542.000		

– Art. 5, comma 3-ter: Contributo di solida-  
rietà nazionale Regione siciliana (Settore n.  
27) Interventi diversi (2.3 – cap. 7507/p)

Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	70.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	70.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	70.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	70.000		

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la for-  
mazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2006):

– Art. 1, comma 114, terzo periodo: Contri-  
buto di solidarietà nazionale Regione siciliana  
(Settore n. 27) Interventi diversi (2.3 – cap.  
7507/p)

Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	60.000	2021	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	60.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	60.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	60.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

*Rapporti finanziari con Enti territoriali*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– Art. 3: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Settore n. 27) Interventi diversi (2.5 – cap. 7499)

Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–	
	Cs	–	–	–	–	
Rifinanziamento	Cp	160.000	–	–	–	
	Cs	160.000	–	–	–	
Legge di stabilità	Cp	160.000	–	–	–	
	Cs	160.000	–	–	–	
<hr/>						
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	281.000	106.000	106.000	672.000	
	Cs	281.000	106.000	106.000	672.000	

## L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

*Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 – cap. 7493)

Legislazione vigente	Cp	5.500.000	5.500.000	–	–	2015	3
	Cs	5.500.000	5.500.000	–	–		
Rifinanziamento	Cp	–	–	5.500.000	–		
	Cs	–	–	5.500.000	–		
Legge di stabilità	Cp	5.500.000	5.500.000	5.500.000	–		
	Cs	5.500.000	5.500.000	5.500.000	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 7 del 2009: Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008:

- Art. 5, comma 1: Articolo 8 del Trattato: progetti infrastrutturali di base (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 - cap. 7800)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	180.000	180.000	180.000	2.340.000	2028	3
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.340.000		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	180.000	180.000	180.000	2.340.000		
	Cs	180.000	180.000	180.000	2.340.000		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	5.680.000	5.680.000	5.680.000	2.340.000	
	Cs	5.680.000	5.680.000	5.680.000	2.340.000		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## GIUSTIZIA

*Amministrazione penitenziaria*

## GIUSTIZIA

Legge n. 191 del 2009: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

– Art. 2, comma 219: Emergenza carceri (Settore n. 17) Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.1 – cap. 7300)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	71.897	5.231	–	–	2014
	Cs	71.897	5.231	–	–	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	71.897	5.231	–	–	
	Cs	71.897	5.231	–	–	
<hr/>						
TOTALE MISSIONE . . . . .	Cp	71.897	5.231	–	–	
	Cs	71.897	5.231	–	–	

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

*Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

– Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammmodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (5.1 – capp. 7833, 7834)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	20.337	20.337	20.337	158.889	2023	3
	Cs	20.337	20.337	20.337	158.889		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	20.337	20.337	20.337	158.889		
	Cs	20.337	20.337	20.337	158.889		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

*Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle  
coste*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con  
modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009: Di-  
sposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi  
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  
Corte di giustizia delle Comunità europee:

- Art. 3-bis, comma 2: Recepimento della di-  
rettiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e  
del Consiglio, del 23 aprile 2009 (Settore n.  
11) Interventi nel settore dei trasporti (4.1 -  
cap. 7853)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	10.722	10.716	10.705	78.796	2023
	Cs	10.722	10.716	10.705	78.796	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	10.722	10.716	10.705	78.796	
	Cs	10.722	10.716	10.705	78.796	
<hr/>						
TOTALE MISSIONE . . .	Cp	31.059	31.053	31.042	237.685	
	Cs	31.059	31.053	31.042	237.685	

## SOCCORSO CIVILE

*Protezione civile*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con mo-  
dificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulte-  
riori interventi urgenti in favore delle zone ter-  
remotate delle regioni Marche e Umbria e di  
altre zone colpite da eventi calamitosi:

- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari  
alla regione Emilia-Romagna e alla provincia  
di Crotone (Settore n. 3) Interventi per cala-  
mità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	18.076	18.076	18.076	36.152	2017	3
	Cs	18.076	18.076	18.076	36.152		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	18.076	18.076	18.076	36.152		
	Cs	18.076	18.076	18.076	36.152		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Inter- venti urgenti in materia di protezione civile:							
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	24.273	24.273	24.273	97.092	2019	3
	Cs	24.273	24.273	24.273	97.092		
Legge di stabilità	Cp	24.273	24.273	24.273	97.092		
	Cs	24.273	24.273	24.273	97.092		
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.549	1.549	1.549	6.196	2019	3
	Cs	1.549	1.549	1.549	6.196		
Legge di stabilità	Cp	1.549	1.549	1.549	6.196		
	Cs	1.549	1.549	1.549	6.196		
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	17.043	17.043	17.043	68.172	2019	3
	Cs	17.043	17.043	17.043	68.172		
Legge di stabilità	Cp	17.043	17.043	17.043	68.172		
	Cs	17.043	17.043	17.043	68.172		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):							
- Art. 1, comma 203: Prosecuzione degli inter- venti nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	58.500	58.500	58.500	234.000	2019	3
	Cs	58.500	58.500	58.500	234.000		
Legge di stabilità	Cp	58.500	58.500	58.500	234.000		
	Cs	58.500	58.500	58.500	234.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- Art. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	20.000	2019	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	20.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	20.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	20.000		

Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria:

- Art. 11-*quaterdecies*, comma 1: Giochi del Mediterraneo (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2021	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	12.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	12.000		

- Art. 11-*quaterdecies*, comma 1: Campionati mondiali di nuoto 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	2.000	2.000	2.000	14.000	2022	3
	Cs	2.000	2.000	2.000	14.000		
Legge di stabilità	Cp	2.000	2.000	2.000	14.000		
	Cs	2.000	2.000	2.000	14.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- Art. 1, comma 100: Somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per interventi nei territori colpiti da calamità naturali (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	26.000	26.000	26.000	130.000	2020	3
	Cs	26.000	26.000	26.000	130.000		
Legge di stabilità	Cp	26.000	26.000	26.000	130.000		
	Cs	26.000	26.000	26.000	130.000		

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 1292: Grandi eventi: Campionati mondiali di nuoto di Roma e Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 (contributo quindicennale - scadenza 2022) Protezione civile (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)

Legislazione vigente	Cp	3.000	3.000	3.000	19.500	2022	3
	Cs	3.000	3.000	3.000	19.500		
Legge di stabilità	Cp	3.000	3.000	3.000	19.500		
	Cs	3.000	3.000	3.000	19.500		

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- Art. 2, comma 113: Sospensione dei pagamenti nelle regioni Marche e Umbria (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)

Legislazione vigente	Cp	22.600	22.600	22.600	93.000	2024	3
	Cs	22.600	22.600	22.600	93.000		
Legge di stabilità	Cp	22.600	22.600	22.600	93.000		
	Cs	22.600	22.600	22.600	93.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 2, comma 115: Interventi di ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania (regolazione contabile) (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7444)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	10.000	2017	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	10.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	10.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	10.000		
- Art. 2, comma 257: Interventi nelle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Molise e Puglia (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (6.2 - cap. 7443/p)							
Legislazione vigente	Cp	10.000	10.000	10.000	75.000	2022	3
	Cs	10.000	10.000	10.000	75.000		
Legge di stabilità	Cp	10.000	10.000	10.000	75.000		
	Cs	10.000	10.000	10.000	75.000		
- Art. 2, comma 263: Giochi del Mediterraneo Pescara 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	700	700	700	4.900	2022	3
	Cs	700	700	700	4.900		
Legge di stabilità	Cp	700	700	700	4.900		
	Cs	700	700	700	4.900		
- Art. 2, comma 271: Campionati mondiali di nuoto Roma 2009 (Settore n. 24) Impiantistica sportiva (6.2 - cap. 7449/p)							
Legislazione vigente	Cp	400	400	400	2.400	2021	3
	Cs	400	400	400	2.400		
Legge di stabilità	Cp	400	400	400	2.400		
	Cs	400	400	400	2.400		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

- Art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2 - cap. 7459)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	195.600	195.600	145.100	44.000	2016	3
	Cs	195.600	195.600	145.100	44.000		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	195.600	195.600	145.100	44.000		
	Cs	195.600	195.600	145.100	44.000		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	391.741	391.741	341.241	866.412	
	Cs	391.741	391.741	341.241	866.412		

#### AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

#### POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari e sostegno delle imprese agricole:

- Art. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) Interventi in agricoltura (1.2 - cap. 7439)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	-	-	-	-		
	Cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento . . . . .	Cp	120.000	-	-	-		
	Cs	120.000	-	-	-		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	120.000	-	-	-		
	Cs	120.000	-	-	-		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	120.000	-	-	-	
	Cs	120.000	-	-	-		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

*Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale*

## SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Disposizioni urgenti per le attività produttive:

– Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (1° contributo quindicennale – scadenza 2027) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–	2027
	Cs	–	–	–	–	
Rifinanziamento	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000	
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	480.000	
	Cs	40.000	40.000	40.000	480.000	

– Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (2° contributo quindicennale – scadenza 2028) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–	2028
	Cs	–	–	–	–	
Rifinanziamento	Cp	–	40.000	40.000	520.000	
	Cs	–	40.000	40.000	520.000	
Legge di stabilità	Cp	–	40.000	40.000	520.000	
	Cs	–	40.000	40.000	520.000	



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– Art. 5, comma 2: Sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (3° contributo quindicennale – scadenza 2029) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	–	–	–	–	2029
	Cs	–	–	–	–	
Rifinanziamento	Cp	–	–	40.000	560.000	
	Cs	–	–	40.000	560.000	
Legge di stabilità	Cp	–	–	40.000	560.000	
	Cs	–	–	40.000	560.000	

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

– Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (3° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)

Legislazione vigente	Cp	375.000	375.000	375.000	525.000	2022	3
	Cs	375.000	375.000	375.000	525.000		
Rifinanziamento	Cp	321.000	261.000	268.000	1.184.000	2019	
	Cs	321.000	261.000	268.000	1.184.000		
Legge di stabilità	Cp	696.000	636.000	643.000	1.709.000		
	Cs	696.000	636.000	643.000	1.709.000		

– Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (1° contributo quindicennale – scadenza 2020) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)

Legislazione vigente	Cp	30.000	30.000	30.000	150.000	2020	
	Cs	30.000	30.000	30.000	150.000		
Legge di stabilità	Cp	30.000	30.000	30.000	150.000		
	Cs	30.000	30.000	30.000	150.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– Art. 1, comma 95: Proseguimento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (2° contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485/p)

Legislazione vigente	Cp	30.000	30.000	30.000	180.000	2021
	Cs	30.000	30.000	30.000	180.000	
Legge di stabilità	Cp	30.000	30.000	30.000	180.000	
	Cs	30.000	30.000	30.000	180.000	

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale – scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2021	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	240.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	240.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	240.000		

– Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2022	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	280.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	280.000		

– Art. 1, comma 883: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (3° contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p)

Legislazione vigente	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000	2023	3
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		
Legge di stabilità	Cp	40.000	40.000	40.000	320.000		
	Cs	40.000	40.000	40.000	320.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (1° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	876	876	876	5.256	2021	3
	Cs	876	876	876	5.256		
Legge di stabilità	Cp	876	876	876	5.256		
	Cs	876	876	876	5.256		
- Art. 1, comma 884: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (2° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	11.233	11.233	11.233	78.631	2022	3
	Cs	11.233	11.233	11.233	78.631		
Legge di stabilità	Cp	11.233	11.233	11.233	78.631		
	Cs	11.233	11.233	11.233	78.631		
- Art. 1, comma 885: Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia (contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	50.000	50.000	50.000	300.000	2021	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	300.000		
Legge di stabilità	Cp	50.000	50.000	50.000	300.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	300.000		
Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):							
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (1° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	20.000	20.000	20.000	140.000	2022	3
	Cs	20.000	20.000	20.000	140.000		
Legge di stabilità	Cp	20.000	20.000	20.000	140.000		
	Cs	20.000	20.000	20.000	140.000		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (2° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2023	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	200.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
- Art. 2, comma 179: Programmi europei aeronautici (3° contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	225.000	2024	3
	Cs	25.000	25.000	25.000	225.000		
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	225.000		
	Cs	25.000	25.000	25.000	225.000		
- Art. 2, comma 180: Interventi nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	1.075.000	1.175.000	1.175.000	3.425.000	2021	3
	Cs	1.075.000	1.175.000	1.175.000	3.425.000		
Rimodulazione	Cp	-	-171.000	-150.000	321.000		
	Cs	-	-171.000	-150.000	321.000		
Legge di stabilità	Cp	1.075.000	1.004.000	1.025.000	3.746.000		
	Cs	1.075.000	1.004.000	1.025.000	3.746.000		
Legge n. 220 del 2010: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011):							
- Art. 1, comma 57: Interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)							
Legislazione vigente	Cp	32.361	32.361	32.361	258.888	2023	
	Cs	32.361	32.361	32.361	258.888		
Legge di stabilità	Cp	32.361	32.361	32.361	258.888		
	Cs	32.361	32.361	32.361	258.888		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012: Pro-ruga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa:

- Art. 5, comma 4: Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7420/p)

Legislazione vigente	Cp	25.000	25.000	25.000	275.000	2018
	Cs	25.000	25.000	25.000	275.000	
Legge di stabilità	Cp	25.000	25.000	25.000	275.000	
	Cs	25.000	25.000	25.000	275.000	

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

- Art. 17-undecies, comma 1: Fondo per l'erogazione degli incentivi (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7332)

Legislazione vigente	Cp	50.000	45.000	45.000	-	2015
	Cs	50.000	45.000	45.000	-	
Legge di stabilità	Cp	50.000	45.000	45.000	-	
	Cs	50.000	45.000	45.000	-	

*Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione*

## SVILUPPO ECONOMICO

Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici:

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– Art. 3, comma 4: Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7342)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	396.667	393.946	–	–	2014
	Cs	396.667	393.946	–	–	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	396.667	393.946	–	–	
	Cs	396.667	393.946	–	–	

*Incentivi alle imprese per interventi di sostegno*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– Art. 2, comma 373: Cancellazione del debito dei Paesi poveri (Settore n. 27) Interventi diversi (8.2 – cap. 7182)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	50.000	50.000	50.000	1.684.000	2049	3
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.684.000		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	50.000	50.000	50.000	1.684.000		
	Cs	50.000	50.000	50.000	1.684.000		

*Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

– Art. 1, comma 272: Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (8.3 – cap. 7809)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	662.235	725.656	–	–	2014	3
	Cs	662.235	725.656	–	–		
Riduzione . . . . .	Cp	-48.110	-58.505	–	–		
	Cs	-48.110	-58.505	–	–		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	614.125	667.151	–	–		
	Cs	614.125	667.151	–	–		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario:

– Art. 3-bis, comma 6: Credito di imposta sisma Emilia-Romagna (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (8.3 – cap. 7810)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	450.000	450.000	450.000	450.000	2125
	Cs	450.000	450.000	450.000	450.000	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	450.000	450.000	450.000	450.000	
	Cs	450.000	450.000	450.000	450.000	
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	3.741.262	3.695.567	2.702.470	11.801.775
	Cs	3.741.262	3.695.567	2.702.470	11.801.775	

## DIRITTO ALLA MOBILITÀ

*Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:

– Art. 17-septies, comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.1 – cap. 7119)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	20.000	15.000	15.000	–	2015
	Cs	20.000	15.000	15.000	–	
Legge di stabilità . . . . .	Cp	20.000	15.000	15.000	–	
	Cs	20.000	15.000	15.000	–	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

*Autotrasporto ed intermodalità*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

- Art. 2, comma 244: Completamento rete im-  
materiale interporti (Settore n. 11) Interventi  
nel settore dei trasporti (2.4 - cap. 7305)

Legislazione vigente	Cp	3.000	1.000	-	-	2014
	Cs	3.000	1.000	-	-	
Legge di stabilità	Cp	3.000	1.000	-	-	
	Cs	3.000	1.000	-	-	

*Sostegno allo sviluppo del trasporto*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

- Art. 1, comma 86: Contributo in conto im-  
pianti alle Ferrovie dello Stato Spa (Settore  
n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1  
- cap. 7122)

Legislazione vigente	Cp	2.083.211	1.837.170	-	-	2014	3
	Cs	2.083.211	1.837.170	-	-		
Riduzione	Cp	-121.341	-139.727	-	-		
	Cs	-121.341	-139.727	-	-		
Legge di stabilità	Cp	1.961.870	1.697.443	-	-		
	Cs	1.961.870	1.697.443	-	-		

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 964: Sistema alta velocità/alta  
capacità Torino-Milano-Napoli (Settore n. 11)  
Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap.  
7124/p)

Legislazione vigente	Cp	400.000	400.000	400.000	2.400.000	2021	3
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.400.000		
Legge di stabilità	Cp	400.000	400.000	400.000	2.400.000		
	Cs	400.000	400.000	400.000	2.400.000		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 1, comma 975: Sistema alta velocità/alta capacità (1° contributo quindicennale - scadenza 2020) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2020	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	500.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
- Art. 1, comma 975: Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7124/p)							
Legislazione vigente	Cp	100.000	100.000	100.000	600.000	2021	3
	Cs	100.000	100.000	100.000	600.000		
Legge di stabilità	Cp	100.000	100.000	100.000	600.000		
	Cs	100.000	100.000	100.000	600.000		
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:							
- Art. 32, comma 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (9.1 - cap. 7372)							
Legislazione vigente	Cp	108.000	110.000	200.000	120.000	2016	
	Cs	108.000	110.000	200.000	120.000		
Riduzione	Cp	-26.328	-6.009	-9.071	-9.071		
	Cs	-26.328	-6.009	-9.071	-9.071		
Legge di stabilità	Cp	81.672	103.991	190.929	110.929		
	Cs	81.672	103.991	190.929	110.929		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	2.666.542	2.417.434	805.929	3.610.929	
		Cs	2.666.542	2.417.434	805.929	3.610.929	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGI-  
STICA*Sistemi idrici, idraulici ed elettrici*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a  
favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese  
EAAP:- Art. 1, comma 1: Contributo ventennale  
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 - cap.  
7156)

Legislazione vigente	Cp	15.494	15.494	15.494	46.482	2018
	Cs	15.494	15.494	15.494	46.482	
Legge di stabilità	Cp	15.494	15.494	15.494	46.482	
	Cs	15.494	15.494	15.494	46.482	

*Opere strategiche, edilizia statale ed interventi  
speciali e per pubbliche calamità*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la for-  
mazione del bilancio annuale e pluriennale  
dello Stato (legge finanziaria 2006):- Art. 1, comma 78: Rifinanziamento della  
legge n. 166 del 2002, interventi infrastrutture  
(Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap.  
7060/p)

Legislazione vigente	Cp	181.837	181.837	181.837	1.091.022	2021	3
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.091.022		
Legge di stabilità	Cp	181.837	181.837	181.837	1.091.022		
	Cs	181.837	181.837	181.837	1.091.022		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale - scadenza 2021) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	88.750	88.750	88.750	532.500	2021	3
	Cs	88.750	88.750	88.750	532.500		
Legge di stabilità	Cp	88.750	88.750	88.750	532.500		
	Cs	88.750	88.750	88.750	532.500		

- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	94.150	94.150	94.150	659.050	2022	3
	Cs	94.150	94.150	94.150	659.050		
Legge di stabilità	Cp	94.150	94.150	94.150	659.050		
	Cs	94.150	94.150	94.150	659.050		

- Art. 1, comma 977: Realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale (3° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	95.650	95.650	95.650	765.200	2023	3
	Cs	95.650	95.650	95.650	765.200		
Legge di stabilità	Cp	95.650	95.650	95.650	765.200		
	Cs	95.650	95.650	95.650	765.200		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (1° contributo quindicennale – scadenza 2022) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	90.772	90.772	90.772	635.404	2022	3
	Cs	90.772	90.772	90.772	635.404		
Legge di stabilità	Cp	90.772	90.772	90.772	635.404		
	Cs	90.772	90.772	90.772	635.404		

– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (2° contributo quindicennale – scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	91.612	91.612	91.612	732.896	2023	3
	Cs	91.612	91.612	91.612	732.896		
Legge di stabilità	Cp	91.612	91.612	91.612	732.896		
	Cs	91.612	91.612	91.612	732.896		

– Art. 2, comma 257: Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 443 del 2001 – legge obiettivo (3° contributo quindicennale – scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7060/p)

Legislazione vigente	Cp	96.612	96.612	96.612	869.508	2024	3
	Cs	96.612	96.612	96.612	869.508		
Legge di stabilità	Cp	96.612	96.612	96.612	869.508		
	Cs	96.612	96.612	96.612	869.508		

– Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 – cap. 7188/p).

Legislazione vigente	Cp	1.211	1.211	1.211	8.477	2022	3
	Cs	1.211	1.211	1.211	8.477		
Legge di stabilità	Cp	1.211	1.211	1.211	8.477		
	Cs	1.211	1.211	1.211	8.477		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	225	225	225	1.575	2022	3
	Cs	225	225	225	1.575		
Legge di stabilità	Cp	225	225	225	1.575		
	Cs	225	225	225	1.575		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7188/p)							
Legislazione vigente	Cp	64	64	64	448	2022	3
	Cs	64	64	64	448		
Legge di stabilità	Cp	64	64	64	448		
	Cs	64	64	64	448		
- Art. 2, comma 291: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Settore n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.7 - cap. 7187)							
Legislazione vigente	Cp	1.000	1.000	1.000	7.000	2022	3
	Cs	1.000	1.000	1.000	7.000		
Legge di stabilità	Cp	1.000	1.000	1.000	7.000		
	Cs	1.000	1.000	1.000	7.000		
Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:							
- Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo Milano 2015 (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (1.7 - cap. 7695)							
Legislazione vigente	Cp	568.981	449.993	119.850	-	2015	3
	Cs	568.981	449.993	119.850	-		
Legge di stabilità	Cp	568.981	449.993	119.850	-		
	Cs	568.981	449.993	119.850	-		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale:

- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (1° contributo quindicennale - scadenza 2023) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	58.200	58.200	58.200	465.600	2023	3
	Cs	58.200	58.200	58.200	465.600		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	58.200	58.200	58.200	465.600		
	Cs	58.200	58.200	58.200	465.600		

- Art. 21, comma 1: Opere strategiche di preminente interesse nazionale (2° contributo quindicennale - scadenza 2024) (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7060/p)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	145.500	145.500	145.500	1.309.500	2024	3
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.309.500		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	145.500	145.500	145.500	1.309.500		
	Cs	145.500	145.500	145.500	1.309.500		

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

- Art. 32, comma 1, punto 2: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali - Piccole opere nel Mezzogiorno (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7174)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	40.000	30.000	23.300	-	2015	
	Cs	40.000	30.000	23.300	-		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	40.000	30.000	23.300	-		
	Cs	40.000	30.000	23.300	-		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

– Art. 32, comma 6: Fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7685)

Legislazione vigente	Cp	1.072	1.072	1.072	6.576	2022	
	Cs	1.072	1.072	1.072	6.576		
Legge di stabilità	Cp	1.072	1.072	1.072	6.576		
	Cs	1.072	1.072	1.072	6.576		

*Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali*

## INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)

Legislazione vigente	Cp	10.329	10.329	10.329	10.329	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	10.329		
Legge di stabilità	Cp	10.329	10.329	10.329	10.329		
	Cs	10.329	10.329	10.329	10.329		

– Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7484)

Legislazione vigente	Cp	10.329	10.329	10.329	10.329	2016	3
	Cs	10.329	10.329	10.329	10.329		
Legge di stabilità	Cp	10.329	10.329	10.329	10.329		
	Cs	10.329	10.329	10.329	10.329		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- Art. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento di tratte autostradali (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7485)

Legislazione vigente	Cp	51.646	51.646	51.646	103.292	2017	3
	Cs	51.646	51.646	51.646	103.292		
Legge di stabilità	Cp	51.646	51.646	51.646	103.292		
	Cs	51.646	51.646	51.646	103.292		

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

- Art. 1, comma 452: Interventi strutturali per la viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 - cap. 7481)

Legislazione vigente	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000	2016	3
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Cs	5.000	5.000	5.000	5.000		

Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

- Art. 32, comma 1, punto 1: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali - Opere di interesse strategico (Settore n. 27) Interventi diversi (1.2 - cap. 7514)

Legislazione vigente	Cp	390.501	423.319	235.112	387.243	2016	
	Cs	390.501	423.319	235.112	387.243		
Riduzione	Cp	-111.844	-100.125	-115.201	-115.201		
	Cs	-111.844	-100.125	-115.201	-115.201		
Legge di stabilità	Cp	278.657	323.194	119.911	272.042		
	Cs	278.657	323.194	119.911	272.042		



Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 32, comma 1, punto 3: Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali - Linea alta velocità/alta capacità Milano-Verona (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7515)							
Legislazione vigente	Cp	184.000	184.000	184.000	183.500	2016	
	Cs	184.000	184.000	184.000	183.500		
Legge di stabilità	Cp	184.000	184.000	184.000	183.500		
	Cs	184.000	184.000	184.000	183.500		
- Art. 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo valico dei Giovi - II lotto (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7518)							
Legislazione vigente	Cp	200.000	200.000	288.000	272.000	2016	
	Cs	200.000	200.000	288.000	272.000		
Legge di stabilità	Cp	200.000	200.000	288.000	272.000		
	Cs	200.000	200.000	288.000	272.000		
- Art. 32, comma 1, punto 5: Accessibilità alla Valtellina: strada statale 38 I lotto - variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519)							
Legislazione vigente	Cp	3.000	20.000	4.122	5.000	2016	
	Cs	3.000	20.000	4.122	5.000		
Legge di stabilità	Cp	3.000	20.000	4.122	5.000		
	Cs	3.000	20.000	4.122	5.000		
- Art. 32, comma 1, punto 6: Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: Opere di prima fase - stazione di Rebaudengo (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7520)							
Legislazione vigente	Cp	2.000	3.000	12.000	-	2015	
	Cs	2.000	3.000	12.000	-		
Legge di stabilità	Cp	2.000	3.000	12.000	-		
	Cs	2.000	3.000	12.000	-		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>							
- Art. 32, comma 1, punto 7: Realizzazione dell'intervento asse stradale Lioni-Grottamiranda, tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7529)							
Legislazione vigente	Cp	5.000	15.000	25.000	10.000	2016	
	Cs	5.000	15.000	25.000	10.000		
Legge di stabilità	Cp	5.000	15.000	25.000	10.000		
	Cs	5.000	15.000	25.000	10.000		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	2.321.091	2.264.640	1.815.636	8.002.730	
		Cs	2.321.091	2.264.640	1.815.636	8.002.730	

## RICERCA E INNOVAZIONE

*Ricerca scientifica e tecnologica di base*

## ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo:

- Art. 31-bis, comma 5: Finanziamento Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI) (Settore n. 13) Interventi nel settore della ricerca (3.3 - cap. 7235)

Legislazione vigente	Cp	12.000	12.000	12.000	-	2015	
	Cs	12.000	12.000	12.000	-		
Legge di stabilità	Cp	12.000	12.000	12.000	-		
	Cs	12.000	12.000	12.000	-		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	12.000	12.000	12.000	-	
		Cs	12.000	12.000	12.000	-	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## CASA E ASSETTO URBANISTICO

*Edilizia abitativa e politiche territoriali*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici della regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile:

– Art. 3, comma 1: Contributi anche sotto forma di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 (Settore n. 3) Interventi per calamità naturali (14.1 – cap. 7817)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	292.542	292.568	238.023	1.793.727	2032	3
	Cs	292.542	292.568	238.023	1.793.727		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	292.542	292.568	238.023	1.793.727		
	Cs	292.542	292.568	238.023	1.793.727		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	292.542	292.568	238.023	1.793.727	
	Cs	292.542	292.568	238.023	1.793.727		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

## SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

*Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*

## SVILUPPO ECONOMICO

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– Art. 61, comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Settore n. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425)

Legislazione vigente	Cp	10.267.128	4.863.635	7.057.325	–	2015	3
	Cs	9.344.000	4.863.635	7.057.325	–		
Riduzione	Cp	-30.000	-15.000	–	–		
	Cs	-30.000	-15.000	–	–		
Rimodulazione	Cp	-2.500.000	1.000.000	1.500.000	–		
	Cs	-2.500.000	1.000.000	1.500.000	–		
Legge di stabilità	Cp	7.737.128	5.848.635	8.557.325	–		
	Cs	6.814.000	5.848.635	8.557.325	–		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	7.737.128	5.848.635	8.557.325	–	
		Cs	6.814.000	5.848.635	8.557.325	–	

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E  
DI BILANCIO*Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

– Art. 1, comma 93: Contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della guardia di finanza (Settore n. 27) Interventi diversi (1.3 – capp. 7849, 7850)

Legislazione vigente	Cp	31.577	31.577	31.577	248.806	2023	3
	Cs	31.577	31.577	31.577	248.806		
Legge di stabilità	Cp	31.577	31.577	31.577	248.806		
	Cs	31.577	31.577	31.577	248.806		

*Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*

## ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica:

– Art. 39, comma 4-ter: Zone franche urbane nella regione Abruzzo (Settore n. 27) Interventi diversi (1.5 – cap. 7816)

Legislazione vigente	Cp	14.875	–	–	–	2013	3
	Cs	14.875	–	–	–		
Riduzione	Cp	-1.081	–	–	–		
	Cs	-1.081	–	–	–		
Legge di stabilità	Cp	13.794	–	–	–		
	Cs	13.794	–	–	–		

TOTALE MISSIONE . . .	Cp	45.371	31.577	31.577	248.806		
	Cs	45.371	31.577	31.577	248.806		

Segue: TABELLA E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2013	2014	2015	2016 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti  
per le Amministrazioni pubbliche*

## ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (24.4 – cap. 7335)

Legislazione vigente . . . . .	Cp	32.817	32.817	32.817	131.268	2019	3
	Cs	32.817	32.817	32.817	131.268		
Legge di stabilità . . . . .	Cp	32.817	32.817	32.817	131.268		
	Cs	32.817	32.817	32.817	131.268		
TOTALE MISSIONE . . .		Cp	32.817	32.817	32.817	131.268	
	Cs	32.817	32.817	32.817	131.268		
TOTALE GENERALE . . .		Cp	23.424.450	20.809.263	20.354.060	29.705.332	
	Cs	22.501.322	20.809.263	20.354.060	29.705.332		

**DISEGNO DI LEGGE N. 3585**





**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1)

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» del programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regola-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata)**Identico.*

## Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)**Identico**(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 2 si veda la pag. 475)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2013, in 24.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla società SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2013, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La società SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2013, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 906 milioni di euro, 1.100 milioni di euro, 1.900 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2012 sono riferiti alla competenza dell'anno 2013 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10 del presente articolo.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2013, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui al programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

15. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2013, a trasferire, con propri decreti, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale» della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

19. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1<sup>o</sup> dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

20. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, è stabilito in 70 unità.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

24. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2013, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

25. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

26. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» del programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2013, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2012.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, in attuazione dell'articolo 23-*quinquies*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente il trasferimento della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità dal Dipartimento delle finanze al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

Art. 3.

*(Stato di previsione  
del Ministero dello sviluppo economico  
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3)

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Stato di previsione  
del Ministero dello sviluppo economico  
e disposizioni relative)*

*Identico*

*(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3 si veda la pag. 476)*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, in materia di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione disponibili al termine dell'esercizio, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e all'istituzione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4)

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*)

*Identico*

Art. 5.

(*Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stizia, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5)

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2013, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1)

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2013.

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esteri, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6)

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare per l'anno finanziario 2013, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1)

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2013, affinché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2013.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2013, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'i-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri **e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione**, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella, allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

struzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica» nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2013, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8)

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2013, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2013, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

fruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*

*Identico*

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 210 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 3 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2013, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dal fondo a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2013, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

*a)* ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 27;
- 3) Aeronautica n. 18;

*b)* ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 85;
- 3) Aeronautica n. 39;

*c)* ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 65;
- 2) Marina n. 18;
- 3) Aeronautica n. 20.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2013, in 102 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2013, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2013, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2013 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e alla riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2013, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tive di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2013.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative*)

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nanziario 2013, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

*(Totale generale della spesa)*

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 761.806.869.746, in euro 765.857.224.294 e in euro 805.037.762.081 in termini di competenza, nonché in euro 776.762.488.301, in euro 777.670.837.319 e in euro 815.655.016.170 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2013-2015.

Art. 16.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2013-2015, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

*(Disposizioni diverse)*

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

*(Totale generale della spesa)*

*Identico*

Art. 16.

*(Quadro generale riassuntivo)*

*Identico*

Art. 17.

*(Disposizioni diverse)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2013, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di imprese editrici e di provvidenze per l'editoria.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

5. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

6. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2012 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

8. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2013, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

16. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2013, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

17. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

lancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI



**A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI COMPETENZA  
PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2013-2015 (in euro)			
	2013	2014	2015
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	484.993.300.000	493.010.700.000	504.198.300.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	58.496.619.136	58.722.747.118	58.884.209.333
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	1.317.006.922 285.001.922	1.337.693.751 293.688.751	1.356.812.530 302.807.530
TOTALE ENTRATE FINALI	544.806.926.058	553.071.140.869	564.439.321.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	216.999.943.688	212.786.083.425	240.598.440.218
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	761.806.869.746	765.857.224.294	805.037.762.081
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	515.160.300.073	523.277.949.990	531.494.418.626
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	42.090.114.633 301.677.142	36.576.996.552 113.213.716	36.094.716.382 111.834.906
TOTALE SPESE FINALI	557.250.414.706	559.854.946.542	567.589.135.008
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	204.556.455.040	206.002.277.752	237.448.627.073
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	761.806.869.746	765.857.224.294	805.037.762.081
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	543.489.919.136	551.733.447.118	563.082.509.333
SPESE CORRENTI (-)	515.160.300.073	523.277.949.990	531.494.418.626
RISPARMIO PUBBLICO	28.329.619.063	28.455.497.128	31.588.090.707
TOTALE ENTRATE FINALI	544.806.926.058	553.071.140.869	564.439.321.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	557.250.414.706	559.854.946.542	567.589.135.008
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-12.443.488.648	-6.783.805.673	-3.149.813.145
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	544.521.924.136	552.777.452.118	564.136.514.333
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	556.948.737.564	559.741.732.826	567.477.300.102
INDEBITAMENTO NETTO	-12.426.813.428	-6.964.280.708	-3.340.785.769
TOTALE ENTRATE FINALI	544.806.926.058	553.071.140.869	564.439.321.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESÉ (-)	761.806.869.746	765.857.224.294	805.037.762.081
RICORSO AL MERCATO	-216.999.943.688	-212.786.083.425	-240.598.440.218



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in Euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	2013	21.048.982.323	169.425.163.029	21.783.042.863	90.531.827.529	302.789.865.744
	2014	21.074.989.705	168.345.969.432	21.259.691.121	96.109.002.189	306.789.352.447
	2015	21.112.289.769	171.111.054.053	20.892.527.384	100.709.871.927	313.825.743.133
SVILUPPO ECONOMICO	2013	187.522.410	242.918.931	38.083.687	10.750.000	489.275.028
	2014	202.928.293	202.928.293	38.077.923	10.750.000	454.590.761
	2015	202.481.602	186.946.971	36.066.052	10.750.000	438.244.625
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	474.981.107	108.865.890.865	348.992.941	<<	109.689.864.733
	2014	471.073.396	114.885.505.441	37.824.678	<<	115.484.403.515
	2015	489.576.811	116.382.624.806	37.527.466	<<	116.889.929.103
GIUSTIZIA	2013	5.921.062.940	1.084.270.936	83.641.989	<<	7.088.965.875
	2014	6.084.020.160	1.115.943.713	78.731.119	<<	7.278.604.992
	2015	5.996.656.972	1.107.764.007	78.705.032	<<	7.163.126.011
AFFARI ESTERI	2013	930.824.872	885.803.582	11.159.367	<<	1.827.787.821
	2014	915.470.882	779.705.669	10.447.970	<<	1.705.624.521
	2015	909.538.224	773.001.789	10.416.993	<<	1.682.956.976
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	40.930.884.567	7.695.978.379	321.438.532	15.381.328	48.963.682.806
	2014	40.690.495.580	7.310.997.276	243.346.573	14.106.810	48.269.046.219
	2015	40.426.621.560	7.258.535.545	238.427.639	12.631.112	47.936.215.856
INTERNO	2013	9.595.259.152	6.524.229.419	179.741.096	<<	16.299.229.667
	2014	9.552.483.824	6.029.820.613	164.177.572	<<	15.746.482.009
	2015	9.543.035.669	5.808.498.272	166.139.483	<<	15.517.673.424
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	81.880.332	203.399.515	16.352.138	3.617.805	305.249.790
	2014	80.111.303	227.207.528	15.428.308	3.309.563	326.054.702
	2015	82.881.165	236.370.881	16.681.505	2.989.867	338.923.238
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	1.023.893.386	5.764.581.540	67.590.945	<<	6.856.065.871
	2014	1.027.506.949	5.650.862.811	64.752.353	<<	6.743.122.113
	2015	1.025.778.179	5.558.683.693	64.684.806	<<	6.648.146.678
DIFESA	2013	16.185.993.035	288.093.165	850.296.696	<<	17.324.382.895
	2014	16.022.322.942	286.823.339	773.013.572	<<	17.082.159.853
	2015	16.641.551.567	283.402.708	768.701.481	<<	17.694.655.786
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	555.227.434	398.462.466	8.127.295	<<	961.817.195
	2014	554.716.857	377.169.472	6.165.661	<<	938.050.990
	2015	554.136.530	372.201.246	6.141.778	<<	932.479.554
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	811.305.185	395.737.543	90.222.711	<<	1.297.265.439
	2014	804.896.226	387.637.293	89.641.698	<<	1.282.175.215
	2015	804.353.215	380.265.384	89.213.568	<<	1.273.832.167
SALUTE	2013	184.265.026	1.068.531.612	14.020.571	<<	1.266.817.209
	2014	183.921.464	960.649.946	13.721.243	<<	1.170.292.653
	2015	183.315.208	954.880.236	13.296.951	<<	1.151.492.095
TOTALE	2013	87.942.051.769	302.843.060.802	23.813.610.840	90.561.576.662	515.160.300.073
	2014	87.864.543.823	306.661.219.816	22.795.017.789	96.137.168.562	523.277.949.990
	2015	97.922.216.491	310.419.429.391	22.421.529.858	100.736.242.906	531.494.418.626

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in Euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE					TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2013	13.908.033,168	638.510,465	3.972.851,441	18.519.185,074	321.309.090,818	204.321,164,645	526.630.255,483	
	2014	11.542.594,605	658.644,702	3.904.952,239	16.106.191,546	322.895.543,983	205.817.394,488	528.712.938,481	
	2015	8.896.640,016	658.125,231	4.257.124,281	13.811.889,528	327.637.632,661	237.292.367,702	564.930.000,363	
SVILUPPO ECONOMICO	2013	11.440,181,488	<<	<<	11.440,181,488	11.929.456,516	9.000,000	11.938.456,516	
	2014	9.041,939,773	<<	<<	9.041,939,773	9.496.530,534	9.000,000	9.505.530,534	
	2015	11.319,649,218	<<	<<	11.319,649,218	11.757,892,843	9.000,000	11.766,892,843	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	18.296,635	<<	<<	18.296,635	109.708,160,368	<<	109.708,160,368	
	2014	16.015,579	<<	<<	16.015,579	116.510,419,094	<<	116.510,419,094	
	2015	15.608,764	<<	<<	15.608,764	116.905,537,887	<<	116.905,537,887	
GIUSTIZIA	2013	204,887,208	<<	<<	204,887,208	7.293,633,083	<<	7.293,633,083	
	2014	133,065,294	<<	<<	133,065,294	7.411,760,286	<<	7.411,760,286	
	2015	129,263,349	<<	<<	129,263,349	7.282,389,360	<<	7.282,389,360	
AFFARI ESTERI	2013	7,878,289	<<	<<	7,878,289	1,835,666,090	<<	1,835,666,090	
	2014	9,651,361	<<	<<	9,651,361	1,715,275,882	<<	1,715,275,882	
	2015	7,680,816	<<	<<	7,680,816	1,700,637,792	<<	1,700,637,792	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA	2013	2,018,718,626	<<	<<	2,018,718,626	50,982,401,432	57,260,698	51,039,662,130	
	2014	2,015,448,492	<<	<<	2,015,448,492	50,274,394,711	56,094,629	50,330,449,340	
	2015	2,007,374,134	<<	<<	2,007,374,134	49,943,569,990	55,602,722	49,999,182,712	
INTERNO	2013	271,398,216	130,000,000	<<	401,398,216	16,700,627,883	124,874,548	16,825,502,431	
	2014	251,594,783	<<	<<	251,594,783	15,988,076,792	73,894,315	16,071,971,107	
	2015	214,354,250	<<	<<	214,354,250	15,732,027,674	43,248,822	15,775,276,496	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	152,376,343	<<	<<	152,376,343	457,828,133	9,632,796	467,409,139	
	2014	145,736,417	<<	<<	145,736,417	474,793,119	9,841,036	455,577,453	
	2015	149,038,718	<<	<<	149,038,718	487,961,956	10,160,732	498,122,688	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	3,758,532,488	<<	1,692,985,314	5,451,517,802	12,307,583,673	<<	12,307,583,673	
	2014	3,566,893,283	<<	1,892,985,314	5,459,878,597	12,003,000,710	<<	12,003,000,710	
	2015	3,341,784,966	<<	1,892,985,314	5,234,770,280	11,683,896,958	<<	11,683,896,958	
DIFESA	2013	3,374,093,988	<<	<<	3,374,093,988	20,698,476,883	<<	20,698,476,883	
	2014	3,224,001,942	<<	<<	3,224,001,942	20,306,161,795	<<	20,306,161,795	
	2015	3,059,963,252	<<	<<	3,059,963,252	20,754,619,018	<<	20,754,619,018	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	290,292,603	<<	<<	290,292,603	1,252,109,798	<<	1,252,109,798	
	2014	163,034,392	<<	<<	163,034,392	1,101,085,382	<<	1,101,085,382	
	2015	157,245,014	<<	<<	157,245,014	1,089,724,568	<<	1,089,724,568	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	210,991,380	<<	<<	210,991,380	1,508,256,819	34,622,353	1,542,878,172	
	2014	206,935,516	<<	<<	206,935,516	1,489,110,731	36,093,284	1,525,204,015	
	2015	187,352,227	<<	<<	187,352,227	1,461,184,394	38,246,085	1,499,430,489	
SALUTE	2013	506,001	<<	<<	506,001	1,287,323,210	<<	1,287,323,210	
	2014	500,860	<<	<<	500,860	1,178,793,513	<<	1,178,793,513	
	2015	547,832	<<	<<	547,832	1,152,039,927	<<	1,152,039,927	
TOTALE	2013	35,655,967,413	768,510,465	5,665,638,755	42,090,114,633	557,250,414,708	204,556,455,040	761,806,869,746	
	2014	30,320,414,297	658,844,702	5,597,937,553	36,576,996,552	559,854,946,542	206,002,277,752	765,857,224,294	
	2015	29,486,481,556	658,125,231	5,950,109,595	36,094,716,382	567,589,135,008	237,448,627,073	805,037,762,081	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 642/ 1

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in Euro)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2013 473.724.396,303	1.615.925,341	2.394.512,814	14.428.288,139	66.470,573	1.760.512,011	8.864.219,240	3.761.129,807	16.133,625	16.888.706,609	525.630.255,482
	2014 483.833.868,768	617.542,094	2.395.865,714	12.284.668,883	6.510,895	1.445.596,800	5.737.789,042	3.707.295,531	15.973,162	16.687.485,971	528.712.938,480
	2015 522.881.812,243	125.131,824	9.790.016,107	9.790.016,107	6.518,561	1.360.090,929	5.887.308,586	3.730.458,482	15.088,215	18.843.174,273	564.930.000,362
SVILUPPO ECONOMICO	2013 8.014.774,212	<<<	<<<	3.776.986,156	40.798,418	2.000,000	19.750,000	84.148,729	<<<	<<<	11.938.456,515
	2014 5.876.272,720	<<<	<<<	3.592.232,181	1.519,310	2.000,000	19.750,000	43.756,322	<<<	<<<	9.505.530,533
	2015 8.585.019,018	<<<	<<<	3.115.799,177	1.511,747	2.000,000	19.750,000	42.812,900	<<<	<<<	11.766.892,842
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 <<<	<<<	<<<	16.413.749,281	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	93.284.411,086	109.708.160,387
	2014 <<<	<<<	<<<	16.713.660,324	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	98.796.938,989	115.510.419,093
	2015 <<<	<<<	<<<	17.042.600,289	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	99.862.937,577	116.005.537,866
GIUSTIZIA	2013 <<<	<<<	7.293.448,083	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	184.000	7.293.633,083
	2014 <<<	<<<	7.411.500,288	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	260.000	7.411.760,288
	2015 <<<	<<<	7.292.169,360	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	230.000	7.292.399,360
AFFARI ESTERI	2013 1.835.866,080	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1.835.866,080
	2014 1.715.275,882	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1.715.275,882
	2015 1.700.637,792	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1.700.637,792
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 2.032.265,435	<<<	<<<	1.629,232	<<<	<<<	<<<	<<<	49.005,767,463	<<<	51.039,662,130
	2014 2.029.083,266	<<<	<<<	1.599,040	<<<	<<<	<<<	<<<	48.299,767,004	<<<	50.330.449,340
	2015 2.019.983,881	<<<	<<<	1.563,812	<<<	<<<	<<<	<<<	47.977,545,019	<<<	48.999.192,712
INTERNO	2013 8.996.950,307	5.058,120	9.271.862,098	10.948,020	20.435,520	<<<	<<<	6.168,917	104.187,850	375.071,598	16.790.502,430
	2014 6.424.691,712	4.934,460	9.161.831,248	10.948,020	5.435,520	<<<	<<<	6.186,567	103.000,000	355.141,579	16.071.971,106
	2015 6.205.497,856	4.886,200	9.126.554,007	10.948,020	5.435,520	<<<	<<<	6.190,194	103.000,000	312.785,698	15.775.277,495
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 <<<	<<<	<<<	<<<	434.034,655	33.126,273	<<<	<<<	<<<	<<<	467.160,928
	2014 <<<	<<<	<<<	<<<	451.910,465	33.123,668	<<<	<<<	<<<	<<<	484.654,154
	2015 <<<	<<<	<<<	<<<	467.612,221	30.510,466	<<<	<<<	<<<	<<<	498.122,697
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 338.534,353	<<<	703.213,966	9.220.058,300	165,051	2.045.981,002	<<<	<<<	<<<	<<<	12.307.583,672
	2014 337.862,588	<<<	697.948,944	9.101.197,503	398,870	1.865.592,805	<<<	<<<	<<<	<<<	12.003.000,710
	2015 337.179,215	<<<	692.587,504	9.076.442,784	393,186	1.577.294,279	<<<	<<<	<<<	<<<	11.663.986,958
DIFESA	2013 86.946,398	17.632.136,656	2.931.916,587	3.276,373	1.200,000	27.408,871	<<<	<<<	<<<	15.600,000	20.698.476,883
	2014 86.958,738	17.338.455,641	2.833.485,298	3.255,662	1.200,000	27.308,238	<<<	<<<	<<<	15.600,000	20.306.161,795
	2015 86.957,076	17.774.558,301	2.846.374,290	3.209,568	1.200,000	26.919,783	<<<	<<<	<<<	15.400,000	20.754.616,019
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 <<<	<<<	278.315,315	777.383,631	196.164,271	<<<	<<<	<<<	<<<	256,590	1.292.109,787
	2014 <<<	<<<	278.275,601	628.461,198	194.071,775	<<<	<<<	<<<	<<<	256,806	1.101.095,381
	2015 <<<	<<<	275.612,168	619.864,759	193.994,497	<<<	<<<	<<<	<<<	253,153	1.099.724,567
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 34.822,353	<<<	<<<	<<<	<<<	1.019,473	<<<	1.507,221,846	<<<	<<<	1.542.879,172
	2014 36.093,284	<<<	<<<	<<<	847,577	<<<	<<<	1.488.247,653	<<<	<<<	1.525.204,014
	2015 38.248,095	<<<	<<<	<<<	835,401	<<<	<<<	1.460.333,493	<<<	<<<	1.489.439,489
SALUTE	2013 17.654,189	<<<	7.268,880	41.827,004	<<<	<<<	755.447,063	<<<	<<<	445.108,094	1.267.323,210
	2014 17.654,189	<<<	7.338,012	41.816,756	<<<	<<<	747.942,761	<<<	<<<	364.044,815	1.176.795,513
	2015 17.654,169	<<<	7.260,862	41.790,892	<<<	<<<	723.464,674	<<<	<<<	361.859,340	1.152.039,927
TOTALE	2013 493.081.771,618	19.253.121,117	22.870.358,743	44.674.149,136	760.305,961	3.868.716,157	9.738.416,303	5.358.690,299	49.126.088,938	113.019.253,467	761.771.869,739
	2014 500.357.761,147	17.960.930,193	22.776.043,103	42.327.790,988	661.484,212	3.373.931,330	6.505.481,803	5.245.468,073	48.418.740,198	116.229.543,240	765.857.224,287
	2015 541.972.987,645	17.904.576,325	22.820.962,013	39.702.235,378	677.489,143	2.998.615,457	6.630.511,270	5.239.796,068	48.085.143,234	119.196.836,541	805.037.762,075

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA				ALLEGATO A/1	
		(in euro)					
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	
ECONOMIA E FINANZE	2013 15.524.774.541	5.957.773.305	246.277.652	106.145.106.147	2.261.113.531	4.424.331.482	
	2014 15.819.629.146	6.541.220.427	246.279.622	103.297.390.735	2.261.868.510	4.135.897.699	
	2015 16.152.220.560	6.288.655.002	246.183.677	104.734.642.350	2.261.912.096	4.055.246.424	
SVILUPPO ECONOMICO	2013 166.870.437	31.723.132	8.999.001	97.369.596	<<	114.413.437	
	2014 171.765.063	32.075.633	10.162.201	102.331.036	<<	99.486.654	
	2015 171.764.016	31.909.076	10.162.201	102.306.859	<<	53.323.499	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 347.555.461	60.456.725	21.975.497	108.502.351.308	313.608.327	56.815.884	
	2014 347.528.305	58.803.346	21.975.497	114.641.027.478	312.514.653	39.293.441	
	2015 347.527.643	55.290.063	21.975.497	116.057.335.291	312.535.287	20.289.911	
GIUSTIZIA	2013 5.220.370.080	1.225.772.413	331.215.614	79.776.755	176.461.640	<<	
	2014 5.381.543.436	1.222.524.817	331.215.614	112.465.897	174.572.868	<<	
	2015 5.261.006.604	1.222.468.358	334.558.789	105.506.648	174.223.922	<<	
AFFARI ESTERI	2013 817.046.778	119.375.261	14.788.601	17.972.125	25.402.945	<<	
	2014 810.884.531	109.937.959	14.788.601	16.727.714	24.671.001	<<	
	2015 806.548.929	107.066.615	14.788.601	16.511.120	24.347.026	<<	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 37.724.867.495	990.071.572	2.419.827.154	7.372.372.096	3.770.235	348.398.992	
	2014 37.497.810.594	981.622.294	2.405.086.997	6.997.488.568	3.696.950	338.076.818	
	2015 37.273.593.053	966.104.826	2.390.717.159	6.952.546.914	3.667.817	330.811.116	
INTERNO	2013 8.274.945.207	841.309.580	528.042.051	8.108.972.070	411.807.862	2.027.395	
	2014 8.221.041.172	854.701.065	528.805.339	5.035.803.906	395.652.550	2.027.385	
	2015 8.220.244.988	828.646.219	528.805.339	5.421.928.717	391.382.270	2.027.395	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 64.763.137	69.842.620	4.394.831	138.224.010	<<	5.636.280	
	2014 64.762.789	92.824.034	4.394.831	138.129.276	<<	5.636.280	
	2015 65.096.772	107.383.494	4.417.280	137.829.355	<<	3.021.082	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 853.415.810	123.068.635	53.486.406	6.237.652.552	<<	530.891.643	
	2014 855.261.401	122.248.612	53.612.059	5.178.974.520	<<	475.671.444	
	2015 853.863.279	121.911.909	53.591.927	5.176.354.489	<<	364.102.831	
DIFESA	2013 15.217.960.284	826.148.318	905.264.948	62.743.080	18.465.566	<<	
	2014 14.986.646.590	813.756.383	909.724.988	61.239.313	18.469.815	<<	
	2015 15.572.494.240	804.323.468	949.807.988	56.157.099	18.410.264	<<	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 474.705.616	65.075.262	27.140.576	146.610.057	732.392	243.628.742	
	2014 472.731.271	65.585.347	27.140.576	144.653.769	727.589	224.305.761	
	2015 472.746.845	64.690.662	27.140.576	141.268.920	716.899	222.833.843	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 709.985.021	121.937.556	41.304.887	295.045.001	30.668.219	53.094.423	
	2014 709.980.059	114.758.688	41.304.887	290.418.540	29.330.760	52.819.423	
	2015 709.978.851	114.185.064	41.304.887	286.203.430	28.905.320	52.251.423	
SALUTE	2013 125.857.909	103.800.992	6.675.946	432.470.243	570.784.096	<<	
	2014 125.857.909	102.859.131	6.675.946	434.202.030	481.721.770	<<	
	2015 125.757.909	101.564.977	6.675.946	416.044.168	474.513.546	<<	
TOTALE	2013 85.523.116.776	10.537.165.379	4.611.173.644	234.634.737.050	3.813.014.803	5.779.238.288	
	2014 85.454.442.287	11.099.619.733	4.801.162.738	237.050.792.802	3.704.378.508	5.303.204.806	
	2015 86.032.846.489	10.814.801.733	4.628.920.847	239.606.634.121	3.690.614.437	5.123.907.514	

999/ 844/ 1

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/ 644/ 2

		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO A1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015								
		(in euro)								
MINISTERI		TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE		
ECONOMIA E FINANZE	2013	497.471.904	18.800.000.000	89.561.080.664	53.374.815.953	1.024.005.000	5.173.083.565	302.789.895.744		
	2014	543.402.477	19.200.000.000	95.138.255.324	55.090.925.580	1.024.005.000	3.490.483.728	306.789.352.417		
	2015	510.397.265	19.800.000.000	99.739.045.062	55.474.181.693	1.024.005.000	3.539.053.804	313.825.743.133		
SVILUPPO ECONOMICO	2013	28.047.999	<<	10.750.000	<<	<<	30.100.526	489.275.029		
	2014	28.020.022	<<	10.750.000	<<	<<	30.100.152	454.590.761		
	2015	27.929.783	<<	10.750.000	<<	<<	30.089.381	438.244.626		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	<<	<<	<<	42.000.000	<<	344.901.531	109.689.884.733		
	2014	<<	<<	<<	42.000.000	<<	33.260.795	115.494.403.515		
	2015	<<	<<	<<	42.000.000	<<	32.975.411	116.869.828.103		
GIUSTIZIA	2013	<<	<<	942.084	<<	<<	54.437.299	7.088.965.876		
	2014	<<	<<	942.084	<<	<<	54.430.294	7.278.684.992		
	2015	<<	<<	942.084	<<	<<	54.418.606	7.153.128.011		
AFFARI ESTERI	2013	831.081.324	<<	<<	<<	<<	2.117.787	1.827.787.821		
	2014	727.684.726	<<	<<	<<	<<	2.029.990	1.705.624.521		
	2015	721.873.830	<<	<<	<<	<<	2.029.956.976	1.892.956.976		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.997.791	<<	15.381.328	<<	<<	88.350.143	48.953.682.895		
	2014	2.608.819	<<	14.106.810	<<	<<	8.316.471	48.258.946.219		
	2015	2.642.819	<<	12.631.172	<<	<<	3.501.940	47.936.216.856		
INTERNO	2013	3.773.427	<<	36.782.297	43.993.457	<<	48.718.323	16.299.229.667		
	2014	3.773.257	<<	31.916.729	43.993.457	<<	48.707.149	15.746.482.009		
	2015	3.772.906	<<	27.988.002	43.993.457	<<	48.684.141	15.517.673.424		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	5.317.929	<<	3.617.805	<<	<<	13.653.178	305.248.790		
	2014	3.948.325	<<	3.309.563	<<	<<	13.048.602	326.054.702		
	2015	3.865.487	<<	2.988.867	<<	<<	14.319.901	338.823.238		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	1.180.317	<<	318.600	5.602.904	<<	50.578.004	6.856.065.871		
	2014	1.101.317	<<	208.900	5.465.502	<<	50.877.368	6.743.122.113		
	2015	1.101.317	<<	208.900	5.395.018	<<	50.626.028	6.649.146.878		
DIFESA	2013	176.786.457	<<	1.355.000	60.091.000	<<	55.588.242	17.324.382.895		
	2014	176.784.457	<<	1.005.000	60.091.000	<<	55.442.607	17.082.168.853		
	2015	176.783.457	<<	905.000	60.091.000	<<	55.673.290	17.584.655.786		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	413.301	<<	<<	<<	<<	2.807.248	961.817.195		
	2014	413.301	<<	<<	<<	<<	2.483.366	938.050.990		
	2015	413.301	<<	<<	<<	<<	2.468.708	932.476.554		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	<<	<<	18.205.558	1.548	<<	29.023.445	1.287.285.439		
	2014	<<	<<	14.734.626	1.549	<<	28.825.863	1.282.175.215		
	2015	<<	<<	12.581.818	1.549	<<	28.419.046	1.273.832.187		
SALUTE	2013	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.563.854	1.286.817.209		
	2014	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.521.698	1.178.292.653		
	2015	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.281.379	1.161.482.085		
TOTALE	2013	1.564.407.618	18.800.000.000	89.646.431.338	53.526.404.863	1.024.005.000	5.900.603.136	515.160.300.073		
	2014	1.505.401.870	19.200.000.000	95.215.229.056	55.242.481.088	1.024.005.000	3.827.238.043	523.277.849.990		
	2015	1.466.244.434	19.800.000.000	99.808.039.845	55.625.663.717	1.024.005.000	3.869.740.489	531.494.416.626		

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in euro)

999/ 644/ 3 ALLEGATO A/1

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISIZIONI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2013 392.848.592	7.752.408.845	6.476.518.679	10.000.000	478.456.056	4.293.725.196	114.834.908	18.510.185.074
	2014 372.254.400	6.905.404.427	4.268.343.149	<<	475.723.953	3.972.630.711	111.834.906	16.106.191.546
	2015 377.220.029	6.992.388.084	1.651.955.564	<<	354.073.027	4.324.717.918	111.834.906	13.811.889.528
SVILUPPO ECONOMICO	2013 52.319.975	182.536.508	3.176.256.028	<<	<<	7.992.228.741	56.842.238	11.440.181.488
	2014 12.962.601	182.173.866	3.011.990.955	<<	<<	6.893.733.741	1.378.810	9.041.939.773
	2015 18.002.971	164.538.540	2.574.682.966	<<	<<	6.662.423.741	<<	11.319.646.218
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 8.867.534	8.428.101	<<	<<	<<	<<	<<	18.295.635
	2014 6.866.467	9.327.112	<<	<<	<<	<<	<<	16.015.579
	2015 6.487.445	9.121.319	<<	<<	<<	<<	<<	15.606.764
GIUSTIZIA	2013 204.657.208	<<	<<	<<	<<	<<	<<	204.657.208
	2014 133.065.294	<<	<<	<<	<<	<<	<<	133.065.294
	2015 129.263.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	129.263.349
AFFARI ESTERI	2013 7.878.269	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.878.269
	2014 9.651.361	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.651.361
	2015 7.680.616	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.680.616
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 18.198.789	1.815.370.612	63.148.104	<<	122.061.121	<<	<<	2.018.718.626
	2014 18.007.040	1.812.802.842	82.577.969	<<	122.061.121	<<	<<	2.015.448.492
	2015 18.123.036	1.895.786.896	61.403.041	<<	122.061.121	<<	<<	2.007.374.134
INTERNO	2013 131.152.689	140.245.527	<<	<<	<<	<<	<<	401.398.216
	2014 127.537.106	124.057.877	<<	<<	<<	<<	<<	251.594.783
	2015 90.296.573	124.057.877	<<	<<	<<	<<	<<	214.354.250
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 29.655.258	122.723.085	<<	<<	<<	<<	<<	152.378.343
	2014 26.610.131	122.128.286	<<	<<	<<	<<	<<	148.738.417
	2015 37.787.662	111.251.056	<<	<<	<<	<<	<<	149.038.718
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 866.573.503	768.555.813	1.638.823.417	14.750.755	180.000.000	1.962.714.314	<<	5.451.517.802
	2014 791.597.220	750.770.075	1.568.025.660	14.234.289	180.000.000	2.017.251.314	<<	5.289.878.597
	2015 368.270.544	1.892.543.860	1.892.543.860	13.201.384	180.000.000	1.813.968.314	<<	5.054.750.280
DIFESA	2013 3.338.976.371	<<	<<	14.617	35.100.000	<<	<<	3.374.093.988
	2014 3.188.875.622	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	3.224.001.942
	2015 3.024.836.932	<<	<<	14.617	35.111.703	<<	<<	3.066.963.252
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 114.638.487	47.572.138	128.081.977	<<	<<	<<	<<	290.292.603
	2014 112.074.801	40.453.965	8.021.045	<<	<<	<<	<<	163.034.392
	2015 88.251.917	37.274.844	7.865.568	<<	<<	<<	<<	157.245.014
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 77.507.670	14.120.789	85.291.000	26.735.735	<<	<<	<<	210.991.380
	2014 66.913.522	13.447.672	84.596.006	30.311.041	<<	<<	<<	206.935.516
	2015 446.001	<<	83.781.324	23.209.709	<<	<<	<<	187.352.227
SALUTE	2013 443.860	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	500.860
	2014 491.832	<<	<<	<<	<<	57.000	<<	500.860
	2015 491.832	<<	<<	<<	<<	56.000	<<	547.832
TOTALE	2013 5.252.419.593	10.831.553.158	10.568.519.205	51.501.107	615.620.177	14.288.724.251	301.677.142	42.090.114.833
	2014 4.819.760.154	9.941.238.849	9.001.654.534	44.559.956	612.696.777	11.843.672.786	113.213.716	36.576.990.552
	2015 4.277.449.512	10.004.631.986	6.271.962.444	38.425.710	691.246.851	14.701.166.973	111.834.906	36.094.716.382

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/0567.1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/2		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015		2013	2014	2015
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI		(in euro)		
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	255.314.800.000	260.051.200.000	286.316.800.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	167.890.000.000	170.112.000.000	174.137.000.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	39.114.500.000	39.351.500.000	39.720.500.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.951.000.000	10.952.000.000	10.952.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.723.000.000	12.544.000.000	13.072.000.000
<b>TOTALE</b>		<b>484.963.300.000</b>	<b>493.010.700.000</b>	<b>504.198.300.000</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>				
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	536.566.926	536.569.147	536.556.512
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	28.489.647.935	28.811.217.935	28.955.717.935
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	229.150.000	229.150.000	229.150.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.502.000.000	1.491.000.000	1.544.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.652.993.772	4.916.306.942	4.992.188.163
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	20.356.629.293	19.923.012.559	19.711.330.559
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.715.611.310	2.815.490.535	2.915.266.164
<b>TOTALE</b>		<b>58.496.619.136</b>	<b>58.722.747.118</b>	<b>58.884.209.333</b>
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.000.000	20.000.000	30.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	285.001.922	293.688.751	302.807.530
<b>TOTALE</b>		<b>1.317.006.922</b>	<b>1.337.693.751</b>	<b>1.356.812.530</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>544.806.926.058</b>	<b>563.071.140.869</b>	<b>564.439.321.863</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/059/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015		2013	2014	2015
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI		(in Euro)		
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		85.523.118.776	85.464.442.267	86.032.846.489
CONSUMI INTERMEDI		10.537.165.378	11.088.619.735	10.814.801.733
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.611.173.844	4.601.166.738	4.629.920.847
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		234.634.737.050	237.050.782.802	239.608.634.121
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		3.813.014.803	3.704.378.506	3.890.614.437
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		5.779.236.268	5.343.204.905	5.123.907.514
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.564.407.616	1.505.401.870	1.466.244.434
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		18.800.000.000	19.200.000.000	19.800.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		89.646.431.336	95.215.228.036	99.808.039.845
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		53.528.404.863	55.242.481.088	55.625.563.717
AMMORTAMENTI		1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI		5.900.603.136	3.827.238.043	3.869.740.489
	<b>TOTALE</b>	<b>515.160.300.073</b>	<b>523.277.949.890</b>	<b>531.494.418.626</b>



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2013 - 2015		2013	2014	2015
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		5.252.419.593	4.819.760.154	4.277.449.512
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		10.831.553.158	9.941.238.049	10.004.631.986
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		10.568.619.205	9.001.654.534	6.271.982.444
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		51.501.107	44.559.896	36.425.710
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		815.620.177	812.896.777	691.245.651
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		14.268.724.251	11.843.672.769	14.701.165.973
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		301.677.142	113.213.716	111.834.906
<b>TOTALE</b>		<b>42.090.114.633</b>	<b>36.576.966.552</b>	<b>36.094.716.382</b>
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		<b>557.250.414.706</b>	<b>559.854.946.542</b>	<b>567.589.135.008</b>



**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  
DEL BILANCIO DI CASSA  
PER IL TRIENNIO 2013 - 2015**

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/646/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2013-2015 (in Euro)			
	2013	2014	2015
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	451.357.300.000	458.374.700.000	470.662.300.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	39.170.369.136	39.291.997.118	39.331.923.635
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	1.317.006.922	1.337.693.751	1.356.812.530
di cui RISCOSSIONE CREDITI	285.001.922	293.688.751	302.807.530
TOTALE ENTRATE FINALI	491.844.676.058	500.004.390.869	511.251.036.165
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	284.917.812.243	277.666.446.450	304.403.980.005
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	776.762.488.301	777.670.837.319	815.655.016.170
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	526.497.938.387	533.304.990.909	541.441.977.947
TITOLO II - SPESE D'INVESTIMENTO	45.696.493.528	38.363.568.658	36.784.411.150
di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	456.677.142	113.213.715	111.834.806
TOTALE SPESE FINALI	572.194.431.915	571.668.559.567	578.206.389.097
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	204.568.056.386	206.002.277.752	237.448.627.073
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	776.762.488.301	777.670.837.319	815.655.016.170
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	490.527.669.136	498.666.697.118	509.894.223.635
SPESE CORRENTI (-)	526.497.938.387	533.304.990.909	541.441.977.947
RISPARMIO PUBBLICO	-35.970.269.251	-34.638.293.791	-31.547.754.312
TOTALE ENTRATE FINALI	491.844.676.058	500.004.390.869	511.251.036.165
TOTALE SPESE FINALI (-)	572.194.431.915	571.668.559.567	578.206.389.097
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-80.349.755.857	-71.664.168.698	-66.955.352.932
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	491.559.674.136	499.710.702.118	510.948.226.635
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	571.737.754.773	571.555.345.851	578.094.554.181
INDEBITAMENTO NETTO	-80.178.080.637	-71.844.643.733	-67.146.325.556
TOTALE ENTRATE FINALI	491.844.676.058	500.004.390.869	511.251.036.165
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	776.762.488.301	777.670.837.319	815.655.016.170
RICORSO AL MERCATO	-284.917.812.243	-277.666.446.450	-304.403.980.005

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/649/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	21.050.768.753	170.073.229.582	31.784.447.588	90.531.827.527	313.440.273.450	
	21.074.689.705	168.345.933.432	31.259.891.121	96.109.002.189	316.789.316.447	
	21.112.289.789	171.111.054.053	30.892.527.384	100.709.871.927	323.825.743.133	
SVILUPPO ECONOMICO	198.236.346	298.407.432	38.083.887	10.750.000	545.479.465	
	202.849.032	202.928.283	38.077.823	10.750.000	454.605.238	
	202.481.802	186.946.971	36.066.052	10.750.000	438.244.625	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	477.188.324	109.078.703.123	348.982.941	<<	109.904.884.388	
	471.073.397	114.985.505.441	37.824.678	<<	115.494.403.516	
	469.595.811	116.382.824.806	37.527.488	<<	116.889.948.103	
GIUSTIZIA	5.943.207.452	1.172.526.643	83.690.958	<<	7.199.425.053	
	6.084.020.160	1.115.943.713	76.731.119	<<	7.278.694.992	
	5.966.656.882	1.107.764.007	76.705.032	<<	7.153.125.921	
AFFARI ESTERI	930.824.872	885.803.582	11.159.367	<<	1.827.787.821	
	915.470.882	779.705.669	10.447.970	<<	1.705.624.521	
	909.538.224	773.001.789	10.416.963	<<	1.682.966.976	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	40.930.884.567	7.695.978.379	321.438.532	15.881.328	48.964.182.806	
	40.690.465.560	7.310.997.276	243.346.573	14.106.810	48.258.946.219	
	40.428.621.560	7.256.535.545	238.427.639	12.631.112	47.936.215.856	
INTERNO	9.640.865.481	6.528.829.841	179.741.096	<<	16.349.436.418	
	9.552.483.784	8.029.820.613	164.177.572	<<	15.746.481.969	
	9.543.035.699	5.808.486.272	166.139.483	<<	15.517.673.424	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	93.268.742	203.831.948	18.999.668	3.617.805	317.718.163	
	80.111.303	227.207.528	15.426.308	3.009.583	325.754.702	
	82.881.165	236.370.681	16.681.505	2.989.887	338.923.238	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.027.394.670	6.828.689.972	82.926.598	<<	6.938.981.240	
	1.027.506.949	6.650.862.805	64.752.353	<<	6.743.122.107	
	1.025.778.178	5.558.683.687	64.684.806	<<	6.649.146.672	
DIFESA	16.309.299.758	266.289.731	850.296.695	<<	17.425.886.184	
	16.060.528.231	275.980.487	773.013.572	<<	17.109.522.290	
	16.583.918.888	268.589.073	769.701.491	<<	17.842.209.552	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	568.647.127	440.882.877	8.138.224	<<	1.007.648.228	
	554.716.857	377.168.472	6.185.961	<<	938.050.990	
	554.136.530	372.201.246	6.141.778	<<	932.479.554	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	813.427.737	397.901.004	91.105.839	<<	1.302.434.580	
	804.896.276	387.637.283	89.641.698	<<	1.282.175.265	
	804.339.846	380.285.364	89.213.568	<<	1.273.818.798	
SALUTE	189.292.338	1.070.497.681	14.020.571	<<	1.273.810.591	
	183.621.464	980.849.946	13.721.243	<<	1.178.282.653	
	183.315.208	954.880.236	13.296.651	<<	1.151.492.095	
TOTALE	98.163.308.168	303.541.511.795	33.831.041.764	90.592.076.680	526.497.938.387	
	97.702.763.800	306.670.340.968	32.785.017.789	96.136.868.562	533.304.990.909	
	97.884.589.453	310.419.615.750	32.421.628.838	100.736.242.906	541.441.977.947	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/640/Z

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2013	14.926.213.791	638.510.465	5.736.377.618	21.301.102.074	334.741.375.624	204.328.265.691	539.069.641.515
	2014	11.542.594.605	658.644.702	5.369.652.239	17.570.891.546	334.360.207.983	205.817.394.488	540.177.602.481
	2015	8.896.640.016	658.125.231	4.696.824.281	14.251.589.528	338.077.332.661	237.292.367.702	575.369.700.363
SVILUPPO ECONOMICO	2013	10.659.796.834	<<	<<	10.659.796.834	11.205.278.299	9.000.000	11.214.278.299
	2014	9.041.751.680	<<	<<	9.041.751.680	9.498.366.918	9.000.000	9.505.366.918
	2015	11.319.468.291	<<	<<	11.319.468.291	11.757.712.916	9.000.000	11.766.712.916
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	151.501.561	<<	<<	151.501.561	110.066.385.949	<<	110.066.385.949
	2014	16.015.579	<<	<<	16.015.579	115.510.419.095	<<	115.510.419.095
	2015	15.608.764	<<	<<	15.608.764	116.905.556.867	<<	116.905.556.867
GIUSTIZIA	2013	237.667.208	<<	<<	237.667.208	7.437.092.261	<<	7.437.092.261
	2014	165.065.294	<<	<<	165.065.294	7.443.760.286	<<	7.443.760.286
	2015	161.263.349	<<	<<	161.263.349	7.314.369.270	<<	7.314.369.270
AFFARI ESTERI	2013	7.878.269	<<	<<	7.878.269	1.835.666.090	<<	1.835.666.090
	2014	9.651.361	<<	<<	9.651.361	1.715.275.862	<<	1.715.275.862
	2015	7.680.816	<<	<<	7.680.816	1.700.637.792	<<	1.700.637.792
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.125.864.209	<<	<<	2.125.864.209	51.090.037.015	81.760.698	51.151.797.713
	2014	2.065.448.492	<<	<<	2.065.448.492	50.324.394.711	56.054.629	50.380.449.340
	2015	2.007.374.134	<<	<<	2.007.374.134	49.999.599.990	55.602.722	49.999.192.712
INTERNO	2013	317.700.196	130.000.000	<<	447.700.196	16.797.136.614	124.874.548	16.922.011.162
	2014	251.594.783	<<	<<	251.594.783	15.998.076.752	73.894.315	16.071.971.067
	2015	214.394.250	<<	<<	214.394.250	16.732.027.874	43.249.822	15.775.277.496
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	270.763.636	<<	<<	270.763.636	598.471.799	9.532.796	598.004.595
	2014	148.727.348	<<	<<	148.727.348	474.482.050	9.841.036	484.323.086
	2015	149.038.718	<<	<<	149.038.718	487.961.956	10.160.732	498.122.688
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	4.412.352.290	<<	1.725.251.091	6.137.603.381	13.076.594.621	<<	13.076.594.621
	2014	3.549.817.291	<<	1.692.985.314	5.242.802.605	11.985.924.712	<<	11.985.924.712
	2015	3.324.688.974	<<	1.892.985.314	5.017.674.288	11.666.820.960	<<	11.666.820.960
DIFESA	2013	3.772.396.101	<<	<<	3.772.396.101	21.198.262.285	<<	21.198.262.285
	2014	3.481.149.202	<<	<<	3.481.149.202	20.590.671.492	<<	20.590.671.492
	2015	3.275.214.139	<<	<<	3.275.214.139	20.917.423.691	<<	20.917.423.691
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	363.394.440	<<	1.192.438	364.566.878	1.372.235.106	<<	1.372.235.106
	2014	163.034.392	<<	<<	163.034.392	1.101.085.382	<<	1.101.085.382
	2015	157.245.014	<<	<<	157.245.014	1.089.724.698	<<	1.089.724.698
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	219.114.527	<<	1.800	219.116.127	1.521.650.707	34.622.353	1.556.173.060
	2014	206.935.516	<<	<<	206.935.516	1.488.110.781	36.093.284	1.525.204.065
	2015	187.352.027	<<	<<	187.352.027	1.461.170.825	38.246.095	1.499.416.920
SALUTE	2013	535.054	<<	<<	535.054	1.274.345.645	<<	1.274.345.645
	2014	500.860	<<	<<	500.860	1.178.793.513	<<	1.178.793.513
	2015	547.832	<<	<<	547.832	1.152.039.927	<<	1.152.039.927
TOTALE	2013	37.465.180.116	768.510.465	7.462.822.947	45.696.483.528	572.194.431.915	204.568.056.386	776.762.488.301
	2014	30.642.286.403	658.644.702	7.062.637.553	38.363.568.658	571.668.569.567	206.002.277.752	777.670.837.319
	2015	28.716.476.324	658.125.231	6.389.809.595	36.764.411.150	578.206.388.097	237.448.627.073	815.655.016.170

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 650/ 1  
ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in Euro)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ARBITRAZIONI E ASSOCIATO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CLILTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2013 485.869,108,179	1.815,926,341	2.387,625,937	15.358,451,330	86.470,873	1.810,512,011	9.264,219,240	3.761,129,807	16.133,625	18.900,064,471	538.069,641,514
	2014 495.298,588,788	617,542,094	2.385,685,714	12.264,680,883	6.510,895	1.445,906,600	5.737,789,942	3.707,259,531	15.973,162	18.687,485,971	540,177,602,480
	2015 533,421,512,543	125,131,824	2,390,393,832	9,790,016,107	6,516,561	1,360,090,929	6,887,306,596	3,730,459,482	15,098,215	18,643,174,273	575,369,700,362
SVILUPPO ECONOMICO	2013 7,091,646,814	<<<	<<<	3,844,929,034	45,802,721	2,000,000	19,750,000	110,148,729	<<<	<<<	11,214,278,298
	2014 5,876,272,707	<<<	<<<	3,562,058,578	1,519,310	2,000,000	19,750,000	43,756,322	<<<	<<<	9,505,356,917
	2015 8,585,019,018	<<<	<<<	3,115,619,250	1,511,747	2,000,000	19,750,000	42,812,900	<<<	<<<	11,786,712,915
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 <<<	<<<	<<<	16,560,415,194	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	93,485,970,754	110,056,385,948
	2014 <<<	<<<	<<<	16,713,590,525	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	98,796,838,589	116,510,419,094
	2015 <<<	<<<	<<<	17,042,619,289	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	99,862,937,577	116,905,656,866
GIUSTIZIA	2013 <<<	<<<	7,436,908,261	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	184,000	7,437,092,261
	2014 <<<	<<<	7,443,500,286	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	260,000	7,443,760,286
	2015 <<<	<<<	7,314,159,270	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	230,000	7,314,389,270
AFFARI ESTERI	2013 1,835,666,000	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1,835,666,000
	2014 1,715,275,882	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1,715,275,882
	2015 1,709,637,792	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	1,709,637,792
ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	2013 2,032,285,435	<<<	<<<	51,629,232	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	<<<	51,151,797,713
	2014 2,029,083,286	<<<	<<<	51,599,040	<<<	<<<	<<<	<<<	48,067,903,048	<<<	50,380,449,340
	2015 2,019,983,881	<<<	<<<	51,583,812	<<<	<<<	<<<	<<<	48,299,767,034	<<<	49,999,192,712
INTERNO	2013 7,039,985,198	7,558,120	9,355,397,151	10,948,020	20,435,520	<<<	<<<	6,188,917	104,187,850	377,310,385	16,922,011,161
	2014 6,424,691,712	4,934,460	9,161,631,208	10,948,020	5,435,520	<<<	<<<	6,188,567	103,000,000	355,141,579	16,071,971,066
	2015 6,205,497,856	4,896,200	9,126,554,007	10,948,020	5,435,520	<<<	<<<	6,190,164	103,000,000	312,765,698	15,775,277,495
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 <<<	<<<	<<<	<<<	564,873,714	33,130,881	<<<	<<<	<<<	<<<	598,004,595
	2014 <<<	<<<	<<<	<<<	451,199,396	33,123,689	<<<	<<<	<<<	<<<	484,323,085
	2015 <<<	<<<	<<<	<<<	467,612,221	30,510,466	<<<	<<<	<<<	<<<	498,122,687
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 391,605,573	<<<	706,954,189	9,586,005,161	195,051	2,391,834,648	<<<	<<<	<<<	<<<	13,076,594,620
	2014 337,862,588	<<<	697,948,944	9,092,659,507	398,870	1,857,054,603	<<<	<<<	<<<	<<<	11,985,924,712
	2015 337,179,215	<<<	692,587,504	9,067,904,768	393,188	1,588,758,277	<<<	<<<	<<<	<<<	11,666,820,960
DIFESA	2013 59,229,794	18,158,091,521	2,833,555,726	3,278,373	1,110,000	27,496,871	<<<	<<<	<<<	15,500,000	21,198,262,285
	2014 71,694,886	17,633,819,180	2,833,472,298	3,255,882	1,200,000	31,929,236	<<<	<<<	15,500,000	15,500,000	20,590,671,492
	2015 87,322,441	17,932,176,608	2,846,374,290	3,209,568	1,200,000	31,540,783	<<<	<<<	15,400,000	15,400,000	20,917,423,691
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 <<<	<<<	281,078,078	893,196,137	187,702,309	<<<	<<<	<<<	<<<	258,581	1,372,235,105
	2014 <<<	<<<	278,275,601	628,481,199	194,071,775	<<<	<<<	<<<	<<<	256,806	1,101,085,381
	2015 <<<	<<<	275,612,158	619,864,759	183,994,497	<<<	<<<	<<<	<<<	253,153	1,088,724,567
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 34,622,353	<<<	<<<	<<<	1,019,473	<<<	<<<	1,520,515,734	<<<	15,500	1,556,173,060
	2014 36,093,284	<<<	<<<	<<<	847,577	<<<	<<<	1,488,247,703	<<<	15,500	1,525,204,064
	2015 38,246,095	<<<	<<<	<<<	835,401	<<<	<<<	1,460,319,924	<<<	15,500	1,499,416,920
SALUTE	2013 17,654,169	<<<	7,288,880	41,827,004	<<<	<<<	762,469,498	<<<	<<<	445,106,094	1,274,345,645
	2014 17,654,169	<<<	7,336,012	41,815,756	<<<	<<<	747,942,761	<<<	<<<	364,044,815	1,178,793,513
	2015 17,654,169	<<<	7,280,862	41,790,882	<<<	<<<	723,454,674	<<<	<<<	361,859,340	1,152,039,927
TOTALE	2013 504,371,783,605	19,781,575,982	23,108,808,222	46,450,679,485	917,609,361	4,284,974,409	10,046,438,736	5,387,964,187	49,188,224,521	113,234,408,785	776,762,486,295
	2014 511,807,017,292	18,256,295,744	22,808,030,063	42,366,079,390	661,183,143	3,370,014,328	6,505,481,803	5,245,452,123	48,418,740,186	118,229,543,240	777,670,837,312
	2015 552,413,253,010	18,082,194,633	22,652,861,923	39,695,536,455	677,499,143	2,992,898,455	6,630,511,270	5,239,782,500	48,095,743,234	119,199,635,541	815,655,016,164

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

996/652/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015

(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTEREDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2013 15.525.980.870	6.056.373.308	246.277.652	106.346.526.008	2.261.113.531	4.571.040.173
	2014 15.619.026.145	6.541.220.427	246.276.822	103.287.354.735	2.261.668.510	4.135.867.999
	2015 16.152.220.560	6.288.955.002	246.183.877	104.734.642.350	2.261.912.096	4.055.246.424
SVILUPPO ECONOMICO	2013 167.121.546	40.758.896	9.999.801	113.331.588	4.336.264	140.413.437
	2014 171.765.063	32.060.110	10.162.201	102.331.036	<<	89.488.654
	2015 171.764.016	31.909.076	10.162.201	102.306.669	<<	53.323.489
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013 347.610.109	61.963.476	22.001.315	106.715.163.746	314.408.327	58.615.884
	2014 347.628.306	56.803.346	21.975.487	114.641.027.478	312.914.653	39.283.441
	2015 347.527.643	55.309.053	21.975.487	118.057.335.291	312.535.287	20.289.811
GIUSTIZIA	2013 5.226.388.906	1.278.105.407	331.215.814	128.776.755	177.609.327	<<
	2014 5.381.543.438	1.222.524.817	331.215.814	112.465.897	175.572.868	<<
	2015 5.281.006.804	1.222.468.268	334.559.768	105.506.646	174.223.922	<<
AFFARI ESTERI	2013 817.049.778	119.375.261	14.788.801	17.972.125	25.402.946	<<
	2014 810.894.531	106.837.958	14.788.801	16.727.714	24.671.001	<<
	2015 805.548.929	107.066.615	14.788.601	16.511.120	24.347.026	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013 37.724.867.485	980.017.572	2.419.827.154	7.372.372.096	3.170.235	348.368.992
	2014 37.487.810.594	981.822.294	2.405.086.897	6.997.468.568	3.659.950	338.078.818
	2015 37.273.583.053	986.104.826	2.390.717.159	6.952.548.914	3.657.817	330.811.110
INTERNO	2013 8.286.418.919	873.833.457	528.842.051	6.106.972.070	413.993.983	2.027.365
	2014 8.221.041.132	834.701.065	528.805.339	5.835.863.908	395.652.550	2.027.365
	2015 8.220.244.986	826.848.219	528.805.339	5.421.928.717	391.362.270	2.027.365
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013 64.763.137	74.684.542	4.394.831	138.224.010	<<	5.636.280
	2014 64.762.789	92.624.054	4.394.831	138.129.278	<<	5.636.280
	2015 65.086.772	107.363.494	4.417.260	137.829.355	<<	3.021.062
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013 888.788.082	127.681.299	53.456.806	5.300.860.162	<<	531.132.611
	2014 855.261.401	122.249.612	53.612.059	5.178.874.520	<<	475.671.438
	2015 853.863.279	121.911.909	53.581.927	5.178.354.469	<<	384.102.825
DIFESA	2013 15.218.377.134	918.350.862	805.224.748	65.079.588	20.433.185	<<
	2014 14.983.453.693	838.684.480	809.898.428	65.860.313	18.490.298	<<
	2015 15.511.867.733	807.785.741	948.647.988	62.776.069	16.477.274	<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013 474.864.762	68.736.856	27.140.576	188.733.865	763.988	245.853.937
	2014 472.751.271	65.585.947	27.140.576	144.653.789	727.589	224.305.761
	2015 472.748.045	64.690.652	27.140.576	141.268.920	718.899	222.833.843
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013 710.198.458	123.817.321	41.304.729	295.045.001	31.783.487	54.142.006
	2014 709.980.059	114.759.736	41.304.657	290.418.640	29.330.780	52.819.423
	2015 709.979.851	114.171.095	41.304.657	286.203.430	28.805.320	52.251.423
SALUTE	2013 125.857.909	108.828.575	6.675.846	434.435.042	570.784.096	<<
	2014 125.857.909	102.659.131	6.675.846	434.202.030	481.721.770	<<
	2015 125.757.909	101.564.977	6.675.846	416.044.189	474.513.546	<<
TOTALE	2013 65.560.267.107	10.845.534.630	4.811.148.724	235.222.993.187	3.824.328.096	6.955.461.305
	2014 65.462.251.331	11.124.562.375	4.801.140.478	237.066.387.602	3.704.408.987	5.343.204.899
	2015 65.972.239.892	10.818.239.547	4.629.960.847	239.613.256.121	3.890.681.457	5.123.907.508



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA  
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015  
(in euro)

ALLEGATO B/1

MINISTERI	2013	2014	2015	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2013	497.471.904	18.000.000.000	89.581.080.692	53.974.816.953	1.024.005.000	15.173.588.290	319.440.273.450		
	2014	543.402.477	19.200.000.000	95.139.255.324	55.080.929.580	1.024.005.000	13.490.483.728	316.789.316.447		
	2015	510.397.265	19.800.000.000	99.739.045.062	55.474.181.993	1.024.005.000	13.639.053.804	323.825.743.133		
SVILUPPO ECONOMICO	2013	28.047.999	<<	10.750.000	<<	<<	30.741.824	645.479.465		
	2014	28.020.022	<<	10.750.000	<<	<<	30.100.152	454.605.238		
	2015	27.929.783	<<	10.750.000	<<	<<	30.099.391	438.244.625		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	<<	<<	<<	42.000.000	<<	344.901.531	109.904.884.388		
	2014	<<	<<	<<	42.000.000	<<	33.260.795	115.494.403.516		
	2015	<<	<<	<<	42.000.000	<<	32.975.411	116.889.946.103		
GIUSTIZIA	2013	<<	<<	<<	<<	<<	64.986.808	7.199.425.053		
	2014	<<	<<	<<	<<	<<	54.430.254	7.278.894.992		
	2015	<<	<<	<<	<<	<<	54.418.606	7.153.125.921		
AFFARI ESTERI	2013	831.081.324	<<	1.442.233	<<	<<	2.117.787	1.827.787.821		
	2014	727.684.726	<<	942.084	<<	<<	2.028.690	1.705.624.521		
	2015	721.973.830	<<	942.084	<<	<<	2.020.655	1.692.956.978		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	2.697.791	<<	15.881.328	<<	<<	86.350.143	46.964.182.606		
	2014	2.808.819	<<	14.106.810	<<	<<	8.318.471	48.258.946.219		
	2015	2.642.919	<<	12.631.112	<<	<<	3.501.940	47.936.215.856		
INTERNO	2013	5.948.981	<<	38.787.882	43.993.457	<<	48.718.323	16.349.438.418		
	2014	3.773.257	<<	31.916.729	43.683.457	<<	48.707.149	15.746.481.869		
	2015	3.772.906	<<	27.988.002	43.993.457	<<	48.694.141	15.617.873.424		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	5.734.380	<<	3.617.805	<<	<<	20.653.178	317.718.193		
	2014	3.949.325	<<	3.009.563	<<	<<	13.048.802	325.754.702		
	2015	3.865.487	<<	2.989.867	<<	<<	14.319.901	338.923.238		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	1.163.317	<<	316.600	5.502.904	<<	50.609.659	6.938.991.240		
	2014	1.101.317	<<	208.900	5.465.502	<<	50.577.358	6.743.122.107		
	2015	1.101.317	<<	208.900	5.396.018	<<	50.628.028	6.648.148.672		
DIFESA	2013	176.788.457	<<	1.355.000	60.091.000	<<	96.186.410	17.425.886.184		
	2014	176.794.457	<<	1.005.000	60.091.000	<<	56.442.607	17.109.522.290		
	2015	176.790.457	<<	905.000	60.091.000	<<	53.873.290	17.642.209.552		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	413.301	<<	<<	<<	<<	3.121.135	1.007.648.228		
	2014	413.301	<<	<<	<<	<<	2.493.356	938.050.990		
	2015	413.301	<<	<<	<<	<<	2.486.708	932.478.554		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	<<	<<	16.205.556	1.549	<<	29.935.861	1.302.434.580		
	2014	<<	<<	14.734.628	1.549	<<	28.825.883	1.282.175.289		
	2015	<<	<<	12.581.818	1.549	<<	28.419.045	1.273.818.786		
SALUTE	2013	17.654.169	<<	<<	<<	<<	8.583.854	1.273.810.591		
	2014	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.521.698	1.178.292.033		
	2015	17.654.169	<<	<<	<<	<<	9.281.379	1.151.482.095		
TOTALE	2013	1.568.898.623	18.600.000.000	89.647.437.068	53.726.404.863	1.024.005.000	15.913.456.804	526.487.936.387		
	2014	1.505.401.870	19.200.000.000	95.214.929.006	55.242.481.088	1.024.005.000	13.827.238.043	533.304.990.909		
	2015	1.466.244.434	19.800.000.000	99.808.039.845	55.625.663.717	1.024.005.000	13.869.740.488	541.441.877.947		

999/ 652/ 2

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 652/ 3

MINISTERI		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA											ALLEGATO B/1	
		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2013 - 2015 (in euro)												
		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE					
ECONOMIA E FINANZE	2013	417.574.715	7.892.363.145	8.230.418.679	10.000.000	478.459.056	6.057.451.573	214.894.906	21.301.102.074					
	2014	372.254.400	6.595.404.427	4.268.343.149	<<	475.723.953	5.437.330.711	111.854.806	17.570.891.546					
	2015	377.220.029	6.892.368.004	1.851.655.564	<<	354.073.027	4.764.417.918	111.834.806	14.251.598.528					
SVILUPPO ECONOMICO	2013	61.628.894	169.068.317	3.251.172.848	<<	2.000.000	7.069.086.741	106.842.235	10.659.788.834					
	2014	12.774.506	162.173.665	3.011.890.955	<<	<<	5.853.733.741	1.378.810	9.041.751.680					
	2015	17.823.044	194.536.540	2.574.682.968	<<	<<	8.562.423.741	<<	11.319.468.281					
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2013	9.428.101	9.428.101	133.205.828	<<	<<	<<	<<	151.501.561					
	2014	8.668.467	9.327.112	<<	<<	<<	<<	<<	16.015.579					
	2015	8.487.445	9.121.319	<<	<<	<<	<<	<<	15.808.794					
GIUSTIZIA	2013	237.667.208	<<	<<	<<	<<	<<	<<	237.667.208					
	2014	165.065.294	<<	<<	<<	<<	<<	<<	165.065.294					
	2015	181.283.349	<<	<<	<<	<<	<<	<<	181.283.349					
AFFARI ESTERI	2013	7.878.269	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.878.269					
	2014	9.651.361	<<	<<	<<	<<	<<	<<	9.651.361					
	2015	7.880.816	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.880.816					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2013	18.138.789	1.872.505.195	113.148.104	<<	122.081.121	<<	<<	2.125.854.209					
	2014	18.007.040	1.812.802.642	112.577.869	<<	122.081.121	<<	<<	2.085.448.482					
	2015	18.123.036	1.805.786.936	61.403.041	<<	122.081.121	<<	<<	2.007.374.134					
INTERNO	2013	177.454.669	140.245.527	<<	<<	<<	<<	<<	447.700.196					
	2014	127.337.106	124.057.877	<<	<<	<<	<<	<<	251.584.783					
	2015	90.296.573	124.057.877	<<	<<	<<	<<	<<	214.354.250					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2013	40.652.933	220.100.703	<<	<<	<<	<<	<<	270.753.636					
	2014	26.810.131	122.117.217	<<	<<	<<	<<	<<	148.727.348					
	2015	37.787.682	111.251.056	<<	<<	<<	<<	<<	149.038.718					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2013	1.161.284.660	1.059.002.818	1.700.079.841	14.886.173	187.360.000	2.014.980.091	<<	6.137.603.381					
	2014	731.597.220	733.684.083	1.568.025.890	14.234.298	180.000.000	2.017.251.314	<<	5.242.802.805					
	2015	388.270.544	729.690.056	1.892.543.960	13.201.384	180.000.000	1.813.066.314	<<	5.017.674.288					
DIFESA	2013	3.737.238.976	<<	<<	14.817	35.141.508	<<	<<	3.772.386.101					
	2014	3.446.022.882	<<	<<	14.817	35.111.703	<<	<<	3.481.149.202					
	2015	3.240.087.819	<<	<<	14.817	35.111.703	<<	<<	3.275.214.139					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2013	158.105.406	64.048.006	141.240.128	<<	<<	<<	<<	364.586.878					
	2014	114.559.382	40.453.965	8.021.045	<<	<<	<<	<<	163.034.392					
	2015	112.074.801	37.274.644	7.895.589	<<	<<	<<	<<	157.245.014					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2013	90.412.255	12.712.728	85.407.048	29.749.776	<<	834.322	<<	219.116.127					
	2014	77.507.670	14.120.789	84.898.006	30.311.041	<<	<<	<<	206.835.516					
	2015	66.913.322	13.447.672	83.781.324	23.209.709	<<	<<	<<	187.352.027					
SALUTE	2013	477.054	<<	<<	<<	<<	58.000	<<	535.054					
	2014	443.880	<<	<<	<<	<<	57.000	<<	500.880					
	2015	481.832	<<	<<	<<	<<	56.000	<<	547.832					
TOTALE		2013	6.117.390.362	11.438.468.438	11.654.672.170	84.650.966	825.021.685	15.148.615.165	456.677.142	45.896.493.628				
		2014	5.108.719.321	9.924.151.688	9.051.654.534	44.559.856	812.888.777	13.308.372.766	113.213.716	38.303.566.698				
		2015	4.524.520.272	9.987.555.994	8.271.982.444	38.425.710	691.245.851	15.140.865.973	111.834.908	38.764.411.150				

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/656/1

		ALLEGATO BIZ		
		2013	2014	2015
<b>BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2013 - 2015</b>				
<b>ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI</b>				
(in Euro)				
		2013	2014	2015
<b>TITOLO I</b>	<b>- ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	230.049.800.000	234.786.200.000	241.051.800.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	159.516.000.000	161.741.000.000	165.766.000.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	39.114.500.000	39.351.500.000	39.720.500.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.951.000.000	10.952.000.000	10.952.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.723.000.000	12.544.000.000	13.072.000.000
	<b>TOTALE</b>	<b>451.357.300.000</b>	<b>459.374.700.000</b>	<b>470.562.300.000</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	550.586.828	536.566.147	549.520.814
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	18.816.947.935	19.034.017.935	19.044.017.935
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	232.150.000	232.150.000	232.150.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.502.000.000	1.491.000.000	1.544.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.691.993.772	2.955.306.942	3.031.186.163
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	12.661.079.293	12.227.462.559	12.015.780.559
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.715.611.310	2.815.490.535	2.915.266.164
	<b>TOTALE</b>	<b>39.170.369.136</b>	<b>39.291.997.118</b>	<b>39.331.923.635</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	8.000.000	20.000.000	30.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	265.001.922	293.888.751	302.807.530
	<b>TOTALE</b>	<b>1.317.006.922</b>	<b>1.337.893.751</b>	<b>1.356.812.530</b>
	<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>491.844.676.058</b>	<b>500.004.390.869</b>	<b>511.251.036.165</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		ALLEGATO B/3		
		BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2013 - 2015		
		ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI		
		(in Euro)		
		2013	2014	2015
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		85.560.267.107	85.462.251.331	85.972.239.962
CONSUMI INTERMEDI		10.845.534.630	11.124.562.375	10.816.239.547
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		4.611.149.724	4.601.140.478	4.629.960.847
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		235.222.893.167	237.055.367.802	239.613.255.121
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		3.824.329.096	3.704.408.987	3.890.681.457
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		5.955.461.305	5.343.204.899	5.123.907.508
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		1.566.898.623	1.505.401.870	1.466.244.434
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA		18.600.000.000	19.200.000.000	19.800.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		89.647.437.068	85.214.929.036	99.808.039.845
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		53.726.404.863	55.242.481.088	55.625.663.717
AMMORTAMENTI		1.024.005.000	1.024.005.000	1.024.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI		15.913.456.804	13.827.238.043	13.869.740.489
<b>TOTALE</b>		<b>526.487.938.367</b>	<b>533.304.990.808</b>	<b>541.441.977.947</b>

999/ 658/ 1

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/658/2

ALLEGATO B/3		BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2013 - 2015 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		
	2013	2014	2015	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.117.390.382	5.108.719.321	4.524.520.272	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.439.466.438	9.924.151.588	9.987.555.994	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	11.654.672.170	9.051.654.534	8.271.962.444	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	54.650.566	44.559.956	36.425.710	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	825.021.685	612.896.777	691.245.851	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	15.148.615.165	13.308.372.766	15.140.865.973	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	456.677.142	113.213.716	111.634.906	
<b>TOTALE</b>	<b>45.006.493.528</b>	<b>38.363.568.658</b>	<b>36.764.411.160</b>	
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>572.184.431.815</b>	<b>571.068.559.587</b>	<b>578.206.389.097</b>	



**C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2013-2015**

<b>BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2013-2015</b> (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA.) (in miliardi di euro)									
	Consuntivo 2011 accertamenti/ impegni	L.R. 2012	L.R. 2012 Assettato	2013	2014	2015	Tassi di variazione medi		
Entrate Tributarie	433,8 27,5	454,6 29,1	457,7 29,3	454,5 28,7	461,9 28,4	473,0 28,1	2,0		
Altre Entrate	67,6 4,3	44,4 2,8	44,4 2,8	59,4 3,8	59,6 3,7	59,8 3,6	0,3		
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>501,4</b>	<b>499,0</b>	<b>502,1</b>	<b>513,9</b>	<b>521,5</b>	<b>532,8</b>	<b>1,8</b>		
<i>In % sul PIL</i>	<i>31,9</i>	<i>31,7</i>	<i>32,1</i>	<i>32,5</i>	<i>32,0</i>	<i>31,7</i>			
<b>RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI</b>									
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>501,4</b>	<b>499,0</b>	<b>502,1</b>	<b>513,9</b>	<b>521,5</b>	<b>532,8</b>	<b>1,8</b>		
Spese correnti netto interessi	369,4 23,4	376,1 24,0	373,8 23,9	389,0 24,6	393,7 24,2	397,7 23,7	1,1		
Interessi	73,7 4,7	88,8 5,7	86,8 5,5	89,7 5,7	95,2 6,0	99,9 5,9	5,5		
Spese in conto capitale	48,5 3,1	35,6 2,3	38,0 2,4	41,8 2,6	36,7 2,3	36,1 2,1	-6,9		
<b>SPESE FINALI</b>	<b>491,6</b>	<b>500,5</b>	<b>498,6</b>	<b>510,5</b>	<b>525,6</b>	<b>533,7</b>	<b>1,3</b>		
<i>In % sul PIL</i>	<i>31,1</i>	<i>32,0</i>	<i>31,9</i>	<i>32,9</i>	<i>32,3</i>	<i>31,8</i>			
<b>RISPARMIO PUBBLICO</b>	<b>56,4</b>	<b>32,8</b>	<b>40,3</b>	<b>33,9</b>	<b>32,6</b>	<b>35,3</b>			
<i>In % sul PIL</i>	<i>3,6</i>	<i>2,1</i>	<i>2,6</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>2,1</i>			
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>9,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-6,6</b>	<b>-4,1</b>	<b>-0,9</b>			
<i>In % sul PIL</i>	<i>0,6</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,1</i>			
<b>AVANZO PRIMARIO</b>	<b>83,5</b>	<b>87,3</b>	<b>90,3</b>	<b>83,1</b>	<b>91,1</b>	<b>99,0</b>			
<i>In % sul PIL</i>	<i>5,3</i>	<i>5,6</i>	<i>5,8</i>	<i>5,3</i>	<i>5,6</i>	<i>5,9</i>			
<b>SALDO DI BILANCIO</b>	<b>13,6</b>	<b>-1,5</b>	<b>4,7</b>	<b>-6,6</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1,0</b>			
<i>ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE</i>	<i>0,9</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,1</i>			
<b>PIL ai prezzi di mercato</b>	<b>1.580,2</b>	<b>1.564,4</b>	<b>1.564,4</b>	<b>1.582,4</b>	<b>1.629,1</b>	<b>1.680,4</b>			



## TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

---

### TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (\*)

---

(\*) La Commissione propone di approvare le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo approvato dalla Camera dei deputati (si vedano gli stampati Senato nn. 3585 e 3585-bis), con le seguenti modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**; **in neretto** sono altresì stampate le voci di nuova istituzione;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata in **neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra.

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.



**TABELLA N. 2****MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***(in Euro)*

UNITÀ DI VOTO		2013	2014	2015
U.d.V.	Missione Programma			
	8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)			
8.3	Interventi di sostegno tra- mite il sistema delle fisca- lità (11.9) . . . . .			
	Cp	<b>1.527.207.257</b>	<b>1.430.408.427</b>	<b>678.106.425</b>
	Cs	<b>1.629.707.257</b>	<b>1.430.408.427</b>	<b>678.106.425</b>

**TABELLA N. 3****MINISTERO DELLO SVILUPPO***(in Euro)*

UNITÀ DI VOTO		2013	2014	2015
U.d.V.	Missione Programma			
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)				
1.1	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5) .....			
	Cp	<b>2.807.794.181</b>	<b>2.645.871.075</b>	<b>2.623.187.867</b>
	Cs	<b>2.887.601.778</b>	<b>2.645.871.075</b>	<b>2.623.187.867</b>